STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

UFFICIO GENERALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA
AREA PROCUREMENT
UFFICIO CONTRATTI
Via XX Settembre n. 123/A - 00187 ROMA
C.F. 80248290589
PEC stamadifesa@postacert.difesa.it

Procedura ristretta telematica mediante ricorso al Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per servizi ICT, finalizzata all'affidamento di un Accordo Quadro per la fornitura di beni e servizi ICT a favore degli EDRC della Difesa.

CONDIZIONI PARTICOLARI
Appalto Specifico n. 6660379

CIG Lotto 1 BDFA811508
CIG Lotto 2 BDFA8125DB
CIG Lotto 3 BDFA8136AE
CIG Lotto 4 BDFA814781
CIG Lotto 5 BDFA815854
CIG Lotto 6 BDFA816927

Sommario

1. PREMESSE 7

2. PIATTAFORMA TELEMATICA di APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (SISTEMA) 8

3. DOCUMENTAZIONE DELL'APPALTO SPECIFICO, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 10

3.1 Documenti dell'Appalto Specifico 10

3.2 Chiarimenti relativi all'Appalto Specifico 11

3.3 Comunicazioni 12

4. OGGETTO DELLA PRESENTE PROCEDURA, IMPORTO e SUDDIVISIONE IN LOTTI 13

4.1 DURATA 15

4.2 REVISIONE DEI PREZZI 15

4.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE 15

5. INVITO 16

6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONSORTILE E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 17

7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE IN RELAZIONE ALLE CATEGORIE MERCEOLOGICHE DI AMMISSIONE OGGETTO DELL'APPALTO SPECIFICO20

7.1 Requisiti di partecipazione 20

7.2 Partecipazione a più lotti 23

7.3 Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE 23

7.4 Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane e consorzi stabili 24

7.5 Comprova dei requisiti 25

8. AVVALIMENTO 26

9. REGOLE PER L'INDICAZIONE DELL'IMPRESA AUSILIARIA O DELLE CONSORZIATE NON ESECUTRICI CHE PRESTANO I REQUISITI 29

10. SUBAPPALTO 30

11. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE 33

11.1 SOVVENZIONI ESTERE DISTORSIVE 35

12. GARANZIA PROVVISORIA 35

13. SOPRALLUOGO 40

14. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC 40

15. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI AS 41

15.1 Regole per la presentazione dell'offerta 42

16. SOCCORSO ISTRUTTORIO E CHIARIMENTI 47

16.1 Irregolarità e carenze sanabili 47

16.2 Carenze e irregolarità non sanabili 48

16.3 Soccorso istruttorio relativo alle forme associative e all'avvalimento 49
16.4 Documentazione relativa alle clausole sociali 49
16.5 Procedimento e termini del soccorso istruttorio 49
16.6 Chiarimenti sul contenuto dell'offerta economica 50
16.7 Rettifica degli errori materiali 51
16.8 Disposizioni finali 51

17. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 51
17.1 Dichiarazione sostitutiva di partecipazione 52
17.2 Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) 54
17.3 Dichiarazione aggiuntiva 56
17.4 Dichiarazioni relative al titolare effettivo 58
17.5 Documentazione relativa all'avvalimento 59
17.6 Dichiarazione integrativa per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale 59
17.7 Atti relativi a raggruppamenti temporanei, consorzi, GEIE e aggregazioni di imprese di rete 59
17.8 Documentazione relativa alle sovvenzioni estere distorsive 62
17.9 Disposizioni comuni sulla documentazione 62

18. OFFERTA TECNICA 62

19. OFFERTA ECONOMICA 63
19.1 Documentazione costitutiva dell'offerta economica 63
19.2 Contenuto dell'offerta economica 64
19.3 Articolazione economica dei lotti 65
19.4 Soglie minime di sconto e condizioni di ammissibilità 65
19.5 Determinazione del parametro economico ponderato P 66
19.6 Corrispondenza tra Allegato D e offerta economica a Sistema 67
19.7 Valore contrattuale degli sconti e formazione dei prezzi degli Ordinativi di Fornitura ... 67
19.8 Costi della manodopera e oneri aziendali per la sicurezza 68
19.9 Contratto collettivo applicato e dichiarazione di equivalenza 68
19.10 Esame delle offerte economiche e formazione della graduatoria 68
19.11 Parità di punteggio 69
19.12 Verifica di congruità delle offerte 70
19.13 Validità e vincolatività dell'offerta economica 70
19.14 Disposizioni finali 71

20. SOTTOSCRIZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA 71

21. AGGIUDICAZIONE 73
21.1 Criterio di aggiudicazione 73
21.2 Verifica preliminare di ammissibilità e conformità delle offerte 73
21.3 Determinazione del parametro economico ponderato P 74
21.4 Formazione delle graduatorie e parità di punteggio 75
21.5 Limite massimo di aggiudicazione e applicazione del criterio VEAL 75
21.6 Verifica delle offerte anormalmente basse 77
21.7 Verifica dei requisiti e proposta di aggiudicazione 78
21.8 Scorrimento delle graduatorie in fase di aggiudicazione 79
21.9 Aggiudicazione in presenza di una sola offerta e facoltà di non aggiudicare 79
21.10 Disposizioni finali 80

22. IL SEGGIO DI GARA 80
22.1 Requisiti e incompatibilità dei componenti 81
22.2 Compiti del Seggio di gara 81
22.3 Modalità di valutazione delle offerte economiche 82
22.4 Supporto tecnico-specialistico 82
22.5 Supporto alla verifica delle offerte anormalmente basse 83
22.6 Modalità operative e verbalizzazione 83
22.7 Disposizioni finali 84

23. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DELLA PROCEDURA 84
23.1 Pubblicità e modalità di svolgimento delle sessioni 85
23.2 Sequenza delle operazioni di gara 85
23.3 Gestione delle offerte relative ai singoli lotti 86
23.4 Verifiche tecniche e approfondimenti istruttori 86
23.5 Sospensione, aggiornamento e ripresa delle sessioni 87
23.6 Comunicazioni e verbalizzazione 87
23.7 Disposizioni finali 88

24. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 88
24.1 Verifica della completezza e regolarità della documentazione 88
24.2 Verifica dei requisiti di partecipazione 89
24.3 Verifica della documentazione nelle procedure suddivise in lotti 90
24.4 Verifica delle partecipazioni associate e dei collegamenti societari 90
24.5 Soccorso istruttorio e richieste di integrazione 91
24.6 Ammissione ed esclusione dei concorrenti 91
24.7 Richiesta di documenti complementari 92
24.8 Conclusione della verifica amministrativa 92

25. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE 93
25.1 Apertura delle offerte economiche 93
25.2 Verifica preliminare di ammissibilità delle offerte economiche 93
25.3 Verifica dell'Allegato D e corrispondenza dei valori economici 94
25.4 Calcolo del parametro economico ponderato P 94
25.5 Formazione delle graduatorie economiche 95
25.6 Gestione delle situazioni di parità 95
25.7 Applicazione del limite massimo di aggiudicazione e del criterio VEAL 96
25.8 Offerte potenzialmente anomale 96
25.9 Cause di esclusione delle offerte economiche 97
25.10 Conclusione delle operazioni di valutazione economica 97

26. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 98
26.1 Elementi specifici per l'individuazione delle offerte potenzialmente anomale 98
26.2 Competenza e avvio del procedimento di verifica 99
26.3 Richiesta di giustificazioni e contraddittorio 100
26.4 Contenuto delle giustificazioni economiche e tecniche 100
26.5 Verifica della sostenibilità delle percentuali di sconto 101
26.6 Particolari verifiche per il Lotto 6 – Licensing, Supporto e Manutenzione 102
26.7 Incidenza della GPL e delle variazioni delle condizioni di mercato 102
26.8 Costi della manodopera, sicurezza e obblighi inderogabili 103
26.9 Tutela della riservatezza delle informazioni commerciali 103

26.10 Esito della verifica ed eventuale esclusione 103
26.11 Effetti sulle graduatorie e sulle attribuzioni dei lotti 104
26.12 Disposizioni finali 104

27. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 104
27.1 Proposta di aggiudicazione 104
27.2 Verifica dei requisiti ai fini dell'aggiudicazione 105
27.3 Esito negativo della verifica dei requisiti 106
27.4 Aggiudicazione 106
27.5 Aggiudicazione in presenza di una sola offerta e facoltà di non aggiudicare 107
27.6 Comunicazione dell'aggiudicazione 107
27.7 Stipula degli Accordi Quadro 107
27.8 Contenuto essenziale degli Accordi Quadro 108
27.9 Garanzia definitiva e svincolo della garanzia provvisoria 109
27.10 Approvazione del contratto e controlli preventivi 109
27.11 Adempimenti preliminari all'avvio dell'esecuzione 110
27.12 Ordinativi di Fornitura e avvio delle prestazioni 110
27.13 Mancata stipulazione e conseguenze 111
27.14 Spese contrattuali e oneri fiscali 111
27.15 Disposizioni finali 111

28. AGGIORNAMENTO E RINNOVO DELLE DICHIARAZIONI RILASCIATE AI FINI DELL'AMMISSIONE 111
28.1 Obbligo di aggiornamento delle dichiarazioni 112
28.2 Aggiornamento delle dichiarazioni ai fini della partecipazione all'Appalto Specifico 112
28.3 Aggiornamenti relativi alle forme di partecipazione associate 112
28.4 Verifica delle dichiarazioni e conseguenze delle irregolarità 113
28.5 Disposizioni finali 113

29. ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO 113
29.1 Documentazione necessaria alla stipula 113
29.2 Adempimenti in materia di documentazione antimafia 114
29.3 Adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 115
29.4 Costituzione della garanzia definitiva 115
29.5 Documentazione relativa ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari 116
29.6 Documentazione relativa ai consorzi e alle imprese consorziate 116
29.7 Contratti continuativi di cooperazione e altri rapporti con soggetti terzi 117
29.8 Coperture assicurative 117
29.9 Adempimenti in materia di sicurezza e riservatezza 117
29.10 Individuazione del Responsabile della Fornitura 118
29.11 Verifica della documentazione e richieste di integrazione 118
29.12 Perfezionamento degli adempimenti e stipulazione 119
29.13 Disposizioni finali 119

30. GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA 119
30.1 Garanzia definitiva per la stipula dell'Accordo Quadro 119
30.1.1 Importo della garanzia definitiva 120
30.1.2 Modalità di costituzione 120
30.1.3 Contenuto e condizioni della garanzia fideiussoria 121
30.1.4 Riduzioni della garanzia 121

30.1.5 Obbligazioni garantite 122
30.1.6 Garanzie relative agli Ordinativi di Fornitura 122
30.1.7 Durata ed efficacia della garanzia 122
30.1.8 Escussione e reintegrazione 123
30.1.9 Svincolo della garanzia 123
30.1.10 Garanzia nei raggruppamenti temporanei e nei consorzi 123
30.1.11 Esonero dalla prestazione della garanzia definitiva 124
30.2 Polizza assicurativa 124
30.2.1 Coperture relative alle prestazioni esecutive 124
30.2.2 Responsabilità dell'aggiudicatario 125
30.2.3 Disposizioni finali 125

31. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI 125
31.1 Disciplina generale 125
31.2 Conti correnti dedicati 125
31.3 Comunicazione dei conti dedicati e dei soggetti delegati 126
31.4 Modalità di esecuzione delle transazioni finanziarie 126
31.5 Indicazione del CIG e del CUP 127
31.6 Tracciabilità dei pagamenti relativi agli Ordinativi di Fornitura 127
31.7 Obblighi relativi alla filiera delle imprese 128
31.8 Clausola contrattuale di tracciabilità 128
31.9 Verifiche sull'assolvimento degli obblighi 129
31.10 Inadempimenti e risoluzione del contratto 129
31.11 Obblighi di comunicazione in caso di violazione 129
31.12 Sanzioni amministrative 130
31.13 Disposizioni finali 130

32. CODICE DI COMPORTAMENTO 130
32.1 Obblighi generali di comportamento 130
32.2 Presa visione e accettazione delle disposizioni 131
32.3 Doveri di integrità e correttezza nei rapporti con l'Amministrazione 131
32.4 Personale impiegato e soggetti terzi 132
32.5 Prevenzione dei conflitti di interessi e segnalazione di condotte irregolari 132
32.6 Riservatezza e tutela delle informazioni della Difesa 132
32.7 Conseguenze della violazione degli obblighi di comportamento 132
32.8 Disposizioni finali 133

33. ACCESSO AGLI ATTI 133
33.1 Disciplina generale 133
33.2 Modalità di esercizio dell'accesso 134
33.3 Accesso agli atti nelle diverse fasi della procedura 134
33.4 Disponibilità digitale degli atti successivamente all'aggiudicazione 134
33.5 Accesso alla documentazione ulteriore 135
33.6 Tutela dei segreti tecnici e commerciali 135
33.7 Particolari esigenze di tutela delle informazioni della Difesa 136
33.8 Accesso difensivo e bilanciamento degli interessi 137
33.9 Partecipazione dei controinteressati 137
33.10 Decisioni sulle richieste di oscuramento e tutela giurisdizionale 137
33.11 Accesso civico 138
33.12 Protezione dei dati personali e sicurezza dell'accesso digitale 138

33.13 Disposizioni finali 138

34. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 138

34.1 Controversie relative alla procedura di affidamento 139
34.2 Controversie relative all'esecuzione degli Accordi Quadro 139
34.3 Gestione delle contestazioni nella fase esecutiva 140
34.4 Controversie di natura tecnica ed economica 140
34.5 Strumenti di composizione bonaria delle controversie 141
34.6 Arbitrato 141
34.7 Collegio consultivo tecnico 141
34.8 Autonomia degli Accordi Quadro e dei contratti attuativi 142
34.9 Continuità dell'esecuzione e tutela dell'interesse pubblico 142
34.10 Riservatezza delle informazioni e documentazione del contenzioso 143
34.11 Disposizioni finali 143

35. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 143

35.1 Disciplina generale 143
35.2 Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati 144
35.3 Finalità del trattamento 144
35.4 Base giuridica del trattamento 145
35.5 Categorie di dati personali trattati 145
35.6 Natura del conferimento dei dati 146
35.7 Modalità del trattamento e utilizzo del Sistema 146
35.8 Comunicazione e diffusione dei dati 146
35.9 Accesso agli atti e protezione dei dati personali 147
35.10 Conservazione dei dati 147
35.11 Trasferimento dei dati verso Paesi terzi 148
35.12 Diritti degli interessati 148
35.13 Trattamento dei dati personali nella fase di esecuzione contrattuale 148
35.14 Misure di sicurezza e gestione delle violazioni dei dati personali 149
35.15 Disposizioni finali 149

1. PREMESSE

Con decisione a contrarre n. **2644 del 25.11.2026**, lo Stato Maggiore della Difesa – Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa (SMD–UGCRA), in attuazione del mandato conferito dal VI Reparto – Informatica, Cyber e Telecomunicazioni dello Stato Maggiore della Difesa, ha disposto l'avvio di una procedura finalizzata alla stipula di un **Accordo Quadro per la fornitura di beni e servizi ICT a favore degli Enti, Distaccamenti, Reparti e Comandi (EDRC) della Difesa**.

L'iniziativa, articolata in sei lotti funzionali, è finalizzata ad assicurare la continuità operativa, il mantenimento, l'ammodernamento e l'evoluzione delle infrastrutture ICT della Difesa, mediante l'acquisizione di apparati hardware, piattaforme software, licenze, componenti, accessori, servizi di supporto, manutenzione e prestazioni professionali, secondo le condizioni e i requisiti definiti nel Capitolato Speciale d'Appalto e nei relativi allegati tecnici.

L'Accordo Quadro avrà una durata massima di **48 mesi dalla data di positiva registrazione dei singoli contratti**, per un valore complessivo massimo stimato di **€ 260.000.000,00, al netto dell'IVA**, e sarà destinato al soddisfacimento delle esigenze previste nell'ambito della programmazione finanziaria dei relativi esercizi finanziari, senza obbligo per l'Amministrazione di esaurimento dei relativi importi.

L'affidamento avverrà mediante **Appalto Specifico (AS)** indetto nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni – **ID 2681**, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni e integrazioni, con stipula dell'Accordo Quadro ai sensi degli artt. 32, comma 15, e 59 del medesimo decreto.

L'aggiudicazione avverrà distintamente per ciascun lotto secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del **minor prezzo**, ai sensi dell'art. 108, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 36/2023, mediante il sistema di sconti percentuali ponderati sulle sottofamiglie merceologiche, secondo le modalità stabilite nella documentazione di gara.

La procedura sarà interamente gestita mediante la piattaforma telematica di approvvigionamento digitale accessibile all'indirizzo **www.acquistinretepa.it**, nel rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici e delle regole del Sistema Dinamico di Acquisizione istitutivo, la cui documentazione costituisce parte integrante della disciplina della presente procedura, anche se non materialmente allegata.

La durata del procedimento di affidamento è disciplinata dai termini previsti dall'Allegato I.3 al D.Lgs. n. 36/2023.

Le sedi di consegna e di esecuzione delle prestazioni saranno individuate nei singoli Ordinativi di Fornitura, secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto e dalla documentazione contrattuale.

Codici identificativi della procedura:

- CIG Lotto 1 BDFA811508
- CIG Lotto 2 BDFA8125DB
- CIG Lotto 3 BDFA8136AE
- CIG Lotto 4 BDFA814781
- CIG Lotto 5 BDFA815854
- CIG Lotto 6 BDFA816927



- Codice/i NUTS: IT.

– Il **Responsabile Unico del Progetto (RUP)**, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, è il:

Ten. Col. (EI) com. t.ISSMI Walter MITOLA PETRUZZELLI
Stato Maggiore della Difesa
Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa (UGCRA)
Area Procurement – Ufficio Contratti – Capo Ufficio f.f.
Via XX Settembre, 123A – 00187 Roma
Tel. 06 4691 41101
E-mail: **cra.caucontratti@smd.difesa.it**
PEC: **stamadifesa@postacert.difesa.it**

– Il **Responsabile per la fase di affidamento (RA)**, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, è il:

Magg. (EI) com. t.ISSMI Francesco CARDINALE
Stato Maggiore della Difesa
Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa (UGCRA)
Area Procurement – Ufficio Contratti – Capo sezione contratti infocom
Via XX Settembre, 123A – 00187 Roma
Tel. 06 4691 41123
E-mail: **cra.contratti.infocom@smd.difesa.it**
PEC: **stamadifesa@postacert.difesa.it**

2. PIATTAFORMA TELEMATICA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (SISTEMA)

La presente procedura si svolge interamente mediante la piattaforma telematica di approvvigionamento digitale (di seguito, anche "Sistema"), accessibile all'indirizzo **www.acquistinretepa.it**, nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni – **ID 2681**, gestito da Consip S.p.A.

Per il funzionamento del Sistema e la relativa disciplina si rinvia al paragrafo 2 del Capitolato d'Oneri del Bando Istitutivo dello SDAPA, che si intende integralmente richiamato e costituisce parte integrante della documentazione della presente procedura, anche se non materialmente allegato.

Mediante il Sistema sono gestite le seguenti fasi:

a) invio della lettera di invito agli operatori economici ammessi alle categorie merceologiche interessate dall'Appalto Specifico;

b) presentazione, apertura, esame e valutazione delle offerte, secondo le modalità previste dalla documentazione di gara;

c) comunicazioni e scambi di informazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori economici.

Ai fini della presentazione dell'offerta, gli operatori economici devono essere stati previamente ammessi da Consip S.p.A., prima dell'invio della lettera di invito, alle pertinenti categorie merceologiche del Sistema Dinamico di Acquisizione ID 2681 ed essere stati invitati dalla Stazione

Appaltante a partecipare al presente Appalto Specifico, secondo le disposizioni del Bando Istitutivo e del presente Capitolato d'Oneri.

L'offerta deve essere presentata esclusivamente mediante il Sistema, attraverso la trasmissione telematica dei documenti elettronici richiesti, sottoscritti digitalmente secondo le modalità stabilite dalla documentazione di gara e dalle regole tecniche della piattaforma.

La data e l'ora di ricezione dell'offerta sono determinate esclusivamente sulla base delle registrazioni temporali del Sistema, secondo quanto previsto dal paragrafo 2.1 e seguenti del Capitolato d'Oneri del Bando Istitutivo.

Malfunzionamento del Sistema

In caso di mancato funzionamento o malfunzionamento del Sistema, non imputabile all'operatore economico e tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la Stazione Appaltante adotta, nel rispetto degli articoli 25, comma 2, e 92, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, le misure necessarie ad assicurare la regolarità della procedura e la parità di trattamento dei concorrenti.

A tal fine, la Stazione Appaltante valuta la sospensione del termine di presentazione delle offerte per il periodo strettamente necessario al ripristino del regolare funzionamento del Sistema e la conseguente proroga del termine, in misura adeguata e proporzionale alla durata, alla gravità e al momento di verificazione del malfunzionamento.

Le eventuali sospensioni, proroghe o riaperture dei termini sono comunicate tempestivamente attraverso il Sistema e il sito istituzionale della Stazione Appaltante, con indicazione delle relative motivazioni e della nuova scadenza, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dalla disciplina del Bando Istitutivo.

Qualora il malfunzionamento renda necessaria una proroga o riapertura dei termini superiore a 48 ore, la Stazione Appaltante provvede altresì agli adempimenti formali di rettifica degli atti dell'Appalto Specifico eventualmente richiesti, assicurandone adeguata pubblicità.

Qualora la sospensione, la proroga o la riapertura dei termini non risultino idonee a garantire la parità di trattamento dei concorrenti o la segretezza delle offerte, la Stazione Appaltante valuta la necessità di riedire la procedura.

Resta ferma la possibilità di adottare le predette misure anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare con certezza la causa del malfunzionamento.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Capitolato, trovano applicazione le disposizioni del Capitolato d'Oneri del Bando Istitutivo e le regole operative del Sistema.

2.1 Modalità di arrotondamento del Sistema

Nei casi in cui si renda necessario l'arrotondamento delle cifre decimali calcolate dal Sistema, si applicano le seguenti modalità:

- arrotondamento per difetto quando la prima cifra decimale da eliminare è compresa tra 0 e 4;
- arrotondamento per eccesso quando la prima cifra decimale da eliminare è compresa tra 5 e 9.

Restano ferme le specifiche regole di formulazione dell'offerta economica e di determinazione dei punteggi previste dalla documentazione dell'Appalto Specifico, che dovranno risultare coerenti con le funzionalità della piattaforma.

2.2 Gestore del Sistema

Consip S.p.A., in qualità di gestore del Sistema sul quale si svolge la presente procedura, si avvale del supporto operativo dell'Amministratore di Sistema, individuato secondo quanto previsto dalla documentazione del Bando Istitutivo.

L'Amministratore di Sistema è incaricato della conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento della piattaforma, del monitoraggio dei principali parametri operativi e della segnalazione delle eventuali anomalie.

L'Amministratore di Sistema assicura altresì, nell'ambito delle proprie competenze, la sicurezza logica e applicativa della piattaforma e l'adozione delle misure tecniche e organizzative necessarie al rispetto della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, incluso il Regolamento (UE) 2016/679.

La Stazione Appaltante potrà avvalersi del supporto tecnico dell'Amministratore di Sistema per le attività connesse alla gestione telematica dell'Appalto Specifico.

Per la disciplina delle responsabilità, delle regole tecniche di utilizzo e dei casi di mancato utilizzo o malfunzionamento del Sistema, si rinvia al paragrafo 2 del Capitolato d'Oneri del Bando Istitutivo dello SDAPA ID 2681.

3. DOCUMENTAZIONE DELL'APPALTO SPECIFICO, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

3.1 Documenti dell'Appalto Specifico

La documentazione della presente procedura comprende:

a) Documentazione amministrativa e di gara

- Lettera di invito generata dal Sistema;
- Disciplinare dell'Appalto Specifico;
- Dichiarazione aggiuntiva;
- Modello di dichiarazione relativo all'avvalimento del concorrente e dell'impresa ausiliaria;
- Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), reso disponibile mediante il relativo file *Request.xml*, sulla base del quale gli operatori economici compilano il corrispondente *Response.xml*;
- Schema di Accordo Quadro e relativi allegati contrattuali;
- Patto di Intergità;
- Foglio di calcolo per la riduzione delle cauzioni;
- DUVRI
- Progetto della fornitura e dei servizi connessi e relativi elaborati, secondo quanto previsto dalla documentazione di gara.

b) Documentazione tecnica da consultare

- **Capitolato Speciale d'Appalto** – Accordo Quadro per la fornitura di beni e servizi ICT a favore degli Enti, Distaccamenti, Reparti e Comandi (EDRC) della Difesa;
    - **Allegato A** – Cisco Global Price List (GPL) con mapping dei codici e prezzi di riferimento;

- **Allegato B** – Dettaglio Lotti;
- **Allegato C** – Sottofamiglie dei Lotti;
- **Allegato D** - Modulo di presentazione dell'offerta economica.

La documentazione tecnica individua il perimetro delle forniture e dei servizi acquisibili, la suddivisione in lotti e sottofamiglie, le caratteristiche tecniche e prestazionali richieste, i criteri di riconducibilità dei prodotti al catalogo di riferimento, le condizioni di aggiornamento tecnologico e le modalità di formulazione delle offerte economiche.

d) Documentazione e regole del Sistema Dinamico di Acquisizione

- Bando Istitutivo del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni – ID 2681;
- Capitolato d'Oneri e Capitolato Tecnico del Bando Istitutivo, comprensivi delle relative appendici, integrazioni e aggiornamenti applicabili;
- Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, pubblicate sul sito **www.acquistinretepa.it**.

La predetta documentazione del Bando Istitutivo costituisce parte integrante e sostanziale della disciplina della presente procedura, anche se non materialmente allegata, nei limiti della sua applicabilità all'Appalto Specifico.

L'interpretazione coordinata dei documenti di gara e contrattuali avviene nel rispetto della normativa applicabile, delle regole del Sistema Dinamico di Acquisizione e dell'ordine di prevalenza stabilito dall'articolo 5 del Capitolato Speciale d'Appalto, fermo restando quanto eventualmente previsto dallo Schema di Accordo Quadro.

La documentazione ufficiale della procedura è resa disponibile in formato elettronico attraverso il Sistema, nell'area riservata agli operatori economici invitati, secondo le modalità previste dal Bando Istitutivo e dalla normativa vigente.

Ove siano rese disponibili versioni firmate digitalmente e corrispondenti copie di consultazione prive di sottoscrizione, in caso di discordanza prevale la versione ufficiale firmata digitalmente.

Eventuali rettifiche, integrazioni o aggiornamenti della documentazione di gara sono comunicati e resi disponibili mediante il Sistema, nel rispetto delle disposizioni vigenti e delle regole dell'Appalto Specifico.

3.2 Chiarimenti relativi all'Appalto Specifico

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare **almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte**, esclusivamente attraverso l'apposita sezione del Sistema dedicata alle richieste di chiarimenti relative all'Appalto Specifico.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate in lingua italiana e individuare con sufficiente precisione il documento, il paragrafo, l'articolo o l'allegato cui si riferisce il quesito, al fine di consentire una puntuale istruttoria da parte della Stazione Appaltante.

Ai sensi dell'articolo 88, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono rese disponibili **almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte**, mediante pubblicazione in forma anonima dei quesiti e delle relative risposte attraverso il Sistema e secondo le ulteriori modalità di comunicazione e

pubblicità previste dalla normativa vigente.

Nel caso in cui ricorrano i presupposti normativi per la riduzione del termine di presentazione delle offerte, si applica il corrispondente termine di quattro giorni previsto dall'articolo 88, comma 3, del Codice.

La Stazione Appaltante assicura che i chiarimenti di interesse generale siano resi conoscibili a tutti gli operatori economici invitati, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione.

Le risposte ai quesiti hanno esclusivamente funzione interpretativa ed esplicativa delle disposizioni della documentazione di gara e non possono introdurre modifiche sostanziali delle condizioni di partecipazione, delle specifiche tecniche, dei criteri di aggiudicazione o delle condizioni contrattuali.

Qualora, a seguito delle richieste di chiarimenti, emerga la necessità di modificare o integrare la documentazione di gara, la Stazione Appaltante provvede mediante apposita rettifica, assicurando, ove necessario, il conseguente adeguamento dei termini per la presentazione delle offerte.

Gli operatori economici sono tenuti a consultare periodicamente l'area del Sistema dedicata alla presente procedura, al fine di prendere conoscenza delle risposte ai quesiti e delle eventuali comunicazioni, rettifiche o integrazioni pubblicate.

Non sono prese in considerazione, ai fini della disciplina dei chiarimenti di gara, le richieste trasmesse con modalità diverse da quelle sopra indicate.

3.3 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori economici sono effettuati nel rispetto dell'articolo 29 del D.Lgs. n. 36/2023 e delle disposizioni del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, mediante il Sistema e, per quanto non previsto dallo stesso, attraverso il domicilio digitale risultante dagli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater del medesimo decreto.

Per gli operatori economici transfrontalieri, le comunicazioni possono essere effettuate mediante indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, conforme alla disciplina europea applicabile.

Le comunicazioni trasmesse mediante il Sistema sono rese disponibili nell'apposita area riservata denominata "Comunicazioni". È onere dell'operatore economico assicurare la corretta gestione della propria utenza e prendere tempestivamente visione delle comunicazioni ricevute.

In caso di partecipazione mediante raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, GEIE o aggregazione di imprese aderenti a un contratto di rete, anche non ancora formalmente costituiti, gli operatori economici eleggono domicilio digitale presso il mandatario o capofila ai fini della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d), del D.Lgs. n. 36/2023, la comunicazione recapitata al consorzio secondo le modalità sopra indicate si intende validamente resa alle consorziate interessate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'operatore economico concorrente si intende validamente resa anche agli operatori economici ausiliari.

Resta ferma l'applicazione delle specifiche disposizioni del Codice in materia di comunicazione dei provvedimenti di esclusione, aggiudicazione, mancata aggiudicazione e stipula dell'Accordo Quadro, nonché degli obblighi di pubblicità e accessibilità degli atti di gara.

4. OGGETTO DELLA PRESENTE PROCEDURA, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

La presente procedura è finalizzata alla conclusione di un **Accordo Quadro per la fornitura di beni e servizi ICT a favore degli Enti, Distaccamenti, Reparti e Comandi (EDRC) della Difesa**, nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni – ID 2681.

L'Accordo Quadro, ai sensi degli articoli 32, comma 15, e 59 del D.Lgs. n. 36/2023, disciplina le condizioni generali, tecniche ed economiche per l'acquisizione di apparati hardware, piattaforme software, sistemi operativi, licenze, moduli, interfacce, componenti ottici, accessori, servizi di supporto e manutenzione e servizi professionali, destinati al mantenimento, alla sostituzione compatibile, all'ammodernamento, al potenziamento e all'evoluzione delle infrastrutture ICT esistenti della Difesa.

Le prestazioni acquisibili sono esclusivamente quelle riconducibili ai domini funzionali, alle famiglie tecnologiche e alle sottofamiglie individuati nel Capitolato Speciale d'Appalto e nei relativi Allegati Tecnici, nel rispetto delle specifiche tecniche, dei requisiti di interoperabilità, compatibilità, sicurezza e supportabilità, nonché del principio di equivalenza.

L'Accordo Quadro è suddiviso in **6 (sei) lotti funzionali**, individuati sulla base dell'omogeneità tecnologica e prestazionale delle forniture, della specializzazione dei mercati di riferimento e delle esigenze di interoperabilità e gestione delle infrastrutture ICT della Difesa.

La suddivisione in lotti è finalizzata a favorire la partecipazione degli operatori economici specializzati nei diversi ambiti tecnologici, anche mediante le forme associative consentite dalla normativa vigente, preservando al contempo l'unitarietà tecnica e gestionale delle forniture ricomprese in ciascun lotto.

L'importo massimo complessivo stimato dell'Accordo Quadroè pari a **€ 260.000.000,00 (duecentosessantamilioni/00), al netto dell'IVA**, ferma restando l'applicazione dell'eventuale regime di esenzione nei casi e alle condizioni previsti dalla normativa vigente.

L'Accordo Quadro è articolato come segue:

Lotto	Oggetto	CPV	Codice Ateco	Importo massimo (€)
1	Enterprise Networking (EN)	**32420000-3** Apparecchiature di rete	**46.50.20** Commercio all'ingrosso di apparecchiature per telecomunicazioni	56.000.000,00
2	Data Center (DC)	**48820000-2** Server	**46.50.10** Commercio all'ingrosso di computer, unità periferiche e software	26.000.000,00
3	Collaboration (COLL)	**32232000-8** Apparati e sistemi di videoconferenza	**46.50.20** Commercio all'ingrosso di apparecchiature per telecomunicazioni	16.000.000,00
4	Security (SEC)	**48730000-4** Pacchetti software di sicurezza	**46.50.10** Commercio all'ingrosso di computer, unità periferiche e software	86.000.000,00

Lotto	Oggetto	CPV	Codice Ateco	Importo massimo (€)
5	Internet Infrastructure (II)	**32581000-9** Apparecchiature di trasmissione dati	**46.50.20** Commercio all'ingrosso di apparecchiature per telecomunicazioni	41.000.000,00
6	Licensing, Supporto e Manutenzione (LIC)	**50300000-8** Servizi di riparazione, manutenzione e servizi affini	**62.20.10** Attività di consulenza informatica	35.000.000,00
Totale Accordo Quadro				**260.000.000,00**

Gli importi indicati per ciascun lotto costituiscono il limite massimo di spesa attivabile mediante i successivi Ordinativi di Fornitura e non rappresentano corrispettivi garantiti, quantitativi minimi di acquisto o importi soggetti a ribasso percentuale diretto.

L'aggiudicazione avviene distintamente per ciascun lotto mediante il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'articolo 108, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 36/2023, determinato secondo il sistema di sconti percentuali per sottofamiglia e dei relativi criteri di ponderazione economica previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Le condizioni economiche offerte dall'aggiudicatario sono applicate ai prodotti e ai servizi ordinati secondo le modalità previste dalla documentazione di gara, utilizzando la Global Price List (GPL) di riferimento e le percentuali di sconto contrattualmente stabilite.

L'offerta economica non comporta la riduzione del valore massimo spendibile del lotto, ma determina le condizioni di prezzo applicabili alle successive acquisizioni.

Per ciascun lotto viene individuato un aggiudicatario, fermo restando il **limite massimo di tre lotti aggiudicabili al medesimo concorrente** e l'applicazione del criterio di attribuzione previsto dalla documentazione di gara **(le modalità sono successivamente esplicitate secondo il** Valore Economico di Attribuzione del Lotto (VEAL)).

Le acquisizioni saranno effettuate mediante specifici Ordinativi di Fornitura emessi dai Punti Ordinanti previamente individuati e autorizzati dalla Stazione Appaltante, nei limiti del plafond disponibile, delle condizioni contrattuali e delle esigenze tecniche e finanziarie effettivamente rappresentate.

L'Accordo Quadro non comporta alcun obbligo per l'Amministrazione di esaurimento dei relativi importi, né attribuisce agli aggiudicatari alcun diritto all'affidamento di quantitativi minimi.

Finanziamento

L'Accordo Quadro è destinato al soddisfacimento delle esigenze acquisitive ricomprese nella programmazione 2027–2030 e, dipendentemente dalla data di approvazione del decreto, anche per i successivi esercizi finanziari ricompresi nei 48 mesi di validità.

L'emissione dei singoli Ordinativi di Fornitura è subordinata alla sussistenza delle necessarie disponibilità finanziarie, alle autorizzazioni previste dalle procedure interne dell'Amministrazione e al rispetto delle competenze dei relativi organi programmatori, tecnici e amministrativi.

La gestione delle esigenze acquisitive e dei relativi plafond avviene secondo le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto e dalla lettera di mandato del VI Reparto dello Stato Maggiore della

Difesa.

4.1 DURATA

L'Accordo Quadro ha una durata massima di **48 (quarantotto) mesi**, decorrenti dalla data di efficacia dello stesso, individuata secondo le condizioni stabilite nello Schema di Accordo Quadro e nel rispetto degli adempimenti di approvazione e controllo eventualmente prescritti.

Durante il periodo di validità dell'Accordo Quadro, i Punti Ordinanti autorizzati potranno emettere specifici Ordinativi di Fornitura, entro i limiti dei rispettivi plafond e alle condizioni tecniche ed economiche previste dalla documentazione contrattuale.

La durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, i termini di consegna e le eventuali attività di installazione, configurazione, messa in esercizio, supporto e manutenzione sono disciplinati dal Capitolato Speciale d'Appalto e dagli Ordinativi medesimi, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'Accordo Quadro.

La scadenza dell'Accordo Quadro preclude l'emissione di nuovi Ordinativi di Fornitura, fermo restando il completamento delle prestazioni legittimamente affidate durante la sua vigenza, nei termini e alle condizioni contrattualmente stabiliti.

4.2 REVISIONE DEI PREZZI

La determinazione dei prezzi delle forniture e dei servizi oggetto dell'Accordo Quadro avviene secondo il meccanismo economico stabilito dal Capitolato Speciale d'Appalto, mediante applicazione delle percentuali di sconto contrattuali alla Global Price List (GPL) vigente alla data di emissione del singolo Ordinativo di Fornitura.

Le percentuali di sconto offerte dall'aggiudicatario restano fisse e invariabili per l'intera durata dell'Accordo Quadro.

Gli aggiornamenti della GPL sono applicabili esclusivamente agli Ordinativi di Fornitura successivi alla data di efficacia del listino aggiornato, previa verifica e validazione secondo le procedure previste dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Il prezzo determinato per ciascun Ordinativo di Fornitura resta fisso per la relativa esecuzione, fatti salvi i casi e le condizioni di revisione dei prezzi applicabili ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'Allegato II.2-bis al medesimo decreto.

La variazione della GPL e la revisione dei prezzi costituiscono meccanismi distinti. Non è ammessa la duplicazione di adeguamenti economici riferiti alla medesima componente di costo o alla medesima variazione economica.

Ogni eventuale revisione deve essere adeguatamente documentata, verificabile e tracciata, con evidenza della componente economica interessata, dell'indice utilizzato, del periodo di riferimento e del calcolo effettuato.

Restano ferme le disposizioni relative all'applicazione della revisione dei prezzi ai contratti di subappalto e ai subcontratti, ove ricorrano i relativi presupposti.

4.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE

Il valore massimo complessivo dell'Accordo Quadro è stabilito in **€ 260.000.000,00, al netto dell'IVA**, ripartito tra i sei lotti secondo gli importi indicati al precedente paragrafo 4.

Tale importo costituisce il **limite massimo complessivo di spesa dell'Accordo Quadro**, senza previsione di ulteriori opzioni economiche, rinnovi, proroghe opzionali, incrementi quantitativi ai sensi dell'articolo 120, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023, né affidamenti aggiuntivi preventivamente riservati.

Le eventuali modifiche dell'Accordo Quadro e dei contratti discendenti sono ammesse esclusivamente nei casi e alle condizioni previsti dall'articolo 120 del D.Lgs. n. 36/2023, previa specifica istruttoria tecnico-amministrativa e nel rispetto del perimetro contrattuale, della natura generale dell'affidamento e dei massimali di spesa stabiliti per ciascun lotto.

L'aggiornamento tecnologico dei prodotti, delle versioni, delle release, delle licenze e dei relativi codici commerciali è disciplinato dal Capitolato Speciale d'Appalto e dai relativi allegati tecnici e può avvenire esclusivamente entro i domini funzionali e le famiglie tecnologiche originariamente individuati, senza introdurre prestazioni sostanzialmente estranee all'oggetto dell'affidamento.

La mera inclusione di un prodotto nella Global Price List (GPL) del produttore non costituisce titolo sufficiente per la sua acquisizione nell'ambito dell'Accordo Quadro. Ogni aggiornamento è subordinato alla preventiva verifica della riconducibilità al perimetro contrattuale e all'autorizzazione della Stazione Appaltante, secondo le modalità stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Resta fermo che le eventuali modifiche consentite dalla normativa vigente, nonché gli aggiornamenti economici e le revisioni dei prezzi applicabili, dovranno essere gestiti nel rispetto del limite massimo complessivo di spesa dell'Accordo Quadro e dei massimali dei singoli lotti, senza determinare incrementi delle disponibilità contrattuali originariamente stabilite.

5. INVITO

Possono partecipare al presente Appalto Specifico esclusivamente gli operatori economici che, alla data di trasmissione della lettera di invito, risultino ammessi da Consip S.p.A. alle categorie merceologiche del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni – ID 2681, pertinenti ai lotti oggetto della procedura, e abbiano ricevuto il relativo invito mediante il Sistema.

La Stazione Appaltante invita tutti gli operatori economici ammessi alle pertinenti categorie merceologiche, secondo le modalità previste dal Bando Istitutivo e nel rispetto dell'articolo 32 del D.Lgs. n. 36/2023.

Gli operatori economici invitati devono essere in possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione previsti dalla normativa vigente e dal successivo paragrafo 7 del presente Capitolato d'Oneri.

Gli operatori economici invitati che non possiedano autonomamente la totalità dei requisiti speciali richiesti possono partecipare nelle forme associative consentite dalla normativa vigente ovvero ricorrere all'istituto dell'avvalimento, nei limiti e secondo le condizioni stabilite nei successivi paragrafi, fermo restando il rispetto delle regole di ammissione al Sistema Dinamico.

Ciascun operatore economico può presentare offerta per uno o più dei sei lotti oggetto dell'Appalto Specifico, secondo le modalità previste dalla documentazione di gara, fermo restando il limite massimo di tre lotti aggiudicabili al medesimo concorrente e il relativo criterio di attribuzione.

La lettera di invito e l'intera documentazione della procedura sono rese disponibili agli operatori economici invitati nell'apposita area riservata del Sistema, accessibile all'indirizzo **www.acquistinretepa.it**.

Le offerte devono essere presentate esclusivamente attraverso il Sistema, secondo le modalità indicate nel presente Capitolato d'Oneri e nella lettera di invito, **entro il termine ivi stabilito, non inferiore a venti giorni dalla data di trasmissione dell'invito**, ai sensi dell'articolo 32, comma 3, lettera b), del D.Lgs. n. 36/2023.

La Stazione Appaltante assicura che il termine concesso sia adeguato alla natura, al valore e alla complessità delle prestazioni oggetto dell'affidamento, nonché alle modalità di predisposizione delle offerte economiche previste dalla documentazione di gara.

6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONSORTILE E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare al presente Appalto Specifico in forma singola o associata, secondo le disposizioni degli articoli 65, 67 e 68 del D.Lgs. n. 36/2023 e nel rispetto delle condizioni previste dal Bando Istitutivo del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni – ID 2681.

La partecipazione è consentita agli operatori economici ammessi alle pertinenti categorie merceologiche del Sistema Dinamico e invitati dalla Stazione Appaltante, secondo le regole del relativo Bando Istitutivo.

Partecipazione in forma singola e associata

Gli operatori economici possono partecipare individualmente ovvero mediante raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ordinari, consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili, aggregazioni di imprese di rete e gruppi europei di interesse economico (GEIE), secondo le condizioni previste dal Codice e dalla disciplina dello SDAPA.

Nel caso di Appalto Specifico comprendente più categorie merceologiche di ammissione, l'operatore economico singolo deve essere ammesso a tutte le categorie richieste per il lotto al quale intende concorrere.

Per i soggetti partecipanti in forma associata, l'ammissione alle pertinenti categorie deve risultare conforme alle regole del Bando Istitutivo, anche mediante ammissioni disgiunte nei casi consentiti.

I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari indicano in sede di offerta i rispettivi componenti, il mandatario o capofila e le parti delle prestazioni che ciascuno si impegna a eseguire.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d), del Codice indicano le consorziate per le quali concorrono e quelle eventualmente designate quali esecutrici, secondo la disciplina dell'articolo 67.

Restano ferme le disposizioni relative al possesso dei requisiti generali e speciali, all'avvalimento e alla partecipazione in forma associata previste dai successivi paragrafi.

Partecipazioni plurime e unicità del centro decisionale

Le situazioni di partecipazione plurima al medesimo lotto, da parte di operatori economici in forma singola o associata, sono valutate secondo quanto previsto dagli articoli 67, 68 e 95, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 36/2023.

L'eventuale esclusione è subordinata all'accertamento dei relativi presupposti normativi, previa instaurazione del contraddittorio nei casi previsti dalla legge.

La mera appartenenza al medesimo gruppo societario, ovvero la sussistenza di rapporti di controllo o collegamento, non costituisce di per sé causa automatica di esclusione dalla partecipazione alla procedura.

Partecipazione a più lotti e limite massimo di aggiudicazione

La presente procedura è articolata in sei lotti funzionali.

Ciascun concorrente può presentare offerta per uno, più o tutti i sei lotti, purché in possesso dei requisiti richiesti per ciascuno di essi.

Non è prevista alcuna limitazione al numero massimo di lotti per i quali è consentita la partecipazione.

Ai sensi dell'articolo 58, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, al medesimo concorrente possono essere aggiudicati **fino a un massimo di tre lotti**.

La predetta limitazione è estesa, ai sensi della medesima disposizione, anche a più concorrenti che versino in situazioni di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile, nonché alle società appartenenti al medesimo gruppo societario in forza di tali rapporti.

Ai fini dell'applicazione del limite di aggiudicazione, i concorrenti riconducibili al medesimo perimetro di controllo o collegamento societario sono considerati unitariamente, ancorché dotati di distinta personalità giuridica e abbiano presentato offerte autonome.

Pertanto, **il numero complessivo dei lotti aggiudicabili a società appartenenti al medesimo gruppo, ovvero tra loro controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile, non può essere superiore a tre (le modalità sono successivamente esplicitate secondo il** Valore Economico di Attribuzione del Lotto (VEAL)).

La limitazione risponde alle caratteristiche e alla rilevanza strategica dell'affidamento, concernente infrastrutture ICT destinate a garantire la continuità operativa, la sicurezza e l'interoperabilità dei sistemi della Difesa.

Essa è finalizzata a favorire un'effettiva diversificazione degli operatori economici aggiudicatari, ridurre il rischio di concentrazione delle capacità di approvvigionamento e supporto, contenere le dipendenze operative e contrattuali da un unico gruppo imprenditoriale e rafforzare la resilienza complessiva del sistema di acquisizione e manutenzione delle infrastrutture tecnologiche.

L'estensione del limite di aggiudicazione non comporta alcuna limitazione alla presentazione delle offerte da parte delle società interessate, né costituisce autonoma causa di esclusione dalla procedura, operando esclusivamente nella fase di individuazione degli aggiudicatari dei singoli lotti.

Individuazione dei rapporti di controllo o collegamento

Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, assumono rilevanza i rapporti di controllo e collegamento individuati dall'articolo 2359 del Codice civile, compresi quelli esercitati indirettamente attraverso società controllate o interposte persone nei casi previsti dalla medesima disposizione.

La mera sussistenza di rapporti commerciali, distributivi, di partnership tecnologica o di ordinaria collaborazione contrattuale non determina, di per sé, l'applicazione del vincolo esteso, in assenza delle condizioni previste dall'articolo 2359 del Codice civile.

Ciascun concorrente è tenuto a dichiarare, mediante la documentazione amministrativa richiesta dalla Stazione Appaltante, l'eventuale sussistenza di rapporti di controllo o collegamento con altri operatori economici partecipanti alla procedura, indicando gli elementi necessari alla relativa verifica.

La Stazione Appaltante può richiedere idonea documentazione societaria, inclusi gli assetti partecipativi, i diritti di voto e le informazioni relative alle società controllanti, controllate o collegate, limitatamente a quanto necessario all'accertamento delle condizioni rilevanti ai fini del vincolo.

Le situazioni societarie sono verificate con riferimento alla scadenza del termine di presentazione delle offerte e nuovamente considerate in sede di aggiudicazione. Eventuali variazioni intervenute durante la procedura devono essere tempestivamente comunicate alla Stazione Appaltante.

Applicazione del criterio di attribuzione dei lotti

Per ciascun lotto è formata una distinta graduatoria secondo il criterio del minor prezzo e il sistema di valutazione economica disciplinati dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Qualora un concorrente, ovvero più concorrenti riconducibili al medesimo gruppo societario o tra loro controllati o collegati, risultino complessivamente in posizione utile per l'aggiudicazione di più di tre lotti, l'individuazione dei lotti da attribuire avviene applicando il criterio oggettivo e predeterminato del Valore Economico di Attribuzione del Lotto (VEAL).

Per ciascun lotto interessato il VEAL è determinato secondo la formula:

$$\mathbf{VEAL_i = V_i \times S_i}$$

dove:

- V_i è il valore massimo del lotto i, al netto dell'IVA;
- S_i è il punteggio P conseguito dal concorrente nel lotto i, espresso in forma decimale.

I tre lotti che presentano il maggiore VEAL sono attribuiti ai rispettivi concorrenti, anche quando appartenenti al medesimo gruppo societario, nei limiti della capienza massima complessiva di tre aggiudicazioni.

Per gli ulteriori lotti nei quali i medesimi concorrenti risultino utilmente collocati, si procede allo scorrimento delle rispettive graduatorie, ferma restando l'applicazione del medesimo limite nei confronti degli operatori successivamente individuati.

Il procedimento è reiterato fino all'individuazione degli aggiudicatari, nel rispetto delle graduatorie, del limite massimo di aggiudicazione e delle condizioni stabilite dalla documentazione di gara.

Qualora due o più lotti presentino un identico VEAL, prevale il lotto avente il maggiore valore massimo. In caso di ulteriore parità prevale quello nel quale sia stato conseguito il maggiore punteggio economico P.

L'applicazione del criterio VEAL non modifica le graduatorie dei singoli lotti, le percentuali di sconto offerte o i valori massimi contrattuali.

Partecipazione mediante raggruppamenti, consorzi e aggregazioni

L'applicazione del limite massimo di aggiudicazione ai concorrenti costituiti in forma associata deve tenere conto della composizione effettiva delle rispettive compagini e dei rapporti di controllo o collegamento esistenti tra i soggetti che vi partecipano.

In particolare, la Stazione Appaltante verifica le eventuali partecipazioni riconducibili ai medesimi operatori economici o gruppi societari, considerando il ruolo assunto dalle imprese partecipanti, le prestazioni di rispettiva competenza e, per i consorzi, l'individuazione delle consorziate esecutrici.

L'eventuale applicazione del vincolo esteso alle diverse forme associative è effettuata secondo criteri oggettivi, trasparenti e proporzionati, previamente individuati nella documentazione di gara, evitando estensioni automatiche fondate su rapporti societari o partecipazioni che non risultino pertinenti ai fini della limitazione prevista dall'articolo 58 del Codice.

Aggregazioni di imprese aderenti a un contratto di rete

Alle aggregazioni di imprese aderenti a un contratto di rete di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g), del Codice si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per i raggruppamenti temporanei.

Quando la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica, la partecipazione avviene mediante l'organo comune, ove in possesso dei requisiti richiesti.

Quando la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica, la partecipazione avviene nei limiti dei poteri conferiti dal contratto di rete.

Quando la rete è priva di organo comune, oppure l'organo comune è privo dei poteri o dei requisiti necessari, la partecipazione avviene mediante raggruppamento temporaneo costituito o costituendo.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alla procedura deve risultare coerente con le finalità e il programma comune del contratto di rete.

Ulteriori condizioni

È ammessa la partecipazione di consorzi a raggruppamenti temporanei nei casi e alle condizioni previsti dal Codice.

Gli operatori economici sottoposti a procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza possono partecipare nei casi e nei limiti stabiliti dalla normativa applicabile.

Le eventuali modifiche soggettive dei raggruppamenti e dei consorzi sono disciplinate dagli articoli 68 e 97 del D.Lgs. n. 36/2023.

Restano ferme le ulteriori disposizioni del Bando Istitutivo dello SDAPA ID 2681 e del presente Capitolato d'Oneri in materia di requisiti, avvalimento, documentazione amministrativa e condizioni di partecipazione.

7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE IN RELAZIONE ALLE CATEGORIE MERCEOLOGICHE DI AMMISSIONE OGGETTO DELL'APPALTO SPECIFICO

7.1 Requisiti di partecipazione

I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti generali e speciali previsti dal D.Lgs. n. 36/2023, nonché dei requisiti e delle condizioni di ammissione stabiliti dai paragrafi 3.2 e 5.5 del Capitolato d'Oneri del Bando Istitutivo del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni – ID 2681.

La partecipazione al presente Appalto Specifico è subordinata alla preventiva ammissione alle categorie merceologiche pertinenti ai lotti per i quali viene presentata offerta, secondo le regole del Bando Istitutivo.

Restano fermi i requisiti di partecipazione specificamente individuati nel presente paragrafo, nel rispetto dei principi di attinenza, proporzionalità, parità di trattamento e massima partecipazione.

7.1.1 Requisiti di ordine generale e altre cause di esclusione

I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dagli articoli 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023, nonché dal Capitolato d'Oneri del Bando Istitutivo dello SDAPA.

Le circostanze previste dall'articolo 94 del Codice costituiscono cause di esclusione automatica, secondo le condizioni stabilite dalla medesima disposizione.

La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata dalla Stazione Appaltante previa valutazione degli elementi rilevanti e instaurazione del contraddittorio con l'operatore economico, secondo la disciplina applicabile.

La verifica del possesso dei requisiti di ordine generale è effettuata dalla Stazione Appaltante mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) e gli ulteriori strumenti previsti dagli articoli 24 e 99 del Codice.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d), i requisiti generali devono essere posseduti dai soggetti individuati dall'articolo 67 del Codice, compresi le consorziate esecutrici e i soggetti che prestano i requisiti, nei casi previsti.

Misure di affidabilità (self-cleaning)

L'operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice può dimostrare, nei casi consentiti dalla legge, di avere adottato misure idonee a comprovare la propria affidabilità, secondo quanto previsto dall'articolo 96 del D.Lgs. n. 36/2023.

A tal fine, l'operatore economico dichiara le eventuali circostanze rilevanti nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), indicando le misure adottate oppure le ragioni che ne abbiano temporaneamente impedito l'adozione, nei limiti consentiti dalla normativa.

La Stazione Appaltante valuta l'idoneità e la tempestività delle misure adottate, tenendo conto delle caratteristiche dei fatti contestati, della loro gravità, delle circostanze concrete e della capacità delle misure di prevenire il ripetersi di comportamenti illeciti.

Nel caso di raggruppamenti e consorzi, l'eventuale sostituzione o estromissione di un componente interessato da cause di esclusione è valutata secondo quanto previsto dall'articolo 97 del Codice.

Ulteriori cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici nei confronti dei quali ricorrano le ulteriori cause di esclusione previste dalla normativa vigente, compresa la violazione del divieto di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, ove ne ricorrano i presupposti.

Restano ferme le disposizioni applicabili in materia di prevenzione delle infiltrazioni mafiose e, qualora adottati e richiamati nella documentazione di gara, gli obblighi derivanti da protocolli di legalità e patti di integrità.

7.1.2 Requisiti di ordine speciale

I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità economica e finanziaria previsti dal paragrafo 3.2 del Capitolato d'Oneri del Bando Istitutivo del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni – ID 2681, con riferimento alle categorie merceologiche interessate dal presente Appalto Specifico.

Requisiti di idoneità professionale

È richiesta l'iscrizione nel Registro delle Imprese, nell'Albo delle Imprese artigiane o nel pertinente registro professionale, per attività coerenti con le prestazioni oggetto dell'affidamento, secondo le condizioni previste dal Bando Istitutivo e dall'articolo 100, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023.

Per gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea si applicano le disposizioni relative ai registri professionali o commerciali di cui all'Allegato II.11 del Codice.

Requisiti di capacità economica e finanziaria

Ai fini della partecipazione al presente Appalto Specifico è richiesto il possesso del requisito di fatturato globale previsto dal Capitolato d'Oneri del Bando Istitutivo dello SDAPA ID 2681, secondo le relative modalità di determinazione e comprova.

Il requisito è riferito alle pertinenti categorie merceologiche di ammissione e individuato per ciascun lotto, nel rispetto delle tabelle di corrispondenza e delle condizioni stabilite dal Bando Istitutivo.

Il fatturato globale deve essere maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni solari precedenti a quello di trasmissione della lettera di invito, secondo quanto previsto dalla documentazione istitutiva dello SDAPA.

Per ciascun lotto e per ciascuna categoria merceologica interessata, gli importi minimi richiesti sono specificati nella tabella dei requisiti economico-finanziari della presente procedura.

Lotto	Categoria merceologica di ammissione SDAPA	FATTURATO GLOBALE
1 – Enterprise Networking	Sicurezza informatica	€ 8.400.000,00
2 – Data Center	Server	€ 3.900.000,00
3 – Collaboration	Infrastrutture ICT	€ 2.400.000,00
4 – Security	Sicurezza informatica	€ 12.900.000,00
5 – Internet Infrastructure	Apparati di rete	€ 6.150.000,00
6 – Licensing, Supporto e Manutenzione	Servizi di manutenzione, assistenza tecnica e gestione	€ 5.250.000,00

I predetti requisiti sono determinati secondo le modalità previste dal paragrafo 3.2 del Capitolato d'Oneri istitutivo dello SDAPA ICT – ID 2681, avuto riguardo alla durata quadriennale dell'Accordo Quadro e al valore massimo di ciascun lotto.

Il requisito è riferito al fatturato globale dell'operatore economico, e non esclusivamente al fatturato maturato nel settore merceologico oggetto dell'affidamento.

Per la partecipazione in forma associata, per l'avvalimento e per l'eventuale partecipazione a più lotti trovano applicazione le disposizioni del Codice dei contratti pubblici e della documentazione istitutiva dello SDAPA, come specificate nel presente disciplinare.

Ulteriori requisiti di capacità tecnica e professionale

La Stazione Appaltante non prevede ulteriori requisiti di capacità tecnica e professionale rispetto a quelli eventualmente prescritti dalla disciplina istitutiva del Sistema Dinamico di Acquisizione.

Non è pertanto richiesto, quale autonomo requisito speciale di partecipazione al presente Appalto Specifico, l'avvenuto svolgimento di contratti analoghi per importi minimi predeterminati.

Restano fermi gli obblighi tecnici, funzionali, prestazionali, di interoperabilità, sicurezza, garanzia, manutenzione e supportabilità stabiliti dal Capitolato Speciale d'Appalto e dai relativi allegati, il cui rispetto è richiesto secondo le modalità previste dalla documentazione di gara e durante l'esecuzione contrattuale.

Il possesso dei requisiti dichiarati è verificato dalla Stazione Appaltante mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE), secondo le disposizioni del Codice e le regole applicabili del Bando Istitutivo.

7.2 Partecipazione a più lotti

Ciascun concorrente può presentare offerta per uno, più o tutti i sei lotti oggetto del presente Appalto Specifico, nel rispetto delle condizioni di ammissione e dei requisiti stabiliti per ciascun lotto.

Il possesso dei requisiti di partecipazione è verificato con riferimento a ogni lotto per il quale viene presentata offerta e alle corrispondenti categorie merceologiche dello SDAPA.

Qualora il concorrente partecipi a più lotti, i requisiti economico-finanziari sono verificati secondo le regole del Bando Istitutivo e le specifiche soglie indicate al precedente paragrafo 7.1.2.

Resta fermo il limite massimo di tre lotti aggiudicabili al medesimo concorrente, esteso agli operatori appartenenti allo stesso gruppo societario e ai concorrenti in situazioni di controllo o collegamento, secondo le modalità e le condizioni stabilite al precedente paragrafo 6.

La partecipazione a più lotti non comporta obbligo di presentare offerta per tutti i lotti, né attribuisce al concorrente alcun diritto di conseguire un numero minimo di aggiudicazioni.

7.3 Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g) e h), del D.Lgs. n. 36/2023 devono possedere i requisiti speciali secondo le disposizioni dell'articolo 68 del Codice, del Capitolato d'Oneri del Bando Istitutivo e del presente Appalto Specifico.

Alle aggregazioni di imprese aderenti a un contratto di rete, ai consorzi ordinari e ai GEIE si applica, in quanto compatibile, la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese, nell'Albo delle Imprese artigiane o nel pertinente registro professionale deve essere posseduto da ciascun componente del raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, in relazione alle attività di propria competenza, nonché dagli ulteriori soggetti nei casi previsti dal Bando Istitutivo.

Nel caso delle aggregazioni di imprese di rete, il requisito deve essere posseduto dai soggetti partecipanti e dall'organo comune, ove richiesto in relazione alla relativa forma giuridica e alle attività da eseguire.

Requisiti di capacità economica e finanziaria

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al paragrafo 7.1.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso, secondo le modalità e i criteri di qualificazione stabiliti dal Capitolato d'Oneri del Bando Istitutivo.

Ai fini della verifica, sono considerate le capacità economiche e finanziarie dei singoli componenti secondo le condizioni stabilite dalla disciplina dello SDAPA.

Non sono previste quote minime di fatturato da possedere obbligatoriamente in misura maggioritaria dalla mandataria, salvo eventuali specifiche condizioni legittimamente introdotte e motivate dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'articolo 68, comma 4, lettera b), del Codice.

Requisiti di capacità tecnica e professionale

Qualora siano previsti ulteriori requisiti tecnico-professionali, il relativo possesso è verificato con riferimento alle capacità complessive del raggruppamento e alle prestazioni che ciascun componente si impegna a eseguire, secondo le condizioni specificamente stabilite nella documentazione di gara.

Resta fermo l'obbligo di individuare le parti della fornitura e dei servizi che saranno eseguite dai singoli componenti, secondo quanto previsto dall'articolo 68 del Codice.

7.4 Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane e consorzi stabili

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d), del D.Lgs. n. 36/2023 partecipano alla procedura nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 67 del Codice, dell'Allegato II.12 e del Capitolato d'Oneri del Bando Istitutivo dello SDAPA.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate designate quali esecutrici, nei casi e secondo le condizioni previste dalla disciplina applicabile.

Eventuali ulteriori autorizzazioni o titoli professionali richiesti per lo svolgimento di specifiche prestazioni devono essere posseduti dai soggetti che eseguono le attività cui tali titoli si riferiscono.

Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico-professionale

I requisiti di capacità tecnica e finanziaria dei consorzi sono determinati secondo quanto previsto dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 36/2023, nella formulazione vigente, e dall'Allegato II.12.

Per i consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d), in relazione agli appalti di servizi e forniture, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio, nei termini stabiliti dall'articolo 67, comma 1, lettera a), del Codice.

I consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane e i consorzi stabili possono utilizzare i requisiti propri oppure avvalersi delle risorse disponibili presso le consorziate che li costituiscono, secondo le modalità e i limiti previsti dall'articolo 67, comma 5, del Codice e dall'Allegato II.12.

I consorzi indicano in sede di offerta le consorziate esecutrici e, ove intendano ricorrere ai requisiti di consorziate non esecutrici, individuano anche tali soggetti, nel rispetto delle condizioni previste dal Bando Istitutivo dello SDAPA e dal successivo paragrafo 9.

In caso di sostituzione o estromissione di una consorziata interessata dalla carenza di requisiti, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 97 del Codice, nei casi e nei limiti consentiti.

7.5 Comprova dei requisiti

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti generali e speciali mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE), attraverso l'interoperabilità con le banche dati competenti e mediante gli ulteriori strumenti consentiti dagli articoli 24 e 99 del D.Lgs. n. 36/2023.

Gli operatori economici sono tenuti a rendere disponibili i dati e i documenti necessari alla verifica dei requisiti che non risultino già presenti nel FVOE, nella disponibilità della Stazione Appaltante o acquisibili d'ufficio.

Comprova dell'idoneità professionale

L'iscrizione nel Registro delle Imprese o nell'Albo delle Imprese artigiane è verificata mediante il FVOE e le banche dati competenti.

Per gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea, la comprova è effettuata mediante documentazione equivalente relativa all'iscrizione nei pertinenti registri professionali o commerciali.

Comprova della capacità economica e finanziaria

La comprova del requisito relativo al fatturato globale può essere fornita mediante:

a) per le società di capitali, bilanci o estratti dei bilanci approvati, corredati dalla relativa nota integrativa;

b) per le imprese individuali e le società di persone, dichiarazioni fiscali o dichiarazioni IVA;

c) dichiarazione resa dall'organo incaricato del controllo contabile, ove presente, attestante il fatturato maturato nel periodo di riferimento;

d) ulteriore documentazione equivalente ammissibile secondo il Codice e le disposizioni del Bando Istitutivo.

Per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di effettiva attività, secondo quanto previsto dalla disciplina applicabile.

Qualora l'Appalto Specifico comprenda più categorie merceologiche, il concorrente è tenuto a comprovare i requisiti richiesti per ciascuna categoria, secondo le modalità stabilite dalla documentazione di gara.

Comprova della capacità tecnica e professionale

Qualora siano richiesti ulteriori requisiti di esperienza professionale, la comprova è effettuata mediante contratti, attestazioni di regolare esecuzione, certificati o altra documentazione idonea a dimostrare l'effettivo svolgimento di prestazioni analoghe, nei termini stabiliti dalla documentazione di gara.

La Stazione Appaltante verifica i requisiti nel rispetto dei principi di proporzionalità, equivalenza dei mezzi di prova e divieto di aggravamento documentale non necessario.

Restano ferme le disposizioni del Bando Istitutivo dello SDAPA, nonché gli ulteriori adempimenti previsti dal presente Capitolato d'Oneri in materia di documentazione amministrativa e verifica dei requisiti.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'articolo 104 del D.Lgs. n. 36/2023, l'operatore economico concorrente può soddisfare i requisiti di capacità economica e finanziaria richiesti per la partecipazione al presente Appalto Specifico mediante il ricorso all'avvalimento, avvalendosi delle capacità e delle risorse messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari.

In considerazione della natura e del criterio di aggiudicazione della presente procedura, l'avvalimento è finalizzato al soddisfacimento dei requisiti economico-finanziari di partecipazione indicati al precedente paragrafo 7.1.2, secondo le condizioni previste dal Capitolato d'Oneri del Bando Istitutivo dello SDAPA ID 2681.

Il ricorso all'avvalimento è consentito indipendentemente dalla natura giuridica dei rapporti intercorrenti tra il concorrente e l'impresa ausiliaria, fermo restando l'obbligo di assicurare l'effettiva disponibilità delle capacità e delle risorse oggetto del contratto.

Contratto di avvalimento

Il concorrente che intenda ricorrere all'avvalimento deve produrre, nell'ambito della documentazione amministrativa, il relativo contratto, concluso in forma scritta a pena di nullità e sottoscritto dalle parti secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Il contratto deve individuare in modo specifico:

a) il requisito di capacità economica e finanziaria oggetto di avvalimento, con indicazione del relativo importo;

b) il lotto o i lotti per i quali il requisito viene messo a disposizione;

c) le capacità e le risorse economico-finanziarie messe a disposizione dall'impresa ausiliaria, nonché gli impegni concretamente assunti nei confronti del concorrente e della Stazione Appaltante;

d) la durata dell'impegno, coerente con le obbligazioni derivanti dall'eventuale aggiudicazione

dell'Accordo Quadro e dall'esecuzione dei relativi Ordinativi di Fornitura.

Il contratto deve consentire alla Stazione Appaltante di verificare l'effettività dell'impegno assunto dall'ausiliaria, evitando dichiarazioni meramente formali o generiche, prive di un contenuto obbligatorio determinato o determinabile.

Requisiti e obblighi dell'impresa ausiliaria

L'impresa ausiliaria deve:

a) possedere i requisiti di ordine generale previsti dagli articoli 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 e dichiararli mediante la compilazione del proprio Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);

b) possedere i requisiti di capacità economica e finanziaria oggetto di avvalimento, secondo quanto previsto dal paragrafo 7.1.2 del presente Capitolato d'Oneri;

c) dichiarare espressamente l'impegno a mettere a disposizione del concorrente le capacità e le risorse oggetto del contratto di avvalimento per l'intera durata delle obbligazioni contrattuali interessate;

d) produrre le dichiarazioni e la documentazione necessarie alla verifica dei requisiti e all'accertamento della validità ed effettività dell'avvalimento.

I requisiti economico-finanziari prestati dall'impresa ausiliaria devono essere posseduti alla data di invio della lettera di invito, secondo quanto previsto dal Capitolato d'Oneri del Bando Istitutivo dello SDAPA.

Condizioni di ammissione dell'impresa ausiliaria allo SDAPA

Conformemente al paragrafo 6.1.2 del Capitolato d'Oneri del Bando Istitutivo dello SDAPA ID 2681, il ricorso all'avvalimento è consentito a condizione che l'impresa ausiliaria:

- abbia già conseguito l'ammissione ad almeno un Bando SDA gestito da Consip S.p.A.; oppure
- abbia presentato domanda di ammissione ad almeno un Bando SDA prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte del presente Appalto Specifico.

Qualora l'impresa ausiliaria abbia presentato domanda di ammissione senza avere ancora conseguito il relativo provvedimento, il concorrente deve produrre, nell'ambito della documentazione amministrativa, copia della domanda trasmessa a Consip S.p.A.

La Stazione Appaltante verifica, nel corso dell'Appalto Specifico, l'avvenuta ammissione dell'impresa ausiliaria, secondo le disposizioni del Bando Istitutivo.

In caso di diniego all'ammissione, la Stazione Appaltante valuta la sostituzione dell'impresa ausiliaria, ove consentita, secondo le condizioni previste dagli articoli 97 e 104 del D.Lgs. n. 36/2023.

Documentazione relativa all'avvalimento

Il concorrente allega alla documentazione amministrativa:

a) il contratto di avvalimento, in originale o copia autentica, secondo le modalità di produzione documentale consentite dal Sistema;

b) il DGUE dell'impresa ausiliaria, compilato nelle parti pertinenti;

c) le dichiarazioni dell'impresa ausiliaria relative al possesso dei requisiti generali e speciali oggetto di avvalimento;

d) la dichiarazione di impegno dell'impresa ausiliaria nei confronti del concorrente e della Stazione Appaltante, qualora non già contenuta nella documentazione contrattuale prodotta;

e) l'eventuale documentazione relativa all'ammissione o alla domanda di ammissione dell'impresa ausiliaria a un Bando SDA, nei casi previsti.

La documentazione deve essere prodotta secondo le modalità e i termini stabiliti dal presente Capitolato d'Oneri, dal successivo paragrafo 9 e dalle regole operative della piattaforma.

Responsabilità del concorrente e dell'impresa ausiliaria

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto, ai sensi dell'articolo 104, comma 7, del D.Lgs. n. 36/2023.

L'aggiudicatario resta responsabile dell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali, ferma restando la responsabilità solidale dell'ausiliaria e quanto previsto dall'articolo 104, comma 3, del Codice nei casi in cui ne ricorrano i presupposti.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'operatore economico si applicano anche nei confronti dell'impresa ausiliaria, secondo la disciplina vigente.

Verifica dei requisiti e sostituzione dell'impresa ausiliaria

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti dichiarati dall'impresa ausiliaria mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) e gli ulteriori strumenti previsti dalla normativa vigente.

Qualora l'impresa ausiliaria non soddisfi i pertinenti requisiti di partecipazione oppure risulti interessata da motivi di esclusione, la Stazione Appaltante consente la sostituzione nei casi e alle condizioni previsti dall'articolo 104, comma 6, del Codice, assegnando un termine congruo per la relativa regolarizzazione.

Nel caso di dichiarazioni mendaci riferite all'impresa ausiliaria, la Stazione Appaltante procede secondo quanto previsto dall'articolo 104, comma 5, e dall'articolo 96, comma 15, del Codice, assegnando al concorrente un termine non superiore a dieci giorni per individuare un'altra impresa ausiliaria idonea, purché la sostituzione non determini una modifica sostanziale dell'offerta.

Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Resta ferma l'applicazione della disciplina del soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, nei limiti in cui sia consentita la regolarizzazione della documentazione relativa all'avvalimento.

Limiti all'avvalimento

Non è consentito il ricorso all'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e il requisito di iscrizione nel Registro delle Imprese o nell'Albo delle Imprese artigiane, ove richiesto quale requisito di idoneità professionale.

Non è altresì consentito l'avvalimento per soddisfare il requisito di iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del D.Lgs. n. 152/2006, nei casi in cui tale iscrizione risulti richiesta dalla disciplina applicabile.

Restano ferme le ulteriori limitazioni espressamente previste dalla normativa vigente.

Rapporti tra avvalimento e partecipazione a più lotti

Il ricorso all'avvalimento può riguardare uno o più lotti, purché il contratto individui in maniera chiara le capacità economico-finanziarie messe a disposizione e l'ambito delle obbligazioni assunte

dall'impresa ausiliaria.

Il ricorso alla medesima impresa ausiliaria da parte di più concorrenti non determina, di per sé, una causa di esclusione, ferma restando la verifica dell'effettiva disponibilità delle risorse prestate e dell'insussistenza delle cause di esclusione previste dalla normativa vigente.

Restano ferme le disposizioni del precedente paragrafo 6 relative alla partecipazione plurima, all'unicità del centro decisionale e al limite massimo di tre lotti aggiudicabili al medesimo concorrente, esteso alle società appartenenti allo stesso gruppo o in situazione di controllo o collegamento, secondo le condizioni ivi stabilite.

La sola qualità di impresa ausiliaria, in assenza di partecipazione alla procedura in qualità di concorrente, non comporta l'automatica imputazione alla medesima dei lotti eventualmente aggiudicati all'operatore economico ausiliato.

9. REGOLE PER L'INDICAZIONE DELL'IMPRESA AUSILIARIA O DELLE CONSORZIATE NON ESECUTRICI CHE PRESTANO I REQUISITI

Conformemente a quanto previsto dal paragrafo 6.1.2 del Capitolato d'Oneri del Bando Istitutivo del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni – ID 2681, il ricorso all'avvalimento ovvero, da parte dei consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d), del D.Lgs. n. 36/2023, ai requisiti delle consorziate non esecutrici è consentito a condizione che l'impresa ausiliaria o la consorziata che presta i requisiti:

a) abbia già conseguito l'ammissione ad almeno un Bando SDA gestito da Consip S.p.A.; oppure

b) abbia presentato domanda di ammissione ad almeno un Bando SDA prima del termine fissato per la presentazione delle offerte del presente Appalto Specifico.

Qualora l'impresa ausiliaria o la consorziata non esecutrice abbia presentato domanda di ammissione senza averne ancora conseguito l'accoglimento, il concorrente è tenuto a produrre, nell'ambito della documentazione amministrativa, copia della domanda di ammissione presentata a Consip S.p.A., ove l'ammissione non sia intervenuta prima della presentazione dell'offerta.

La Stazione Appaltante verifica, nel corso dell'Appalto Specifico, l'avvenuta ammissione dell'impresa ausiliaria o della consorziata non esecutrice che presta i requisiti ad almeno un Bando SDA.

In caso di diniego dell'ammissione, la Stazione Appaltante valuta, al ricorrere dei presupposti previsti dagli articoli 97 e 104 del D.Lgs. n. 36/2023, l'eventuale sostituzione del soggetto interessato con altro operatore economico in possesso dei requisiti richiesti e conforme alle condizioni di ammissione sopra indicate.

Resta fermo che l'impresa ausiliaria e la consorziata non esecutrice che presta i requisiti devono possedere i requisiti di ordine generale previsti dagli articoli 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023, nonché i pertinenti requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 100 del medesimo decreto, limitatamente ai requisiti messi a disposizione del concorrente o del consorzio.

L'indicazione dei predetti soggetti, la produzione delle relative dichiarazioni e la comprova dei requisiti sono effettuate secondo le modalità previste dal Sistema, dal Bando Istitutivo e dalla documentazione del presente Appalto Specifico.

Per l'avvalimento si applicano le disposizioni del precedente paragrafo 8. Per il ricorso ai requisiti delle consorziate non esecutrici si applicano le disposizioni degli articoli 67 e 97 del Codice, nei casi e secondo le condizioni ivi previsti.

Restano ferme le regole di partecipazione e di qualificazione dei concorrenti stabilite ai precedenti paragrafi 6 e 7.

10. SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso nei limiti e alle condizioni previsti dall'articolo 119 del D.Lgs. n. 36/2023, nonché dalle disposizioni del presente Capitolato d'Oneri, del Capitolato Speciale d'Appalto e della restante documentazione contrattuale.

Il concorrente indica nell'apposita sezione del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) le prestazioni o parti di prestazioni che intende affidare in subappalto, con riferimento a ciascun lotto per il quale presenta offerta.

In mancanza di tale indicazione, il ricorso al subappalto non è consentito.

Non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, ai sensi dell'articolo 119, comma 1, del Codice. Resta altresì fermo il divieto di cessione del contratto, salvi i casi consentiti dalla normativa vigente.

Prestazioni subappaltabili

Nel rispetto della disciplina applicabile, possono essere affidate in subappalto le prestazioni contrattuali che, in relazione alle caratteristiche del lotto e del singolo Ordinativo di Fornitura, siano suscettibili di autonoma esecuzione da parte di operatori economici qualificati.

Rientrano tra le prestazioni potenzialmente subappaltabili, ove previste dalla documentazione contrattuale e nel rispetto delle relative condizioni:

a) attività di installazione e configurazione di apparati e componenti ICT;

b) attività di inizializzazione, integrazione, verifica funzionale e messa in esercizio;

c) servizi di manutenzione e assistenza tecnica;

d) servizi professionali specialistici, nei limiti del perimetro prestazionale individuato negli allegati tecnici;

e) ulteriori prestazioni accessorie o complementari alle forniture, qualora costituiscano autonome attività contrattuali affidate a terzi.

La qualificazione delle attività come subappalto è effettuata sulla base della loro effettiva natura e delle modalità di esecuzione, secondo quanto previsto dall'articolo 119 del Codice.

Attività che non costituiscono subappalto

Non si configurano come attività affidate in subappalto le fattispecie espressamente individuate dall'articolo 119, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023.

In particolare, ai sensi della lettera b) del medesimo comma, non costituisce subappalto la subfornitura a catalogo di prodotti informatici.

Restano ferme le ulteriori esclusioni previste dalla norma, nei rispettivi presupposti applicativi.

L'approvvigionamento di prodotti, componenti, licenze e accessori attraverso il produttore, distributori o altri operatori della filiera commerciale non comporta, di per sé, il ricorso al subappalto, quando l'attività concretamente svolta non integri l'affidamento a terzi dell'esecuzione di una parte delle prestazioni contrattuali.

L'eventuale intervento di personale tecnico del produttore, di partner specialistici o di altri soggetti terzi per l'esecuzione di attività contrattuali deve invece essere valutato in relazione alla natura delle prestazioni effettivamente affidate e alle condizioni previste dall'articolo 119 del Codice.

Per i subcontratti che non costituiscono subappalto restano fermi gli obblighi di comunicazione alla Stazione Appaltante previsti dall'articolo 119, comma 2, del Codice, con indicazione del nominativo del subcontraente, dell'importo e dell'oggetto del contratto, nonché delle eventuali successive modifiche.

Affidamento di prestazioni a piccole e medie imprese

Ai sensi dell'articolo 119, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'Allegato I.1 al Codice.

Nella documentazione amministrativa il concorrente dichiara il relativo impegno, secondo le modalità previste dal modello di dichiarazione aggiuntiva.

L'operatore economico può indicare una soglia inferiore di affidamento alle piccole e medie imprese, fornendo adeguata motivazione in relazione all'oggetto dell'appalto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

La Stazione Appaltante valuta la motivazione presentata nel rispetto della normativa vigente.

Autorizzazione al subappalto

L'affidamento in subappalto è subordinato alla preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante competente, secondo le condizioni e le modalità previste dall'articolo 119 del Codice.

Il subappaltatore deve essere qualificato per le prestazioni da eseguire e non deve essere interessato dalle cause di esclusione previste dalla normativa vigente.

L'affidatario trasmette il contratto di subappalto e la relativa documentazione almeno venti giorni prima della data prevista per l'effettivo avvio delle prestazioni, secondo quanto stabilito dall'articolo 119, comma 5, del Codice.

Il contratto deve individuare puntualmente l'oggetto delle prestazioni affidate, il relativo valore economico e le condizioni di esecuzione.

L'eventuale variazione dell'oggetto del subappalto o incremento del relativo importo è soggetta agli adempimenti integrativi previsti dalla normativa vigente.

Nel caso di Accordo Quadro articolato in Ordinativi di Fornitura, la documentazione deve consentire di individuare il lotto interessato e le prestazioni concretamente affidate al subappaltatore, assicurandone la riconducibilità alle attività contrattualmente previste.

Sicurezza delle infrastrutture e tutela delle informazioni

Il ricorso al subappalto non comporta alcuna attenuazione degli obblighi di sicurezza, riservatezza, protezione delle informazioni, tracciabilità, interoperabilità e continuità operativa previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto.

I subappaltatori e il personale da essi impiegato sono tenuti a osservare le prescrizioni di sicurezza fisica, logica e documentale applicabili alle sedi, alle reti, agli apparati e ai sistemi ICT dell'Amministrazione.

Qualora le prestazioni comportino l'accesso a sedi, infrastrutture, configurazioni, credenziali, informazioni tecniche o ambienti ICT della Difesa, l'aggiudicatario è tenuto a comunicare preventivamente i nominativi del personale interessato e ad assicurare il rispetto delle procedure di identificazione, autorizzazione e accesso stabilite dall'Amministrazione.

Le informazioni relative ad architetture, configurazioni, indirizzamenti, credenziali, assetti tecnologici, vulnerabilità e misure di sicurezza devono essere trattate esclusivamente nei limiti necessari all'esecuzione delle prestazioni affidate.

L'aggiudicatario assicura che gli obblighi di riservatezza e protezione delle informazioni previsti dalla documentazione contrattuale siano rispettati anche dai subappaltatori e dagli ulteriori soggetti legittimamente coinvolti nell'esecuzione.

Restano fermi gli obblighi relativi alla sottoscrizione di specifici accordi di riservatezza, ove previsti dalla documentazione contrattuale.

L'affidamento non prevede, sulla base delle esigenze attualmente individuate, attività che richiedano la trattazione di informazioni classificate. Eventuali prestazioni che comportino tale esigenza potranno essere attivate soltanto previa verifica dei relativi presupposti e adozione degli atti e delle misure richiesti dalla disciplina applicabile.

Subappalto a cascata

L'eventuale affidamento in ulteriore subappalto di prestazioni già subappaltate è disciplinato dall'articolo 119, comma 17, del D.Lgs. n. 36/2023.

L'ulteriore subappalto è soggetto alle disposizioni e agli adempimenti previsti dal Codice, compresi quelli relativi all'autorizzazione, alla qualificazione degli operatori, alla sicurezza, alla tutela dei lavoratori e alla responsabilità contrattuale.

Eventuali limitazioni all'ulteriore subappalto di specifiche prestazioni devono essere espressamente previste nei documenti di gara e adeguatamente motivate in relazione alle caratteristiche dell'affidamento e alle esigenze individuate dall'articolo 119, comma 17, del Codice.

Responsabilità dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario resta responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte mediante l'Accordo Quadro e i relativi Ordinativi di Fornitura, anche quando l'esecuzione di singole prestazioni sia affidata a subappaltatori autorizzati.

Ai sensi dell'articolo 119, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Restano ferme le ulteriori responsabilità previste dalla normativa vigente in materia di obblighi retributivi, contributivi, assicurativi, salute e sicurezza sul lavoro.

Il subappaltatore deve garantire gli standard qualitativi e prestazionali previsti dal contratto principale, nel rispetto delle prescrizioni dell'articolo 119, comma 12, del Codice.

L'aggiudicatario assicura il coordinamento delle attività svolte dai subappaltatori, affinché non derivino discontinuità esecutive, incompatibilità tecniche, riduzione dei livelli di servizio o pregiudizi alla sicurezza e alla funzionalità delle infrastrutture della Difesa.

Revisione dei prezzi e pagamenti

I contratti di subappalto e i subcontratti comunicati alla Stazione Appaltante devono contenere le clausole di revisione dei prezzi previste dall'articolo 119, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 36/2023, determinate in coerenza con gli articoli 8 e 14 dell'Allegato II.2-bis al medesimo decreto.

Le clausole si applicano alle prestazioni oggetto del subappalto o del subcontratto al ricorrere delle condizioni previste dall'articolo 60 del Codice, ferma restando la disciplina economica dell'Accordo Quadro e il divieto di duplicazione degli adeguamenti riferiti alla medesima componente di costo.

Il pagamento diretto dei subappaltatori e dei titolari di subcontratti è effettuato nei casi e secondo le condizioni previste dall'articolo 119, comma 11, del Codice.

Resta fermo il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e delle ulteriori disposizioni applicabili all'esecuzione dei contratti pubblici.

11. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario di ciascun lotto è tenuto a garantire l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro e dei relativi Ordinativi di Fornitura nel rispetto della normativa vigente, del Capitolato Speciale d'Appalto, degli Allegati Tecnici e delle condizioni stabilite nella restante documentazione contrattuale.

In considerazione della natura delle prestazioni oggetto dell'affidamento, comprendenti forniture di apparati e componenti ICT, prodotti software e licenze, servizi di manutenzione e supporto nonché eventuali servizi tecnici e professionali connessi, le clausole sociali e gli obblighi relativi al personale trovano applicazione secondo il rispettivo ambito oggettivo e nei casi previsti dagli articoli 11 e 57 del D.Lgs. n. 36/2023 e dall'Allegato II.3 al medesimo decreto.

Restano ferme le disposizioni relative alla tutela delle condizioni di lavoro, alla salute e sicurezza dei lavoratori, alla regolarità contributiva e previdenziale, nonché alla prevenzione del lavoro irregolare e delle discriminazioni.

Stabilità occupazionale

Per le prestazioni di servizi alle quali risulti applicabile l'articolo 57, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, l'aggiudicatario è tenuto a rispettare le clausole sociali individuate dalla Stazione Appaltante in relazione alla natura delle attività e alle concrete condizioni di esecuzione.

Qualora le prestazioni costituiscano prosecuzione di servizi già affidati a operatori economici uscenti, con impiego di personale stabilmente dedicato e sussistano i relativi presupposti, l'aggiudicatario assicura le misure di stabilità occupazionale previste dalla documentazione contrattuale, nel rispetto della normativa vigente e delle proprie esigenze tecnico-organizzative.

Le eventuali misure di riassorbimento del personale sono definite sulla base delle informazioni disponibili relative al servizio uscente, delle caratteristiche delle prestazioni da affidare e del personale effettivamente interessato.

La presente disposizione non comporta un obbligo generalizzato di assorbimento del personale in assenza dei presupposti applicativi della clausola sociale.

Rapporto periodico sulla situazione del personale

Nei casi di applicazione dell'Allegato II.3 al Codice, gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, ai sensi dell'articolo 46 del D.Lgs. n. 198/2006, producono la relativa documentazione al momento della presentazione dell'offerta, con le attestazioni previste dalla normativa.

Per gli operatori economici diversi da quelli tenuti alla redazione del predetto rapporto e che occupano almeno quindici dipendenti, trovano applicazione, nei casi previsti, gli obblighi di trasmissione della relazione di genere e della documentazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999, secondo i termini e le modalità stabiliti dall'Allegato II.3.

Resta ferma l'applicazione delle conseguenze previste dalla normativa in caso di mancata produzione della documentazione obbligatoria o di inadempimento degli impegni assunti.

Condizioni particolari di esecuzione delle prestazioni ICT

Ai sensi dell'articolo 113 del D.Lgs. n. 36/2023, l'esecuzione delle prestazioni è subordinata al rispetto delle condizioni particolari specificate nel Capitolato Speciale d'Appalto e nei relativi Allegati Tecnici, in quanto pertinenti all'oggetto dell'affidamento.

In particolare, l'aggiudicatario è tenuto a garantire:

a) la conformità dei prodotti, delle licenze e dei servizi alle specifiche tecniche e prestazionali stabilite dalla documentazione di gara;

b) l'autenticità, la legittima provenienza e la tracciabilità degli apparati, dei componenti, dei prodotti software e delle relative licenze;

c) la compatibilità e l'interoperabilità delle soluzioni con le infrastrutture ICT della Difesa, secondo i requisiti funzionali e prestazionali contrattualmente previsti;

d) il rispetto delle condizioni di garanzia, supporto e manutenzione, comprese quelle relative agli eventuali livelli di servizio espressamente richiesti nei singoli Ordinativi di Fornitura;

e) l'impiego di personale adeguatamente qualificato per le attività di installazione, configurazione, integrazione, assistenza e manutenzione, ove previste;

f) il rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza informatica, riservatezza, gestione delle credenziali, protezione delle informazioni e accesso alle sedi e ai sistemi della Difesa;

g) l'osservanza degli obblighi di tracciabilità, documentazione tecnica e inventariale, verifica di conformità e collaborazione con i competenti organi dell'Amministrazione;

h) il rispetto delle disposizioni ambientali e dei criteri ambientali minimi applicabili, secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto e dalla normativa vigente.

Le prescrizioni di cui sopra costituiscono condizioni di esecuzione delle prestazioni e non introducono ulteriori requisiti speciali di qualificazione rispetto a quelli stabiliti al precedente paragrafo 7.

L'aggiudicatario assicura che i medesimi obblighi, per quanto pertinenti, siano rispettati anche dai soggetti terzi legittimamente coinvolti nell'esecuzione, fermo restando quanto previsto dal precedente paragrafo 10 in materia di subappalto.

Trattamento delle informazioni della Difesa

Sulla base delle esigenze attualmente individuate, l'esecuzione dell'Accordo Quadro non prevede la trattazione di materiali o informazioni classificate.

L'eventuale necessità di prestazioni che comportino il trattamento di informazioni classificate è subordinata alla preventiva verifica dei relativi presupposti e all'adozione degli atti e delle misure previste dalla disciplina applicabile, secondo quanto stabilito dalla lettera di mandato e dalla documentazione contrattuale.

Restano in ogni caso fermi gli obblighi di riservatezza e protezione delle informazioni non classificate acquisite durante l'esecuzione delle attività.

L'inosservanza delle condizioni contrattuali di esecuzione comporta l'applicazione dei rimedi previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, dall'Accordo Quadro e dalla normativa vigente, comprese, ove ne ricorrano i presupposti, le penali e la risoluzione contrattuale.

11.1 SOVVENZIONI ESTERE DISTORSIVE

La presente procedura, avente un valore complessivo stimato di € 260.000.000,00, al netto dell'IVA, è soggetta, ove ne ricorrano i presupposti, alle disposizioni del Regolamento (UE) 2022/2560 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022, relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno, e del relativo Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1441.

In considerazione dell'articolazione della procedura in sei lotti, gli obblighi di notifica o dichiarazione previsti dagli articoli 28 e 29 del Regolamento (UE) 2022/2560 si applicano agli operatori economici che presentino offerta per uno o più lotti il cui valore complessivo stimato sia pari o superiore a € 125.000.000,00, al netto dell'IVA, secondo le condizioni previste dalla disciplina europea.

Gli operatori economici interessati sono tenuti a presentare:

a) una notifica relativa ai contributi finanziari esteri ricevuti, qualora ricorrano le condizioni e siano raggiunte le soglie stabilite dall'articolo 28 del Regolamento (UE) 2022/2560;

b) negli altri casi soggetti agli obblighi dichiarativi, una dichiarazione relativa ai contributi finanziari esteri ricevuti, attestando che essi non sono soggetti all'obbligo di notifica, secondo quanto previsto dall'articolo 29 del medesimo Regolamento.

La documentazione è predisposta mediante il modulo FS-PP di cui all'Allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1441, secondo le relative istruzioni di compilazione.

Gli obblighi si estendono, nei casi previsti dalla normativa europea, ai raggruppamenti di operatori economici e ai subappaltatori e fornitori principali già noti al momento della notifica o dichiarazione.

La relativa documentazione è presentata nell'ambito della documentazione amministrativa dell'offerta, secondo le modalità stabilite dalla Stazione Appaltante e dalle regole tecniche del Sistema.

In caso di mancata produzione della notifica o dichiarazione, la Stazione Appaltante procede secondo quanto previsto dall'articolo 29 del Regolamento (UE) 2022/2560, assegnando, nei casi consentiti, un termine di dieci giorni lavorativi per la presentazione del documento richiesto.

Qualora l'operatore economico non ottemperi alla richiesta nei termini stabiliti, si applicano le conseguenze previste dal medesimo Regolamento.

La Stazione Appaltante cura la trasmissione della documentazione alla Commissione europea e osserva le disposizioni relative allo svolgimento delle verifiche, ai termini procedimentali e ai limiti all'aggiudicazione previsti dagli articoli 29, 30, 31 e 32 del Regolamento (UE) 2022/2560.

Restano ferme le esclusioni dall'ambito di applicazione del Capo 4 previste dall'articolo 28, paragrafo 3, del medesimo Regolamento per le procedure rientranti nell'ambito della direttiva 2009/81/CE.

12. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta relativa a ciascun lotto deve essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria costituita ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. n. 36/2023, pari al **2 per cento del valore massimo complessivo del lotto**, al netto dell'IVA, fatto salvo quanto previsto in materia di riduzioni dal comma 8 del medesimo articolo.

La garanzia è prestata a favore dello **Stato Maggiore della Difesa – Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa**, quale Stazione Appaltante, e deve essere costituita in data certa anteriore alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

In considerazione dell'articolazione dell'Appalto Specifico in sei lotti, gli importi delle garanzie provvisorie sono determinati come segue:

Lotto	Denominazione	Valore massimo del lotto, IVA esclusa	Garanzia provvisoria 2%
1	Enterprise Networking	€ 56.000.000,00	€ 1.120.000,00
2	Data Center	€ 26.000.000,00	€ 520.000,00
3	Collaboration	€ 16.000.000,00	€ 320.000,00
4	Security	€ 86.000.000,00	€ 1.720.000,00
5	Internet Infrastructure	€ 41.000.000,00	€ 820.000,00
6	Licensing, Supporto e Manutenzione	€ 35.000.000,00	€ 700.000,00
Totale		**€ 260.000.000,00**	**€ 5.200.000,00**

Gli importi indicati costituiscono i valori ordinari delle garanzie provvisorie, prima dell'applicazione delle eventuali riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, del Codice.

Partecipazione a più lotti

In caso di partecipazione a più lotti, l'operatore economico può alternativamente:

a) prestare tante distinte e autonome garanzie provvisorie quanti sono i lotti per i quali presenta offerta;

b) prestare un'unica garanzia provvisoria cumulativa, di importo pari alla somma delle garanzie richieste per i lotti ai quali partecipa, ferma restando l'applicazione delle eventuali riduzioni spettanti.

Nel caso di garanzia cumulativa devono essere espressamente indicati tutti i lotti coperti, i rispettivi CIG e gli importi garantiti per ciascun lotto, in modo da assicurare l'autonoma identificazione delle obbligazioni garantite.

L'eventuale partecipazione a tutti e sei i lotti comporta, in assenza di riduzioni, la prestazione di garanzie per un importo complessivo pari a € 5.200.000,00.

Il limite massimo di tre lotti aggiudicabili al medesimo concorrente, previsto dal precedente paragrafo 6, non incide sull'obbligo di prestare la garanzia provvisoria per tutti i lotti ai quali viene presentata offerta.

Modalità di costituzione della garanzia

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta dell'operatore economico, sotto forma di cauzione oppure di fideiussione.

A. Cauzione

La cauzione è costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione Appaltante, esclusivamente mediante bonifico

bancario o attraverso altri strumenti e canali di pagamento elettronici consentiti dall'ordinamento vigente.

Il versamento deve essere effettuato utilizzando i seguenti riferimenti:

- Beneficiario: Ragioneria Territoriale di ROMA
- IBAN: IT81O0100003245348400000001;
- Codice Univoco dell'Ufficio: JJE1I4
- Causale: "Ragione Sociale dell'OE, JJE1I4, CIG [indicare CIG del Lotto di Riferimento] e codice fiscale del depositante".

Il concorrente allega alla documentazione amministrativa la ricevuta del versamento o altro documento idoneo a comprovarne l'effettuazione.

B. Fideiussione

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata:

a) da imprese bancarie o assicurative in possesso dei requisiti di solvibilità previsti dalla normativa che disciplina le rispettive attività;

b) da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e siano in possesso degli ulteriori requisiti prescritti dall'articolo 106, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023.

Prima della sottoscrizione della garanzia, l'operatore economico è tenuto a verificare che il soggetto garante risulti autorizzato al rilascio della specifica tipologia di garanzia.

A tal fine si richiamano le indicazioni contenute nella Comunicazione congiunta della Banca d'Italia, dell'IVASS e dell'ANAC del 18 luglio 2025, concernente la verifica delle garanzie finanziarie.

La fideiussione deve essere emessa e sottoscritta digitalmente da un soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza del garante.

La garanzia deve inoltre essere:

- verificabile telematicamente presso l'emittente, secondo le modalità da quest'ultimo indicate; oppure
- gestita nelle forme e mediante le piattaforme previste dall'articolo 106, comma 3, del Codice, conformi alle caratteristiche tecniche stabilite dalla normativa vigente.

Il concorrente deve indicare nella documentazione amministrativa le modalità attraverso le quali la Stazione Appaltante può verificare l'autenticità e la validità della garanzia.

Contenuto della garanzia fideiussoria

La fideiussione deve:

a) contenere espressa menzione dell'oggetto dell'affidamento, della procedura, del lotto o dei lotti garantiti e dei relativi CIG;

b) individuare quale soggetto beneficiario lo Stato Maggiore della Difesa – Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa;

c) essere intestata a tutti gli operatori economici componenti il raggruppamento temporaneo, il consorzio ordinario, il GEIE o l'aggregazione di imprese di rete partecipante, secondo la rispettiva forma di partecipazione; per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d), del Codice, la garanzia è intestata al consorzio;

d) essere conforme agli schemi tipo previsti dal Decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193, e alle disposizioni degli articoli 106 e 117, comma 12, del D.Lgs. n. 36/2023;

e) avere efficacia per almeno **180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta**;

f) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di cui all'articolo 1944 del Codice civile;

g) prevedere espressamente la rinuncia a eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;

h) prevedere l'operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

La garanzia deve coprire le ipotesi previste dall'articolo 106, comma 6, del Codice, concernenti la mancata aggiudicazione successiva alla proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto per fatti riconducibili all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva.

Durata, rinnovo ed eventuale sostituzione

La garanzia provvisoria deve avere validità non inferiore a 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

Qualora, prima della scadenza, il procedimento di aggiudicazione non risulti concluso, la Stazione Appaltante può richiedere agli operatori economici interessati l'estensione della validità dell'offerta e della relativa garanzia, secondo quanto previsto dall'articolo 106, comma 5, del Codice.

Il concorrente può provvedere mediante proroga della garanzia originaria oppure mediante presentazione di una nuova garanzia, emessa dal medesimo o da altro soggetto autorizzato, purché sia assicurata la continuità della copertura richiesta.

La garanzia deve permanere efficace sino al verificarsi delle condizioni di svincolo previste dall'articolo 106 del Codice.

Riduzioni dell'importo della garanzia

Ai sensi dell'articolo 106, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023, l'importo della garanzia provvisoria e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le seguenti disposizioni.

1. Riduzione del 30 per cento per certificazione del sistema di qualità

L'importo della garanzia è ridotto del 30 per cento in favore degli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati secondo le disposizioni del Codice.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si applica secondo le condizioni previste dalla normativa vigente e le regole relative alla forma di partecipazione.

Per raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE e aggregazioni di imprese di rete, la riduzione è riconosciuta nei casi in cui tutti i componenti partecipanti risultino in possesso della certificazione richiesta, secondo le disposizioni applicabili.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d), del Codice, la spettanza della riduzione è verificata in relazione al possesso della certificazione da parte del consorzio e/o delle consorziate secondo la disciplina applicabile, tenendo conto delle prestazioni oggetto dell'affidamento.

2. Riduzione del 50 per cento per micro, piccole e medie imprese

L'importo della garanzia è ridotto del 50 per cento nei confronti delle micro, piccole e medie imprese, nonché dei raggruppamenti di operatori economici e dei consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese.

La riduzione del 50 per cento non è cumulabile con la riduzione del 30 per cento prevista per la certificazione del sistema di qualità.

La riduzione si applica esclusivamente ai soggetti espressamente individuati dall'articolo 106, comma 8, del Codice.

3. Riduzione del 10 per cento per garanzie fideiussorie digitali

L'importo della garanzia è ridotto del 10 per cento, cumulabile con la riduzione del 30 per cento o del 50 per cento ove spettante, quando l'operatore economico presenti una fideiussione emessa e sottoscritta digitalmente, gestita mediante le piattaforme previste dall'articolo 106, comma 3, del Codice oppure verificabile telematicamente sul sito internet dell'emittente, secondo quanto disposto dal comma 8 del medesimo articolo.

4. Ulteriori riduzioni previste dalla legge

Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di individuare nei documenti iniziali di gara ulteriori certificazioni o marchi tra quelli previsti dall'Allegato II.13 al Codice, ai quali associare una riduzione fino al massimo del 20 per cento, secondo le condizioni e i limiti stabiliti dall'articolo 106, comma 8.

In caso di cumulo delle riduzioni consentite, ciascuna riduzione successiva è calcolata sull'importo risultante dall'applicazione della precedente.

Per beneficiare delle riduzioni il concorrente dichiara, nella documentazione amministrativa, il possesso delle relative condizioni e rende disponibili gli elementi necessari alla comprova, anche mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico.

Garanzie relative a raggruppamenti e consorzi

In caso di partecipazione mediante raggruppamento temporaneo, costituito o costituendo, la garanzia provvisoria deve coprire le obbligazioni di tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento.

La garanzia deve individuare correttamente i soggetti garantiti e la loro forma di partecipazione, conformemente all'articolo 106, comma 1, del Codice e alle prescrizioni del presente paragrafo.

In caso di partecipazione mediante consorzi, GEIE o aggregazioni di imprese di rete, si applicano le specifiche disposizioni previste dal Codice e dalla documentazione di gara.

La partecipazione di società appartenenti al medesimo gruppo o tra loro controllate o collegate non determina l'automatica unificazione delle garanzie riferite a offerte presentate da concorrenti distinti.

Resta fermo il limite massimo di aggiudicazione previsto dal precedente paragrafo 6.

Soccorso istruttorio

La mancata presentazione della garanzia provvisoria può essere sanata mediante soccorso istruttorio nei limiti previsti dall'articolo 101, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 36/2023, purché la garanzia

risulti validamente costituita con data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le eventuali irregolarità documentali o carenze concernenti la garanzia sono valutate dalla Stazione Appaltante secondo la disciplina vigente in materia di soccorso istruttorio, senza consentire la costituzione tardiva di una garanzia inesistente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Svincolo della garanzia

La garanzia provvisoria è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto da parte dell'aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 106, comma 7, del Codice.

Nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari, la Stazione Appaltante provvede allo svincolo della garanzia mediante la comunicazione dell'aggiudicazione, secondo quanto previsto dall'articolo 106, comma 10, del Codice.

La garanzia perde comunque efficacia alla scadenza del termine di trenta giorni dall'aggiudicazione, nei casi previsti dal medesimo articolo.

In caso di partecipazione a più lotti, lo svincolo è riferito alle posizioni per le quali siano maturate le relative condizioni, assicurando la permanenza della garanzia per i lotti ancora interessati da obbligazioni garantite.

Restano ferme le ulteriori disposizioni applicabili in materia di costituzione, efficacia, escussione e svincolo delle garanzie provvisorie.

13. SOPRALLUOGO

Per la partecipazione al presente Appalto Specifico **non è previsto alcun sopralluogo preventivo**.

In considerazione della natura dell'Accordo Quadro, avente a oggetto la fornitura di prodotti e servizi ICT le cui caratteristiche tecniche, funzionali e prestazionali sono individuate nella documentazione di gara, non si ravvisa la necessità di effettuare sopralluoghi presso le sedi dell'Amministrazione ai fini della formulazione dell'offerta.

Le eventuali verifiche tecniche e ricognizioni delle sedi necessarie all'esecuzione delle singole prestazioni saranno effettuate, ove previste, nell'ambito dei relativi Ordinativi di Fornitura, secondo le modalità stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto e nel rispetto delle procedure di accesso e sicurezza della Difesa.

14. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC

Per la partecipazione al presente Appalto Specifico **non è dovuto il pagamento del contributo in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)**.

L'esenzione trova fondamento nella disciplina applicabile agli affidamenti ricadenti nell'ambito del D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 208, ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 36/2023, e nelle indicazioni contenute nella deliberazione ANAC n. 584 del 19 dicembre 2023, che esclude l'obbligo contributivo per tale tipologia di contratti.

La predetta disciplina resta ferma anche alla luce delle disposizioni sulla contribuzione stabilite dall'ANAC per l'anno di riferimento.

Pertanto, **gli operatori economici partecipanti sono esonerati dal versamento del contributo ANAC per tutti i sei lotti della presente procedura** e non sono tenuti a produrre alcuna ricevuta di pagamento nell'ambito della documentazione amministrativa.

Resta fermo l'obbligo di acquisizione dei Codici Identificativi di Gara (CIG) e di assolvimento degli ulteriori adempimenti di identificazione, tracciabilità e comunicazione previsti dalla normativa vigente, secondo le modalità applicabili alla procedura.

15. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI AS

L'offerta e la documentazione relative al presente Appalto Specifico devono essere presentate esclusivamente attraverso il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, accessibile dal portale **www.acquistinretepa.it**, secondo le modalità previste dal Capitolato d'Oneri del Bando Istitutivo dello SDAPA ID 2681, dalle Regole del Sistema e dal presente Capitolato d'Oneri.

Non sono considerate valide le offerte trasmesse mediante modalità diverse da quelle previste dalla documentazione di gara.

L'offerta deve pervenire entro il termine perentorio indicato nella lettera di invito. Le offerte pervenute oltre tale termine sono irricevibili.

L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte mediante firma digitale o altra firma elettronica qualificata o avanzata, nei casi e secondo le modalità ammesse dalla normativa vigente e dalle Regole del Sistema.

Le dichiarazioni sostitutive sono rese ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. La documentazione prodotta in copia è presentata secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 82/2005, recante il Codice dell'Amministrazione Digitale.

Non è prevista la presentazione di campionature o di documentazione cartacea.

Il Sistema non consente la trasmissione delle offerte oltre la data e l'orario stabiliti, né il completamento delle operazioni in assenza dei documenti configurati come obbligatori per l'invio.

Ai fini dell'accertamento della tempestività dell'offerta fa fede esclusivamente la data e l'ora di trasmissione registrate dal Sistema.

A conclusione della procedura di invio, il Sistema rende disponibile una ricevuta attestante la data e l'ora di presentazione, il codice identificativo dell'offerta e gli ulteriori elementi riepilogativi previsti dalle funzionalità della piattaforma.

Le operazioni di predisposizione, caricamento, sottoscrizione e trasmissione della documentazione sono effettuate sotto la responsabilità del concorrente.

Si raccomanda di eseguire tali operazioni con congruo anticipo rispetto al termine di scadenza, tenendo conto delle dimensioni dei file, dei tempi necessari alle verifiche delle firme digitali e dell'eventuale completamento delle operazioni da parte di più soggetti partecipanti.

In caso di mancato funzionamento o malfunzionamento del Sistema, trovano applicazione le disposizioni del paragrafo 2.1 del Capitolato d'Oneri del Bando Istitutivo, nonché le ulteriori regole previste dalla normativa vigente.

Per la trasmissione dei documenti si applicano i limiti dimensionali e le specifiche tecniche previste dal Sistema. Il modello Consip indica una dimensione massima di riferimento di 15 MB per singolo

file e per le comunicazioni; gli operatori devono verificare le effettive condizioni operative pubblicate sulla piattaforma.

15.1 Regole per la presentazione dell'offerta

Fermo restando quanto previsto dal paragrafo 2 del Capitolato d'Oneri del Bando Istitutivo dello SDAPA ID 2681 e dalle Regole del Sistema, l'offerta deve essere predisposta e trasmessa attraverso la procedura guidata disponibile sulla piattaforma.

A. Composizione dell'offerta

L'offerta si compone delle seguenti parti:

A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Comprende la documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura, ivi inclusi:

- le dichiarazioni e i documenti aggiuntivi richiesti dalla documentazione di gara;
- la documentazione relativa ai requisiti di partecipazione;
- l'eventuale documentazione relativa ai raggruppamenti, ai consorzi e alle altre forme associative;
- l'eventuale contratto di avvalimento e le relative dichiarazioni;
- il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);
- gli ulteriori documenti amministrativi richiesti nei pertinenti paragrafi del presente Capitolato d'Oneri;
- la garanzia provvisoria di cui al paragrafo 12.

Non è richiesta la ricevuta di pagamento del contributo ANAC, conformemente a quanto previsto dal paragrafo 14.

B – OFFERTA ECONOMICA

È richiesta un'offerta economica distinta per ciascun lotto per il quale il concorrente intende partecipare.

L'offerta economica è costituita:

1. dal documento di offerta economica generato dal Sistema, secondo le modalità di configurazione dell'Appalto Specifico;
2. dall'Allegato D – Modulo di presentazione offerta, compilato nelle parti pertinenti;
3. dalle ulteriori dichiarazioni economiche eventualmente richieste dalla documentazione di gara.

Non è prevista un'autonoma offerta tecnica soggetta ad attribuzione di punteggio qualitativo, in considerazione dell'adozione del criterio del minor prezzo ai sensi dell'articolo 108, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023.

Restano ferme le eventuali prescrizioni documentali previste dal Capitolato Speciale d'Appalto per la dimostrazione della conformità o dell'equivalenza tecnica delle soluzioni offerte.

B. Partecipazione ai singoli lotti

Il concorrente può presentare offerta per uno, più o tutti i sei lotti della procedura, nel rispetto dei requisiti di partecipazione e delle condizioni previste dal presente Capitolato d'Oneri.

Il concorrente seleziona nel Sistema i lotti per i quali intende partecipare e presenta, per ciascuno di essi, la relativa offerta economica.

La partecipazione a più lotti non comporta la presentazione di distinte domande di partecipazione amministrativa, salvo quanto richiesto dalle funzionalità del Sistema o dalle specifiche condizioni applicabili alla forma di partecipazione prescelta.

Resta fermo il limite massimo di tre lotti aggiudicabili al medesimo concorrente, esteso agli operatori appartenenti allo stesso gruppo societario e ai concorrenti controllati o collegati, secondo quanto previsto dal paragrafo 6.

C. Compilazione dell'Allegato D – Modulo di presentazione offerta

Il concorrente è tenuto a utilizzare l'Allegato D predisposto dalla Stazione Appaltante, senza modificarne la struttura, le formule di calcolo, le celle protette, i pesi o le soglie minime stabilite.

Il modulo comprende:

- il foglio "Regole di gara", contenente le istruzioni per la compilazione e i criteri di valutazione delle offerte;
- il foglio "Offerta", destinato all'inserimento dei dati identificativi del concorrente, alla selezione dei lotti e all'indicazione degli sconti economici offerti.

Il concorrente deve:

a) indicare la ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA e gli ulteriori dati identificativi richiesti;

b) selezionare "SÌ" in corrispondenza di ciascun lotto per il quale intende presentare offerta;

c) compilare, per ciascun lotto selezionato, tutte le celle destinate all'indicazione degli sconti relativi alle sottofamiglie;

d) esprimere ciascuno sconto mediante un valore percentuale con un massimo di due cifre decimali;

e) verificare che ciascuno sconto offerto sia almeno pari alla corrispondente soglia minima stabilita dalla documentazione di gara;

f) controllare che il modulo restituisca l'indicazione di completezza per ciascun lotto selezionato;

g) verificare la corrispondenza del valore economico ponderato risultante dal modulo con quello inserito nella pertinente offerta economica a Sistema.

Il concorrente deve formulare l'offerta per tutte le sottofamiglie previste nel lotto al quale partecipa.

Per i lotti da 1 a 5 è obbligatoria anche l'indicazione degli sconti relativi ai servizi di supporto per i nuovi apparati e ai servizi professionali, secondo l'articolazione dell'Allegato D.

Per il lotto 6 devono essere compilate le sottofamiglie previste per il supporto degli apparati già presenti presso l'Amministrazione e per il rinnovo delle licenze e delle subscription.

Non sono ammesse offerte parziali riferite soltanto ad alcune sottofamiglie del lotto.

La mancata indicazione di uno o più sconti obbligatori, oppure l'indicazione di uno sconto inferiore alla soglia minima prevista, comporta l'inammissibilità dell'offerta per il lotto interessato, secondo le disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto e della normativa applicabile.

I messaggi di controllo e le formule presenti nell'Allegato D costituiscono strumenti di ausilio alla compilazione. Resta ferma la verifica sostanziale dell'offerta da parte della Stazione Appaltante secondo le regole della procedura.

D. Corrispondenza tra Allegato D e offerta economica a Sistema

Per ciascun lotto selezionato, il Sistema deve riportare il medesimo valore economico ponderato risultante dall'Allegato D.

Il valore ponderato, denominato **P**, è determinato applicando agli sconti percentuali offerti per le singole sottofamiglie i rispettivi pesi previsti dall'Allegato C – Sottofamiglie dei Lotti, secondo la formula stabilita dal Capitolato Speciale d'Appalto:

$$\mathbf{P = \Sigma (p_i \times s_i)}$$

dove:

- $\mathbf{p_i}$ è il peso attribuito alla sottofamiglia i;
- $\mathbf{s_i}$ è lo sconto percentuale offerto per la medesima sottofamiglia;
- **P** è il valore ponderato convenzionale utilizzato esclusivamente per la formazione della graduatoria del lotto.

Il valore P è espresso con due cifre decimali.

La sua indicazione nell'offerta economica del Sistema non costituisce uno sconto contrattuale unitario da applicare ai beni e ai servizi del lotto.

Ai fini dell'esecuzione dell'Accordo Quadro restano esclusivamente vincolanti le percentuali di sconto offerte per le singole sottofamiglie, da applicare alle pertinenti voci della Global Price List secondo le condizioni del Capitolato Speciale d'Appalto.

Il concorrente è tenuto a verificare, prima della trasmissione definitiva, la piena corrispondenza tra i dati dell'Allegato D e quelli riportati nell'offerta economica generata dal Sistema.

Eventuali discordanze sono valutate dalla Stazione Appaltante secondo la documentazione di gara, nel rispetto dei principi di certezza, immodificabilità e unicità dell'offerta economica e dei limiti previsti dall'articolo 101 del Codice.

Non è consentita la successiva modificazione degli sconti offerti o la loro integrazione mediante il soccorso istruttorio, salvi i casi di rettifica di errori materiali consentiti dalla normativa vigente.

E. Modalità di sottoscrizione dell'offerta economica

Il documento di offerta economica generato dal Sistema deve essere sottoscritto digitalmente dal soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza, secondo le modalità previste dal presente Capitolato d'Oneri e dalle Regole del Sistema.

L'Allegato D deve essere compilato e sottoscritto digitalmente, mantenendo l'integrità dei dati economici, delle formule e delle informazioni necessarie alla verifica dell'offerta.

Il file è trasmesso nel formato richiesto dalla Stazione Appaltante e consentito dal Sistema, in modo da garantire la leggibilità dei dati e la riconducibilità dell'offerta al concorrente.

In caso di partecipazione in forma associata, la documentazione è sottoscritta dai soggetti tenuti alla firma secondo la rispettiva forma di partecipazione e le disposizioni del successivo paragrafo dedicato alla documentazione amministrativa e alla sottoscrizione delle offerte.

La mancata osservanza delle prescrizioni relative alla sottoscrizione è valutata secondo la disciplina vigente e le condizioni stabilite dalla documentazione di gara.

F. Separazione della documentazione amministrativa dall'offerta economica

La documentazione deve essere inserita nelle apposite sezioni del Sistema.

È vietato anticipare nella documentazione amministrativa le percentuali di sconto offerte, il valore ponderato P o altri elementi economici idonei a rendere conoscibile il contenuto dell'offerta prima della fase procedimentale prevista.

Il caricamento di documentazione economica in sezioni diverse da quelle destinate all'offerta economica è valutato dalla Stazione Appaltante in relazione all'effettiva compromissione della segretezza e della separazione delle offerte, secondo la normativa applicabile.

I concorrenti devono pertanto prestare particolare attenzione al corretto caricamento dell'Allegato D e dei documenti contenenti informazioni economiche.

G. Presentazione dell'offerta mediante il Sistema

La predisposizione dell'offerta avviene attraverso la procedura guidata disponibile sul portale **www.acquistinretepa.it**.

Le operazioni possono essere effettuate in più fasi, mediante il salvataggio delle informazioni e dei documenti caricati, fermo restando che la trasmissione definitiva deve intervenire entro il termine perentorio indicato nella lettera di invito.

Il concorrente deve completare tutti i passaggi richiesti dal Sistema nella sequenza prevista.

La semplice compilazione dei campi, il caricamento dei documenti o il relativo salvataggio non equivalgono alla presentazione dell'offerta.

L'offerta si considera trasmessa esclusivamente a seguito dell'utilizzo dell'apposita funzione di invio e della positiva conclusione della relativa procedura.

Il concorrente è tenuto a verificare l'avvenuta trasmissione e a conservare la ricevuta generata dal Sistema.

Durante il periodo di presentazione delle offerte, il concorrente può modificare o sostituire l'offerta già predisposta, oppure ritirarla, secondo le funzionalità consentite dal Sistema.

In caso di presentazione di più offerte successive, la Stazione Appaltante considera esclusivamente l'ultima validamente trasmessa entro il termine perentorio.

La presentazione dell'offerta comporta l'accettazione della documentazione di gara, dei relativi allegati e dei chiarimenti resi disponibili dalla Stazione Appaltante.

H. Partecipazione in forma associata

Il concorrente che intende partecipare mediante raggruppamento temporaneo, consorzio, aggregazione di imprese di rete o altra forma associativa ammessa deve indicare nel Sistema la forma di partecipazione e i soggetti che ne fanno parte.

La compilazione della documentazione avviene secondo le funzionalità previste dalla piattaforma, comprese quelle destinate alla partecipazione e alla sottoscrizione da parte degli operatori economici associati.

Il Sistema può generare codici o credenziali operative destinati ai componenti della forma associativa, secondo le modalità previste dalle Regole del Sistema.

Resta fermo il rispetto degli obblighi dichiarativi e di sottoscrizione previsti dal presente Capitolato d'Oneri.

I. Lingua della documentazione

L'offerta e la documentazione amministrativa sono presentate in lingua italiana.

I documenti redatti in lingua diversa dall'italiano devono essere accompagnati da traduzione nei casi e secondo le modalità previste dal Capitolato d'Oneri del Bando Istitutivo e dalla documentazione del presente Appalto Specifico.

Le schede tecniche, la documentazione commerciale del produttore, i manuali e le attestazioni di carattere tecnologico possono essere prodotti in lingua inglese, qualora espressamente consentito dalla Stazione Appaltante, ferma restando la facoltà di richiedere traduzione delle parti necessarie alla verifica.

L. Validità dell'offerta

L'offerta vincola il concorrente per **180 giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte**, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023.

Qualora, alla scadenza del periodo di validità, le operazioni di gara non risultino concluse, la Stazione Appaltante può richiedere agli operatori economici di confermare la validità dell'offerta fino a una nuova data e di assicurare, ove necessario, la corrispondente estensione della garanzia provvisoria.

Il mancato riscontro alla richiesta entro il termine stabilito è considerato rinuncia alla partecipazione alla procedura, secondo quanto previsto dalla documentazione di gara.

M. Rettifica di errori materiali dell'offerta

Ai sensi dell'articolo 101, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, il concorrente può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta economica, del quale si sia avveduto dopo la scadenza del termine di presentazione.

La richiesta deve essere formulata entro il termine consentito dalla normativa, mediante le modalità previste dal Sistema e nel rispetto delle istruzioni comunicate dalla Stazione Appaltante.

La rettifica può riguardare esclusivamente errori materiali oggettivamente riconoscibili e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, la modificazione sostanziale degli sconti proposti o l'alterazione delle condizioni concorrenziali.

La procedura di rettifica deve garantire la segretezza dell'offerta e il rispetto della parità di trattamento tra i concorrenti.

Il concorrente che intenda avvalersi di tale facoltà presenta, secondo le modalità operative comunicate dalla Stazione Appaltante, una preventiva manifestazione di interesse alla rettifica, senza anticipare il contenuto economico della stessa.

La documentazione di rettifica è successivamente prodotta nei termini e con le modalità consentite dal Sistema e dalla disciplina applicabile.

La Stazione Appaltante verifica l'ammissibilità della rettifica e accerta che essa non determini una variazione sostanziale del contenuto dell'offerta.

Non sono ammesse richieste di rettifica che comportino la riformulazione degli sconti economici, la modifica del risultato competitivo della proposta o l'introduzione di elementi economici non originariamente offerti, al di fuori dei limiti consentiti dall'articolo 101 del Codice.

N. Disposizioni finali

Restano ferme le ulteriori indicazioni operative disponibili sul Sistema, le Regole di e-Procurement, il Capitolato d'Oneri del Bando Istitutivo e le prescrizioni contenute nella restante documentazione del presente Appalto Specifico.

Il concorrente è responsabile della correttezza e della completezza delle informazioni inserite, nonché della piena corrispondenza tra i dati dichiarati nel Sistema e quelli riportati nei documenti sottoscritti e trasmessi.

16. SOCCORSO ISTRUTTORIO E CHIARIMENTI

La Stazione Appaltante applica l'istituto del soccorso istruttorio secondo quanto previsto dall'articolo 101 del D.Lgs. n. 36/2023, dal Capitolato d'Oneri del Bando Istitutivo dello SDAPA ID 2681 e dalle disposizioni del presente Capitolato d'Oneri.

Il soccorso istruttorio è finalizzato a consentire l'integrazione o la regolarizzazione della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, massima partecipazione e immodificabilità dell'offerta.

Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, non possono essere sanate mediante soccorso istruttorio le carenze sostanziali dei requisiti di partecipazione né le omissioni o irregolarità che comportino una modifica del contenuto dell'offerta economica.

16.1 Irregolarità e carenze sanabili

Ai sensi dell'articolo 101, comma 1, del Codice, possono essere oggetto di soccorso istruttorio le omissioni, inesattezze o irregolarità concernenti la domanda di partecipazione, il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e gli ulteriori documenti amministrativi richiesti dalla Stazione Appaltante, nei limiti previsti dalla medesima disposizione.

A titolo esemplificativo, sono sanabili, ricorrendone i presupposti:

a) l'omessa, incompleta o irregolare presentazione della dichiarazione sostitutiva di partecipazione, della dichiarazione aggiuntiva e delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali e speciali;

b) l'omessa o incompleta compilazione del DGUE, comprese le informazioni relative ai requisiti di partecipazione, alle forme associative e alle ulteriori dichiarazioni richieste dalla documentazione di gara;

c) la mancata produzione delle dichiarazioni amministrative dell'impresa ausiliaria o delle consorziate non esecutrici che prestano i requisiti, ferma restando la necessità che ricorrano le condizioni sostanziali previste dagli articoli 67 e 104 del Codice e dal Bando Istitutivo;

d) la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria e dell'impegno a conferire mandato collettivo speciale nei casi previsti dalla legge, purché tali documenti siano preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte;

e) la mancata produzione del mandato collettivo speciale e degli ulteriori documenti relativi alla costituzione o alla partecipazione di raggruppamenti, consorzi ordinari e aggregazioni di imprese di rete, nei limiti in cui la regolarizzazione non determini una modifica sostanziale della compagine partecipante o dell'offerta;

f) l'indicazione inesatta o incompleta dell'importo della garanzia provvisoria, nei limiti in cui sia possibile procedere alla relativa regolarizzazione senza eludere il requisito della tempestiva costituzione della garanzia;

g) l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria, qualora l'irregolarità possa essere corretta senza determinare la costituzione di una garanzia nuova e originariamente inesistente;

h) la mancanza o l'irregolarità della sottoscrizione delle dichiarazioni amministrative, nonché dell'offerta nei soli casi in cui la regolarizzazione sia consentita dalla normativa e non sussista incertezza assoluta circa la provenienza e l'imputabilità della stessa;

i) la mancata, incompleta o irregolare traduzione in lingua italiana della documentazione amministrativa, quando richiesta dal precedente paragrafo 15.1;

j) l'omessa dichiarazione relativa all'assolvimento degli obblighi previsti dalla Legge n. 68/1999, nei casi stabiliti dalla normativa applicabile;

k) le ulteriori carenze meramente documentali o dichiarative suscettibili di regolarizzazione ai sensi dell'articolo 101 del Codice.

La regolarizzazione è ammessa esclusivamente quando non comporti l'acquisizione postuma di un requisito di partecipazione mancante alla data in cui ne era richiesto il possesso, né la modifica sostanziale delle condizioni originarie di partecipazione.

Non è richiesta la nuova produzione di documenti già presenti nel Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE), nella disponibilità della Stazione Appaltante o acquisibili d'ufficio, nei casi e secondo le condizioni previste dalla normativa vigente.

16.2 Carenze e irregolarità non sanabili

Non possono essere sanate mediante soccorso istruttorio:

a) la mancanza sostanziale dei requisiti generali o speciali prescritti per la partecipazione alla procedura;

b) le dichiarazioni false o mendaci relative al possesso dei requisiti di partecipazione, ferme restando le valutazioni e le garanzie procedimentali previste dal Codice;

c) la mancata costituzione, entro il termine di presentazione delle offerte, della garanzia provvisoria richiesta, quando non sia dimostrabile l'esistenza di una garanzia validamente costituita con data certa anteriore a tale termine;

d) la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciarla o privo dei necessari poteri di impegnare il garante, nei casi in cui il vizio non sia regolarizzabile secondo la normativa vigente;

e) la mancanza di elementi essenziali del contratto di avvalimento che ne determini la nullità, nei casi previsti dall'articolo 104 del Codice;

f) la mancata presentazione dell'offerta economica per il lotto interessato;

g) la mancata indicazione delle percentuali di sconto obbligatorie per una o più sottofamiglie del lotto, quando tale omissione impedisca di individuare il contenuto dell'offerta economica originariamente presentata;

h) l'indicazione di percentuali di sconto inferiori alle soglie minime inderogabili previste dal Capitolato Speciale d'Appalto e dall'Allegato C;

i) la modifica, la sostituzione o l'integrazione delle percentuali di sconto originariamente offerte;

j) la presentazione di una nuova offerta economica o la modificazione sostanziale di quella presentata entro il termine perentorio;

k) le ulteriori irregolarità che, secondo la normativa vigente e la documentazione di gara, determinino un'incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta e non siano suscettibili di legittima regolarizzazione.

Resta ferma la distinta disciplina della rettifica degli errori materiali prevista dall'articolo 101, comma 4, del Codice e dal precedente paragrafo 15.1.

16.3 Soccorso istruttorio relativo alle forme associative e all'avvalimento

Nel caso di partecipazione mediante raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE o consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d), del Codice, la Stazione Appaltante può richiedere l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni e dei documenti amministrativi relativi ai singoli soggetti partecipanti, nei limiti previsti dalla normativa.

Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per consentire modifiche della composizione dei soggetti partecipanti diverse da quelle consentite dagli articoli 67, 68 e 97 del Codice.

Per l'avvalimento si applicano le disposizioni dell'articolo 104 del Codice e dei precedenti paragrafi 8 e 9.

La mancata produzione del contratto di avvalimento può essere regolarizzata esclusivamente mediante un contratto preesistente e comprovabile con data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte.

Restano ferme le disposizioni relative alla sostituzione dell'impresa ausiliaria, nei casi e secondo le condizioni previste dall'articolo 104 del Codice.

16.4 Documentazione relativa alle clausole sociali

Per le prestazioni alle quali risultino applicabili le disposizioni dell'articolo 57 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'Allegato II.3, le carenze documentali relative agli obblighi in materia di pari opportunità e inclusione lavorativa sono valutate secondo la disciplina specificamente applicabile.

In particolare, l'omessa presentazione del rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile può essere regolarizzata, nei casi consentiti dalla normativa, qualora il documento e le relative attestazioni risultino formati e trasmessi nei termini prescritti.

Non è consentito utilizzare il soccorso istruttorio per acquisire successivamente un impegno sostanziale che la normativa e la documentazione di gara richiedano a pena di esclusione già al momento della presentazione dell'offerta.

Restano ferme le prescrizioni contenute nel precedente paragrafo 11, limitatamente alle prestazioni per le quali siano stati accertati i relativi presupposti applicativi.

16.5 Procedimento e termini del soccorso istruttorio

Ai fini del soccorso istruttorio, la Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine congruo, non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni, ai sensi dell'articolo 101, comma 1, del Codice.

La richiesta individua espressamente:

a) il documento, la dichiarazione o l'elemento da integrare o regolarizzare;

b) la natura dell'omissione o dell'irregolarità rilevata;

c) il contenuto della documentazione richiesta;

d) il soggetto o i soggetti tenuti a rendere le dichiarazioni;

e) il termine perentorio assegnato;

f) le modalità e la sezione del Sistema mediante cui deve essere trasmessa la documentazione.

La richiesta è comunicata mediante l'apposita area del Sistema, secondo le modalità previste dal Capitolato d'Oneri del Bando Istitutivo e dalle Regole di e-Procurement.

Il concorrente è tenuto a produrre la documentazione richiesta entro il termine assegnato.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura, secondo quanto previsto dall'articolo 101, comma 2, del Codice.

Qualora la documentazione prodotta non risulti pienamente coerente con la richiesta, la Stazione Appaltante può richiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitatamente agli elementi già presentati in sede di soccorso istruttorio, assegnando un ulteriore termine perentorio.

Tale ulteriore richiesta non può essere utilizzata per consentire la formazione tardiva di documenti o requisiti che avrebbero dovuto preesistere alla scadenza delle offerte.

16.6 Chiarimenti sul contenuto dell'offerta economica

Ai sensi dell'articolo 101, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, la Stazione Appaltante può richiedere chiarimenti sul contenuto dell'offerta economica e sui relativi allegati.

Il concorrente è tenuto a fornire risposta entro il termine assegnato, non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni.

I chiarimenti forniti non possono modificare il contenuto sostanziale dell'offerta economica originariamente presentata.

In considerazione delle specifiche modalità di formulazione dell'offerta previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, i chiarimenti possono riguardare, tra l'altro:

a) la corrispondenza tra le percentuali di sconto indicate nell'Allegato D e i dati economici inseriti nel Sistema;

b) l'interpretazione di dati o elementi già presenti nell'offerta;

c) la verifica della corretta applicazione dei pesi attribuiti alle sottofamiglie dall'Allegato C;

d) la comprensione di eventuali incongruenze documentali o di calcolo, nei limiti in cui il contenuto economico originario dell'offerta risulti comunque certo e oggettivamente determinabile;

e) la verifica del valore ponderato convenzionale P, calcolato secondo la formula prevista dal Capitolato Speciale d'Appalto.

In nessun caso i chiarimenti possono comportare:

- la modifica delle percentuali di sconto originariamente offerte;
- l'inserimento di percentuali di sconto mancanti;
- la sostituzione di valori economici liberamente riformulati dal concorrente;
- l'alterazione dei pesi e delle soglie minime stabiliti dalla Stazione Appaltante;
- la modifica del criterio di attribuzione del punteggio P;

- la presentazione di un'offerta economica nuova o sostanzialmente diversa.

Qualora emergano discordanze tra il modulo economico e i dati inseriti nel Sistema, la Stazione Appaltante valuta gli elementi disponibili e l'eventuale oggettiva riconoscibilità dell'errore, nel rispetto della normativa vigente.

La mera richiesta di chiarimenti non attribuisce al concorrente il diritto di rettificare o sostituire gli elementi economici vincolanti della propria offerta.

16.7 Rettifica degli errori materiali

Resta ferma la facoltà dell'operatore economico di richiedere la rettifica di errori materiali dell'offerta economica nei casi, entro i termini e secondo le condizioni previste dall'articolo 101, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023.

La relativa procedura è disciplinata dal precedente paragrafo 15.1.

La rettifica deve riguardare errori materiali riconoscibili e non può comportare la presentazione di una nuova offerta o la sua modificazione sostanziale.

La Stazione Appaltante assicura che le operazioni siano effettuate nel rispetto della segretezza dell'offerta e della parità di trattamento tra i concorrenti.

16.8 Disposizioni finali

Il soccorso istruttorio e le richieste di chiarimenti sono gestiti attraverso il Sistema e secondo le regole tecniche e procedimentali applicabili.

Gli atti e le comunicazioni relativi alle richieste di integrazione e alle risposte dei concorrenti sono conservati nel fascicolo della procedura, in modo da assicurare la tracciabilità delle verifiche e delle determinazioni adottate.

La Stazione Appaltante valuta le irregolarità riscontrate sulla base della loro effettiva rilevanza giuridica e sostanziale, evitando esclusioni fondate su carenze meramente formali sanabili e impedendo, al contempo, che il soccorso istruttorio determini alterazioni delle condizioni di concorrenza.

Restano ferme le disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023 e del Capitolato d'Oneri del Bando Istitutivo dello SDAPA ID 2681, per quanto applicabili alla presente procedura.

17. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il concorrente inserisce nell'apposita sezione del Sistema, denominata "Documentazione amministrativa", la documentazione di seguito indicata, secondo le modalità previste dal Capitolato d'Oneri del Bando Istitutivo dello SDAPA ID 2681, dalle Regole del Sistema e dal presente Capitolato d'Oneri.

La documentazione deve essere prodotta e sottoscritta dai soggetti obbligati secondo la rispettiva forma di partecipazione, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023 e del D.Lgs. n. 82/2005.

In caso di partecipazione a più lotti, il concorrente rende le dichiarazioni riferite ai lotti per i quali presenta offerta. Qualora i requisiti e le condizioni siano comuni, la documentazione può essere prodotta unitariamente, secondo le funzionalità del Sistema, purché risulti inequivocabilmente riferibile a tutti i lotti interessati.

La documentazione amministrativa comprende:

N.	Documento	Obbligatorietà
1	Dichiarazione sostitutiva di partecipazione generata dal Sistema	Per tutti i concorrenti
2	Dichiarazione aggiuntiva, conforme al facsimile predisposto dalla Stazione Appaltante	Per tutti i concorrenti
3	Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) – Response.xml	Per tutti i concorrenti e per gli ulteriori soggetti tenuti
4	Documentazione relativa alla garanzia provvisoria di cui al paragrafo 12	Per ciascun lotto cui si partecipa
5	Documentazione relativa all'assolvimento dell'imposta di bollo sulla domanda	Ove dovuta
6	Contratto di avvalimento e dichiarazioni dell'impresa ausiliaria	In caso di avvalimento
7	DGUE dell'impresa ausiliaria	In caso di avvalimento
8	Documentazione relativa ai consorzi e alle consorziate esecutrici o non esecutrici che prestano requisiti	Nei casi pertinenti
9	Atti e dichiarazioni relativi a RTI, consorzi ordinari, GEIE e aggregazioni di imprese di rete	In caso di partecipazione in forma associata
10	Documentazione relativa al concordato preventivo con continuità aziendale	Ove ricorrano i presupposti
11	Documentazione relativa agli obblighi in materia di pari opportunità e inclusione lavorativa	Nei casi di applicazione del paragrafo 11
12	Documentazione richiesta dal Regolamento (UE) 2022/2560 sulle sovvenzioni estere	Esclusivamente ove applicabile il paragrafo 11.1
13	Ulteriori dichiarazioni o documenti espressamente previsti dalla documentazione di gara	Ove richiesti

La documentazione amministrativa non deve contenere elementi economici dell'offerta, percentuali di sconto, valori ponderati P o altri dati idonei a rivelare anticipatamente il contenuto delle offerte economiche.

Non è richiesta la ricevuta di pagamento del contributo ANAC, conformemente a quanto previsto dal paragrafo 14.

17.1 Dichiarazione sostitutiva di partecipazione

Il concorrente presenta la Dichiarazione sostitutiva di partecipazione generata automaticamente dal Sistema.

La dichiarazione è resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e contiene, tra le altre, le seguenti attestazioni:

a) i dati identificativi dell'operatore economico e del soggetto che sottoscrive la dichiarazione;

b) l'indicazione della forma giuridica e della modalità di partecipazione alla procedura;

c) l'indicazione del lotto o dei lotti per i quali viene presentata offerta;

d) la dichiarazione di aver preso visione del Bando Istitutivo dello SDAPA ID 2681, del presente Appalto Specifico e di tutta la documentazione di gara, compresi gli allegati e i chiarimenti pubblicati dalla Stazione Appaltante;

e) l'accettazione delle condizioni previste dalla documentazione di gara;

f) la conferma delle dichiarazioni sostitutive rese in sede di domanda di ammissione allo SDAPA, come eventualmente modificate o aggiornate;

g) la dichiarazione di aver preso conoscenza del Capitolato Speciale d'Appalto, degli Allegati Tecnici e delle condizioni funzionali, prestazionali e di sicurezza previste per le forniture e i servizi oggetto dell'affidamento;

h) la dichiarazione di conformità delle prestazioni offerte ai requisiti minimi stabiliti dalla documentazione tecnica, fermo restando il principio di equivalenza nei termini previsti dalla normativa e dagli atti di gara;

i) la dichiarazione di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679.

La Dichiarazione sostitutiva di partecipazione è generata dal Sistema, scaricata, sottoscritta digitalmente dai soggetti tenuti e caricata nella pertinente sezione della piattaforma.

Assolvimento dell'imposta di bollo

La Dichiarazione sostitutiva di partecipazione è soggetta all'imposta di bollo di € 16,00, nei casi previsti dal D.P.R. n. 642/1972.

L'imposta può essere assolta mediante le modalità consentite dalla normativa vigente, tra cui:

- pagamento tramite modello F24;
- bollo virtuale, ove autorizzato;
- servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate;
- contrassegno telematico, secondo le modalità indicate dalla documentazione di gara;
- ulteriori modalità consentite per gli operatori economici esteri.

Il concorrente allega la documentazione attestante l'avvenuto assolvimento dell'imposta.

Qualora utilizzi un contrassegno telematico, indica nella Dichiarazione aggiuntiva il relativo numero identificativo e produce copia del contrassegno, assumendosi la responsabilità del suo corretto utilizzo.

Restano ferme le esenzioni previste dal D.P.R. n. 642/1972 e dalle ulteriori disposizioni applicabili.

In caso di partecipazione in forma associata, l'imposta è assolta secondo le seguenti modalità:

a) dall'operatore economico che partecipa singolarmente;

b) dalla mandataria o da una delle mandanti, per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari;

c) dal consorzio, per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d), del Codice;

d) dall'organo comune, dalla mandataria o da una delle imprese partecipanti, secondo la configurazione dell'aggregazione di rete;

e) dal soggetto legittimato per le ulteriori forme di partecipazione ammesse.

Le eventuali irregolarità documentali relative all'assolvimento dell'imposta di bollo sono trattate secondo la disciplina fiscale applicabile e, nei limiti consentiti, mediante integrazione documentale.

17.2 Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)

La Stazione Appaltante mette a disposizione il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) in formato elettronico, mediante il relativo file "Request.xml", predisposto secondo le specifiche tecniche applicabili e le funzionalità dell'ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale.

Il concorrente utilizza il servizio eDGUE disponibile sul portale **www.acquistinretepa.it** per predisporre il documento di risposta.

A tal fine:

1. accede al servizio eDGUE;
2. seleziona la modalità di compilazione riservata all'operatore economico;
3. importa il file "Request.xml" reso disponibile dalla Stazione Appaltante;
4. inserisce e verifica le informazioni richieste;
5. genera il file "Response.xml";
6. sottoscrive digitalmente il documento;
7. carica il file nella pertinente sezione del Sistema.

La firma digitale deve preservare il formato XML del documento, secondo le modalità previste dalle Regole del Sistema; a tal fine può essere utilizzata la firma CAdES, con estensione .p7m.

Il DGUE è compilato nelle parti pertinenti in relazione alla natura dell'operatore economico, alla forma di partecipazione e ai requisiti prescritti.

Soggetti tenuti alla presentazione del DGUE

Il DGUE deve essere presentato:

a) dall'operatore economico che partecipa singolarmente;

b) da ciascun componente del raggruppamento temporaneo di imprese, costituito o costituendo;

c) da ciascun componente del consorzio ordinario o del GEIE, secondo le condizioni applicabili;

d) dall'organo comune e dalle imprese retiste partecipanti, nei casi e secondo le modalità previste dalla specifica forma di aggregazione;

e) dai consorzi di cooperative, dai consorzi tra imprese artigiane e dai consorzi stabili;

f) dalle consorziate indicate quali esecutrici, secondo le parti pertinenti del DGUE;

g) dalle consorziate non esecutrici che prestano i requisiti di partecipazione, limitatamente alle parti pertinenti;

h) dalle imprese ausiliarie, limitatamente alle informazioni relative ai requisiti generali e ai requisiti speciali oggetto di avvalimento.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente compila le sezioni pertinenti della Parte II, indicando i dati identificativi e organizzativi richiesti.

Nella sezione B sono riportati i dati relativi ai soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, incluso l'amministratore di fatto, ove presente, oppure sono indicati gli estremi delle banche dati ufficiali o dei pubblici registri dai quali le informazioni possono essere ricavate in modo aggiornato.

In caso di avvalimento il concorrente compila la sezione C, indicando le imprese ausiliarie e i requisiti oggetto di avvalimento.

In caso di ricorso al subappalto il concorrente compila la sezione D, indicando le prestazioni o le parti di prestazione che intende subappaltare, in conformità al precedente paragrafo 10.

La mancata indicazione delle prestazioni che si intendono subappaltare comporta l'impossibilità di ricorrere al subappalto per tali prestazioni, secondo quanto previsto dalla normativa applicabile.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente rende le dichiarazioni relative all'insussistenza delle cause di esclusione previste dagli articoli 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 e dalle ulteriori disposizioni applicabili.

Le dichiarazioni sono rese con riferimento ai soggetti individuati dalla normativa e alle condizioni previste dal precedente paragrafo 7.1.1.

In particolare:

a) per le cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, le dichiarazioni sono rese in relazione ai soggetti previsti dai commi 3 e 4 del medesimo articolo;

b) per le cause non automatiche di esclusione concernenti i soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, si applicano le disposizioni degli articoli 95 e 98 del Codice;

c) le ulteriori dichiarazioni sono rese in relazione all'operatore economico, secondo la disciplina vigente.

Il concorrente è tenuto a dichiarare i fatti, gli atti e i provvedimenti rilevanti ai fini delle cause di esclusione, anche se oggetto di impugnazione, nei casi e secondo i limiti temporali previsti dagli articoli 95, 96 e 98 del Codice.

Qualora ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'istituto del self-cleaning, il concorrente indica le misure adottate oppure le circostanze che ne abbiano impedito l'adozione anteriormente alla presentazione dell'offerta.

Restano ferme le disposizioni relative alle violazioni fiscali e contributive, definitivamente o non definitivamente accertate, secondo quanto previsto dagli articoli 94 e 95 del Codice e dall'Allegato II.10.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara il possesso dei requisiti di ordine speciale previsti dal Bando Istitutivo dello SDAPA ID 2681 e dal precedente paragrafo 7.1.2 del presente Capitolato d'Oneri.

In particolare:

a) nella sezione A dichiara il possesso del requisito di idoneità professionale, consistente nell'iscrizione nel pertinente registro professionale o commerciale per attività coerenti con l'oggetto dell'affidamento;

b) nella sezione B dichiara il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria previsti dal Bando Istitutivo, con riferimento alle categorie merceologiche e ai lotti per i quali presenta offerta.

Non sono richieste dichiarazioni relative a ulteriori requisiti tecnico-professionali autonomamente introdotti dalla Stazione Appaltante.

Nel caso di partecipazione a più lotti, il concorrente rende le dichiarazioni economico-finanziarie necessarie a dimostrare il possesso dei requisiti applicabili a ciascun lotto, secondo le regole del Bando Istitutivo.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente completa le dichiarazioni finali previste dal DGUE, confermando la veridicità delle informazioni rese e autorizzando, nei limiti previsti dalla normativa vigente, l'acquisizione e la verifica dei dati dichiarati.

Comprova dei requisiti

La verifica dei requisiti dichiarati è effettuata mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) e gli ulteriori strumenti di interoperabilità e acquisizione documentale previsti dalla normativa vigente.

Il concorrente assicura la disponibilità dei documenti necessari alla comprova dei requisiti non acquisibili d'ufficio, secondo le richieste formulate dalla Stazione Appaltante.

La documentazione deve essere coerente con quanto dichiarato nel DGUE e con i requisiti di partecipazione effettivamente previsti per il lotto interessato.

17.3 Dichiarazione aggiuntiva

Il concorrente presenta la Dichiarazione aggiuntiva, redatta secondo il facsimile messo a disposizione dalla Stazione Appaltante.

Il documento è sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico o da altro soggetto munito dei necessari poteri.

La Dichiarazione aggiuntiva contiene, nei casi pertinenti, le seguenti informazioni e attestazioni.

A. Informazioni generali e forma di partecipazione

a) l'indicazione della forma di partecipazione alla procedura;

b) l'indicazione dei lotti per i quali viene presentata offerta;

c) l'indicazione degli eventuali operatori economici associati, consorziati o aggregati;

d) le informazioni relative al possesso dei requisiti di partecipazione, ove non già integralmente ricomprese nel DGUE e nelle altre dichiarazioni;

e) l'eventuale numero seriale del contrassegno telematico utilizzato per l'assolvimento dell'imposta di bollo.

B. Partecipazione in forme diverse e collegamenti societari

Il concorrente dichiara se partecipa al medesimo lotto contemporaneamente in forme diverse, ai sensi delle disposizioni applicabili.

In caso di partecipazione plurima, produce gli elementi necessari a dimostrare che tale circostanza non ha influito sulla procedura e non è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, secondo quanto previsto dal Codice.

Il concorrente dichiara inoltre, ai fini dell'applicazione del limite massimo di aggiudicazione previsto dal precedente paragrafo 6:

- le eventuali situazioni di controllo o collegamento societario rilevanti ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile;
- l'eventuale appartenenza a un medesimo gruppo societario;
- l'identità degli ulteriori operatori appartenenti al gruppo che partecipano alla procedura, ove conosciuta;
- gli elementi necessari all'applicazione delle regole di attribuzione dei lotti stabilite dal presente Capitolato d'Oneri.

Tali dichiarazioni sono richieste ai fini dell'applicazione delle specifiche regole di gara e non determinano automaticamente l'esclusione degli operatori economici collegati, salvo che ricorrano le condizioni previste dalla normativa vigente.

C. Cause di esclusione e ulteriori dichiarazioni

Il concorrente rende le ulteriori dichiarazioni richieste con riferimento alle cause di esclusione previste dagli articoli 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023, comprese quelle relative all'eventuale imputabilità delle offerte a un unico centro decisionale.

Dichiara inoltre, nei casi pertinenti:

a) di aver assolto gli obblighi previsti dalla Legge n. 68/1999;

b) il numero dei dipendenti impiegati, ove tale informazione sia richiesta ai fini dell'applicazione delle clausole del paragrafo 11;

c) di non essere incorso nelle cause interdittive previste dalle disposizioni applicabili in materia di pari opportunità e inclusione lavorativa;

d) l'accettazione delle condizioni particolari di esecuzione previste dal paragrafo 11;

e) l'impegno a rispettare il Codice di comportamento applicabile al personale della Stazione Appaltante, nei limiti previsti dalla normativa vigente;

f) l'impegno a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabili, le disposizioni del predetto Codice di comportamento;

g) l'eventuale accettazione di patti di integrità e protocolli di legalità, ove espressamente previsti dalla documentazione di gara;

h) il possesso dell'iscrizione nelle pertinenti white list prefettizie, ove richiesta per le attività effettivamente ricomprese nei settori sensibili individuati dall'articolo 1, comma 53, della Legge n. 190/2012;

i) per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, gli impegni relativi agli adempimenti fiscali previsti dal D.P.R. n. 633/1972, secondo le condizioni applicabili.

D. Dichiarazioni relative alle condizioni tecniche e di sicurezza

Il concorrente dichiara di aver preso conoscenza delle prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto e nei relativi allegati, comprese quelle concernenti:

a) la sicurezza fisica e informatica;

b) la riservatezza delle informazioni relative alle infrastrutture ICT della Difesa;

c) la tracciabilità dei beni, delle licenze e dei servizi;

d) le procedure di accesso alle sedi dell'Amministrazione;

e) l'autenticità e la legittima provenienza dei prodotti;

f) la gestione delle configurazioni e delle credenziali, ove applicabile;

g) gli obblighi di supporto, manutenzione e garanzia previsti dalla documentazione contrattuale.

La dichiarazione costituisce accettazione delle condizioni di esecuzione già stabilite e non introduce ulteriori requisiti speciali di qualificazione.

E. Dichiarazioni relative alla forma associativa

In caso di partecipazione mediante raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, GEIE o aggregazione di imprese di rete, il concorrente indica:

a) l'operatore economico individuato quale mandataria o capofila, ove previsto;

b) le imprese componenti la forma associativa;

c) le parti delle prestazioni che ciascun operatore eseguirà oppure, in caso di prestazioni indivisibili, le relative percentuali;

d) l'eventuale impegno a conferire mandato speciale con rappresentanza, nei casi previsti dalla normativa;

e) le ulteriori informazioni richieste dagli articoli 67 e 68 del Codice.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d), devono essere indicate le consorziate esecutrici e le eventuali consorziate non esecutrici che prestano i requisiti.

F. Sottoscrizione

La Dichiarazione aggiuntiva è sottoscritta:

a) dal legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico che partecipa singolarmente;

b) dai soggetti tenuti alla sottoscrizione in relazione alla specifica forma di partecipazione associata;

c) dal consorzio e dalle consorziate, nelle parti di rispettiva competenza;

d) dall'organo comune e dalle imprese retiste, nei casi previsti dalla disciplina delle aggregazioni di rete.

Qualora la dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore, deve essere allegata la relativa procura, salvo che i poteri rappresentativi risultino direttamente dalla visura camerale o da altri registri ufficiali accessibili alla Stazione Appaltante.

17.4 Dichiarazioni relative al titolare effettivo

Il presente Appalto Specifico non risulta finanziato nell'ambito del PNRR o del PNC.

Non è pertanto richiesta, quale documento amministrativo autonomo fondato sulla disciplina specifica PNRR/PNC, la dichiarazione sul titolare effettivo prevista dalle relative disposizioni di controllo e rendicontazione.

Restano fermi gli obblighi di identificazione, dichiarazione e verifica della titolarità effettiva eventualmente previsti da altre disposizioni applicabili alla procedura, comprese quelle in materia di prevenzione del riciclaggio, trasparenza e controlli antimafia.

17.5 Documentazione relativa all'avvalimento

Il concorrente che intende ricorrere all'avvalimento presenta la documentazione prevista dal precedente paragrafo 8.

In particolare, per ciascuna impresa ausiliaria devono essere prodotti:

a) il contratto di avvalimento, sottoscritto dalle parti secondo le modalità previste dalla normativa vigente;

b) il DGUE dell'impresa ausiliaria, in formato "Response.xml", debitamente compilato e sottoscritto;

c) le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale;

d) le dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti economico-finanziari oggetto di avvalimento;

e) la dichiarazione di impegno a mettere a disposizione del concorrente le capacità e le risorse oggetto del contratto;

f) la documentazione relativa all'ammissione dell'impresa ausiliaria ad almeno un Bando SDA oppure alla presentazione della relativa domanda di ammissione, quando richiesta dal precedente paragrafo 9.

Le dichiarazioni devono consentire alla Stazione Appaltante di verificare l'effettivo possesso dei requisiti prestati e la validità degli impegni assunti.

Per le imprese ausiliarie si applicano le disposizioni degli articoli 94, 95 e 104 del Codice, nonché le specifiche condizioni previste dal Bando Istitutivo dello SDAPA ID 2681.

17.6 Dichiarazione integrativa per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale

L'operatore economico che si trovi in una situazione di concordato preventivo con continuità aziendale, nei casi e alle condizioni previsti dal D.Lgs. n. 14/2019, è tenuto a produrre la documentazione richiesta dalla normativa vigente e dal Capitolato d'Oneri del Bando Istitutivo.

In particolare, nei casi previsti dall'articolo 372 del D.Lgs. n. 14/2019, il concorrente presenta una relazione redatta da un professionista in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 2, comma 1, lettera o), del medesimo decreto, che attesti la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento delle obbligazioni contrattuali.

Restano ferme le ulteriori condizioni previste dalla disciplina applicabile e gli obblighi dichiarativi relativi alla situazione dell'operatore economico.

17.7 Atti relativi a raggruppamenti temporanei, consorzi, GEIE e aggregazioni di imprese di rete

I concorrenti che partecipano in forma associata producono la documentazione richiesta in relazione alla specifica forma di partecipazione, secondo quanto previsto dagli articoli 65, 67 e 68 del D.Lgs. n. 36/2023.

A. Raggruppamenti temporanei già costituiti

Devono essere prodotti:

a) copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata;

b) dichiarazione delle parti delle forniture o dei servizi che saranno eseguite dai singoli componenti del raggruppamento oppure delle rispettive percentuali nel caso di prestazioni indivisibili.

B. Consorzi ordinari e GEIE già costituiti

Devono essere prodotti:

a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o del GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;

b) dichiarazione delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici oppure delle relative percentuali nel caso di prestazioni indivisibili.

C. Raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

Ciascun operatore economico partecipante presenta una dichiarazione attestante:

a) il soggetto al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o saranno attribuite le funzioni di capogruppo;

b) l'impegno a uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina vigente in materia di partecipazione associata;

c) l'impegno a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria, nei casi previsti;

d) le prestazioni o le parti di prestazione che saranno eseguite da ciascun componente, oppure le rispettive percentuali in caso di prestazioni indivisibili.

D. Aggregazioni di imprese di rete con organo comune dotato di potere di rappresentanza e soggettività giuridica

Devono essere prodotti:

a) copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune;

b) dichiarazione relativa alle imprese per le quali la rete partecipa alla procedura;

c) dichiarazione delle parti delle prestazioni che saranno eseguite dalle singole imprese retiste oppure delle rispettive percentuali nel caso di prestazioni indivisibili.

E. Aggregazioni di imprese di rete con organo comune dotato di potere di rappresentanza ma prive di soggettività giuridica

Devono essere prodotti:

a) copia del contratto di rete;

b) copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;

c) dichiarazione delle prestazioni che saranno eseguite dalle singole imprese retiste oppure delle rispettive percentuali.

F. Aggregazioni di imprese di rete prive di organo comune con potere di rappresentanza

Qualora la rete sia priva di organo comune, l'organo comune non disponga del potere di rappresentanza oppure non possieda i requisiti richiesti, la partecipazione avviene nelle forme del raggruppamento temporaneo, costituito o costituendo.

Nel caso di raggruppamento già costituito devono essere prodotti:

a) copia del contratto di rete;

b) copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;

c) dichiarazione delle prestazioni che saranno eseguite dalle singole imprese retiste.

Nel caso di raggruppamento costituendo devono essere prodotti:

a) copia del contratto di rete;

b) dichiarazione di ciascuna impresa retista recante l'individuazione della futura mandataria;

c) impegno a uniformarsi alla disciplina vigente e a conferire il mandato speciale con rappresentanza;

d) dichiarazione delle prestazioni o delle percentuali che saranno eseguite da ciascuna impresa partecipante.

G. Consorzi di cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d), del Codice producono:

a) il DGUE del consorzio;

b) la Dichiarazione sostitutiva di partecipazione e la Dichiarazione aggiuntiva nelle parti pertinenti;

c) l'indicazione delle consorziate per le quali il consorzio concorre;

d) il DGUE e le ulteriori dichiarazioni richieste alle consorziate esecutrici;

e) il DGUE e le dichiarazioni pertinenti delle consorziate non esecutrici che prestano requisiti;

f) la documentazione necessaria alla verifica del possesso dei requisiti, secondo le disposizioni dell'articolo 67 del Codice e del Bando Istitutivo.

Per le consorziate non esecutrici che prestano requisiti si applicano altresì le condizioni previste dal precedente paragrafo 9.

H. Sottoscrizione della documentazione

La documentazione relativa alla partecipazione associata è sottoscritta digitalmente dai soggetti legittimati, secondo la specifica forma di partecipazione.

In particolare:

a) per il raggruppamento temporaneo costituito, dai soggetti obbligati in relazione alle dichiarazioni di rispettiva competenza;

b) per il raggruppamento temporaneo costituendo, da tutti gli operatori economici che vi partecipano;

c) per i consorzi ordinari e i GEIE, dai soggetti tenuti alla sottoscrizione in relazione alla forma giuridica e alla fase di costituzione;

d) per le aggregazioni di imprese di rete, dall'organo comune e/o dalle imprese retiste secondo le condizioni previste dalla normativa;

e) per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d), dal consorzio e dalle consorziate, nelle parti di rispettiva competenza.

Le eventuali procure devono essere prodotte secondo le modalità previste dal precedente paragrafo 17.3.

Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di verificare i poteri rappresentativi dei sottoscrittori mediante consultazione delle banche dati e dei registri ufficiali.

17.8 Documentazione relativa alle sovvenzioni estere distorsive

Nei casi previsti dal Regolamento (UE) 2022/2560 e dal Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1441, il concorrente presenta la documentazione relativa ai contributi finanziari esteri ricevuti, secondo le modalità stabilite dal precedente paragrafo 11.1.

La documentazione è predisposta utilizzando il modulo FS-PP previsto dall'Allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1441.

L'obbligo documentale è riferito esclusivamente ai concorrenti che ricadono nell'ambito di applicazione della disciplina europea, tenendo conto del valore dei lotti per i quali presentano offerta e delle ulteriori condizioni previste dal Regolamento.

Resta ferma l'esclusione delle procedure rientranti nell'ambito della direttiva 2009/81/CE, secondo quanto previsto dall'articolo 28, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2022/2560.

17.9 Disposizioni comuni sulla documentazione

Tutti i documenti devono essere presentati in forma elettronica, nelle sezioni del Sistema appositamente previste.

La documentazione deve essere completa, leggibile e sottoscritta dai soggetti legittimati nei casi previsti.

Il concorrente è responsabile della veridicità e dell'aggiornamento delle informazioni rese, nonché della coerenza tra le dichiarazioni inserite nel Sistema e i documenti allegati.

L'eventuale mancanza, incompletezza o irregolarità della documentazione è valutata secondo la disciplina del soccorso istruttorio prevista dal precedente paragrafo 16.

La Stazione Appaltante procede alla verifica dei requisiti e delle dichiarazioni mediante il FVOE e gli altri strumenti previsti dalla normativa vigente.

La presentazione della documentazione amministrativa non esonera il concorrente dall'obbligo di mantenere i requisiti prescritti per l'intera durata del procedimento e, nei casi previsti, dell'esecuzione contrattuale.

18. OFFERTA TECNICA

Per il presente Appalto Specifico non è prevista la presentazione di un'autonoma offerta tecnica soggetta ad attribuzione di punteggio qualitativo.

L'aggiudicazione dell'Accordo Quadro avviene, distintamente per ciascuno dei sei lotti, secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'articolo 108, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, sulla base delle percentuali di sconto offerte per le singole sottofamiglie e del relativo valore ponderato convenzionale **P**, determinato secondo le modalità stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto e dall'Allegato C – Sottofamiglie dei Lotti.

Non sono pertanto richieste relazioni tecnico-organizzative finalizzate all'attribuzione di punteggi discrezionali, né sono previsti criteri premiali relativi a caratteristiche tecniche, certificazioni o soluzioni migliorative.

Restano fermi l'obbligo di rispettare i requisiti minimi tecnici, funzionali, prestazionali, di interoperabilità, sicurezza e supportabilità stabiliti dal Capitolato Speciale d'Appalto e dai relativi

Allegati Tecnici, nonché le disposizioni relative alla dimostrazione dell'equivalenza delle soluzioni eventualmente proposte.

Qualora il concorrente proponga, già in sede di gara, prodotti o soluzioni equivalenti rispetto ai riferimenti tecnici individuati nella documentazione, la relativa dimostrazione deve essere fornita nei termini e mediante la documentazione prevista dal Capitolato Speciale d'Appalto, compresa, ove pertinente, la matrice di equivalenza tecnica *Equivalent Technical Solution Matrix (ETSM)*.

Tale documentazione è esaminata esclusivamente ai fini della verifica della conformità ai requisiti richiesti, senza attribuzione di punteggi qualitativi e senza possibilità di introdurre modifiche sostanziali all'offerta economica presentata.

Le modalità di presentazione dell'eventuale documentazione di equivalenza sono specificate negli atti di gara e nella configurazione del Sistema, in modo da garantire la corretta separazione dei documenti e la riservatezza dell'offerta economica.

La formulazione, la presentazione e la valutazione dell'offerta economica sono disciplinate dal successivo paragrafo 19.

19. OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente presenta, per ciascun lotto al quale intende partecipare, un'offerta economica formulata secondo le disposizioni del presente Capitolato d'Oneri, del Capitolato Speciale d'Appalto, dell'Allegato C – Sottofamiglie dei Lotti e dell'Allegato D – Modulo di presentazione offerta.

L'offerta economica è presentata esclusivamente attraverso il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, secondo le modalità stabilite dal Bando Istitutivo dello SDAPA ICT ID 2681 e dalle Regole del Sistema.

L'aggiudicazione avviene, distintamente per ciascun lotto, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del minor prezzo, ai sensi dell'articolo 108, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 36/2023, nei presupposti applicativi individuati dalla documentazione di gara.

In considerazione della particolare struttura dell'Accordo Quadro, il confronto economico tra le offerte avviene mediante l'applicazione di percentuali di sconto alle sottofamiglie merceologiche individuate negli atti di gara e il calcolo di un parametro economico ponderato, denominato **P**, utilizzato esclusivamente per la formazione della graduatoria.

Il parametro P non costituisce uno sconto contrattuale unitario e non è direttamente applicabile agli Ordinativi di Fornitura.

Restano contrattualmente vincolanti le singole percentuali di sconto offerte per ciascuna sottofamiglia.

19.1 Documentazione costitutiva dell'offerta economica

Per ciascun lotto al quale intende partecipare, il concorrente inserisce nell'apposita sezione del Sistema la seguente documentazione:

A. Documento di Offerta Economica generato dal Sistema

Il documento è predisposto sulla base dei dati economici inseriti dal concorrente nella pertinente scheda del lotto.

Il concorrente deve:

a) compilare i campi economici richiesti dal Sistema;

b) generare il Documento di Offerta Economica;

c) scaricare e verificare il documento generato;

d) sottoscriverlo digitalmente secondo le modalità previste dal successivo paragrafo 20;

e) caricarlo nella pertinente sezione del Sistema e completare l'invio dell'offerta.

B. Allegato D – Modulo di presentazione offerta

Il concorrente produce l'Allegato D, compilato e sottoscritto digitalmente, contenente:

a) i dati identificativi dell'operatore economico;

b) l'indicazione dei lotti per i quali intende partecipare;

c) le percentuali di sconto offerte per tutte le sottofamiglie dei lotti selezionati;

d) i valori ponderati risultanti dall'applicazione dei pesi previsti dalla documentazione di gara;

e) le ulteriori dichiarazioni economiche già contenute nel modulo predisposto dall'Amministrazione.

L'Allegato D costituisce parte integrante e sostanziale dell'offerta economica.

La documentazione deve essere prodotta nel formato richiesto dal Sistema e dalla Stazione Appaltante, assicurando la leggibilità delle informazioni e la verificabilità dei dati economici.

Non è ammessa la modificazione della struttura del modulo, dei pesi, delle soglie minime, delle formule o delle celle non destinate alla compilazione da parte del concorrente.

19.2 Contenuto dell'offerta economica

L'offerta economica è formulata mediante l'indicazione di una percentuale di sconto unica per ciascuna sottofamiglia del lotto al quale si partecipa.

Lo sconto deve essere espresso mediante un valore numerico percentuale con due cifre decimali.

A titolo esemplificativo, uno sconto del sessantacinque per cento deve essere indicato nel modulo mediante il valore numerico **65,00**.

Ogni percentuale di sconto deve essere almeno pari alla soglia minima prevista per la pertinente sottofamiglia e non può eccedere il cento per cento.

Il concorrente non può:

a) omettere l'indicazione dello sconto relativo a una sottofamiglia obbligatoria del lotto selezionato;

b) proporre uno sconto inferiore alla soglia minima stabilita;

c) differenziare lo sconto tra singoli codici commerciali appartenenti alla medesima sottofamiglia;

d) introdurre condizioni economiche ulteriori rispetto a quelle previste dalla documentazione di gara;

e) subordinare l'efficacia degli sconti offerti all'acquisto di quantitativi minimi o al raggiungimento di determinati volumi di spesa;

f) subordinare l'applicazione degli sconti all'affidamento di ulteriori lotti o alla stipula di contratti diversi da quelli previsti dalla procedura.

Gli sconti offerti sono applicati in modo uniforme a tutti i prodotti, componenti, licenze e servizi riconducibili alla pertinente sottofamiglia, secondo le regole di classificazione previste dal Capitolato Speciale d'Appalto e dagli Allegati Tecnici.

L'offerta economica deve essere completa per ciascun lotto selezionato.

Non sono ammesse offerte parziali riferite soltanto ad alcune sottofamiglie del lotto.

19.3 Articolazione economica dei lotti

L'offerta economica deve essere formulata con riferimento alle sottofamiglie individuate nell'Allegato C e riportate nell'Allegato D.

In particolare:

- **Lotto 1 – Enterprise Networking:** offerta riferita alle otto sottofamiglie previste dal modulo, comprese quelle relative al supporto SmartNet per gli apparati di nuova fornitura e ai servizi professionali.
- **Lotto 2 – Data Center:** offerta riferita alle sette sottofamiglie previste dal modulo, comprese quelle relative al supporto SmartNet per gli apparati di nuova fornitura e ai servizi professionali.
- **Lotto 3 – Collaboration:** offerta riferita alle sette sottofamiglie previste dal modulo, comprese quelle relative al supporto SmartNet per gli apparati di nuova fornitura e ai servizi professionali.
- **Lotto 4 – Security:** offerta riferita alle sei sottofamiglie previste dal modulo, comprese quelle relative al supporto SmartNet per gli apparati di nuova fornitura e ai servizi professionali.
- **Lotto 5 – Internet Infrastructure:** offerta riferita alle sei sottofamiglie previste dal modulo, comprese quelle relative al supporto SmartNet per gli apparati di nuova fornitura e ai servizi professionali.
- **Lotto 6 – Licensing, Supporto e Manutenzione:** offerta riferita alle due sottofamiglie concernenti il supporto SmartNet per gli apparati già presenti presso l'Amministrazione e il rinnovo delle licenze e delle subscription.

Per i lotti da 1 a 5 è obbligatoria anche la formulazione dello sconto relativo ai servizi professionali, nei termini previsti dall'Allegato D.

L'obbligo di formulare lo sconto non comporta per l'Amministrazione alcun obbligo di acquistare servizi professionali, il cui eventuale ordinativo resta subordinato alle effettive esigenze e alle condizioni del Capitolato Speciale d'Appalto.

Gli sconti relativi ai servizi di manutenzione e supporto sono applicati secondo la distinzione tra apparati di nuova fornitura e patrimonio tecnologico già installato, stabilita dal Capitolato Speciale d'Appalto.

19.4 Soglie minime di sconto e condizioni di ammissibilità

Per ciascuna sottofamiglia è stabilita una soglia minima di sconto, espressa in percentuale, riportata nell'Allegato D e coerente con le condizioni economiche individuate dall'Amministrazione.

Le soglie minime costituiscono condizioni economiche inderogabili per la formulazione dell'offerta.

L'offerta relativa al lotto interessato è inammissibile quando:

a) non sia indicato lo sconto per una o più sottofamiglie obbligatorie;

b) anche una sola delle percentuali offerte sia inferiore alla corrispondente soglia minima;

c) siano offerte percentuali non riconducibili a valori numerici validi o siano superati i limiti decimali previsti;

d) l'offerta sia formulata in modo condizionato o alternativo, in violazione delle prescrizioni di gara;

e) risultino indeterminabili gli elementi economici essenziali dell'offerta;

f) ricorrano le ulteriori condizioni di inammissibilità previste dalla normativa vigente.

I controlli automatici presenti nell'Allegato D costituiscono strumenti di supporto alla corretta compilazione, fermo restando il potere della Stazione Appaltante di verificare la conformità delle offerte alle disposizioni della documentazione di gara.

La mera presenza di un messaggio automatico di completezza non esonera il concorrente dalla responsabilità per la correttezza e la validità dell'offerta presentata.

Le offerte non conformi alle soglie economiche stabilite non possono essere integrate mediante soccorso istruttorio, secondo quanto previsto dal precedente paragrafo 16.

19.5 Determinazione del parametro economico ponderato P

Per ciascun lotto, il parametro economico convenzionale P è determinato mediante la somma dei prodotti tra lo sconto percentuale offerto per ogni sottofamiglia e il peso attribuito alla medesima sottofamiglia.

La formula di calcolo è la seguente:

$$\mathbf{P = \Sigma\ (p_i \times s_i)}$$

dove:

- **P** è il valore economico ponderato convenzionale utilizzato ai fini della graduatoria;
- $\mathbf{p_i}$ è il peso attribuito alla sottofamiglia i, espresso in forma decimale;
- $\mathbf{s_i}$ è la percentuale di sconto offerta per la medesima sottofamiglia, espressa come valore numerico con due cifre decimali.

I pesi delle sottofamiglie sono quelli predeterminati dall'Amministrazione e riportati nell'Allegato C e nell'Allegato D.

La somma dei pesi di ciascun lotto è pari al 100 per cento.

Il parametro P viene espresso in punti, con due cifre decimali, e non costituisce una percentuale di sconto applicabile unitariamente al lotto.

A titolo esemplificativo, nel caso di due sottofamiglie aventi rispettivamente pesi del 60 e del 40 per cento, a fronte di sconti offerti del 70,00 e del 65,00 per cento, il parametro P risulta pari a:

P = (0,60 × 70,00) + (0,40 × 65,00) = **68,00 punti**.

Gli eventuali arrotondamenti sono effettuati secondo le regole e le impostazioni numeriche stabilite nella documentazione di gara e nel Sistema, da applicare uniformemente a tutte le offerte.

Il parametro P deve essere coerente con il valore riportato nel pertinente campo economico della piattaforma, secondo l'unità di misura e il formato numerico espressamente previsti nella configurazione dell'Appalto Specifico.

Non è consentito utilizzare il valore P in sostituzione degli sconti contrattuali delle singole sottofamiglie.

19.6 Corrispondenza tra Allegato D e offerta economica a Sistema

Il concorrente è tenuto a verificare che i dati economici inseriti nel Sistema siano pienamente coerenti con quelli risultanti dall'Allegato D.

In particolare, per ogni lotto al quale partecipa, deve sussistere corrispondenza tra:

a) le percentuali di sconto riportate nel modulo economico;

b) i pesi e le soglie minime previsti dalla documentazione di gara;

c) il parametro ponderato P risultante dai calcoli;

d) il valore economico convenzionale inserito nella pertinente scheda del Sistema;

e) il dato riportato nel Documento di Offerta Economica generato dal Sistema.

L'operatore economico deve verificare la correttezza della compilazione prima della sottoscrizione e della trasmissione definitiva.

In caso di discordanza tra dati economici, la Stazione Appaltante procede alla valutazione secondo la normativa vigente, nel rispetto dei principi di certezza e immodificabilità dell'offerta.

La documentazione di gara deve consentire di individuare in modo univoco le percentuali di sconto contrattualmente offerte e il corrispondente valore ponderato P.

Sono consentite esclusivamente le rettifiche di errori materiali previste dall'articolo 101, comma 4, del Codice, secondo le modalità stabilite dai precedenti paragrafi 15 e 16.

Non è consentita la successiva modifica discrezionale delle percentuali di sconto né la presentazione di una nuova matrice economica in sostituzione di quella originariamente proposta.

19.7 Valore contrattuale degli sconti e formazione dei prezzi degli Ordinativi di Fornitura

Le percentuali di sconto offerte per ciascuna sottofamiglia costituiscono condizioni economiche vincolanti per l'intera durata dell'Accordo Quadro.

Il prezzo contrattuale dei prodotti e dei servizi ordinati è determinato mediante applicazione dello sconto offerto alla pertinente voce della Cisco Global Price List EMEA, secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Per ogni prodotto o servizio ordinato si applica la seguente formula:

Prezzo netto = Prezzo GPL × (1 − s/100)

dove **s** è la percentuale di sconto offerta dall'aggiudicatario per la sottofamiglia di appartenenza.

Le percentuali di sconto restano fisse per tutta la durata dell'Accordo Quadro, ferme restando le disposizioni relative agli aggiornamenti della GPL, all'evoluzione tecnologica dei prodotti e alle modifiche consentite dalla normativa e dalla documentazione contrattuale.

Per i prodotti e i servizi espressi in dollari statunitensi, il prezzo netto è convertito in euro utilizzando il tasso di cambio di riferimento EUR/USD pubblicato dalla Banca d'Italia, su fonte BCE, relativo al

giorno lavorativo precedente la data di emissione dell'Ordinativo di Fornitura, secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Il tasso di conversione così determinato resta fisso per l'Ordinativo interessato.

Il parametro P non viene utilizzato per determinare i prezzi dei singoli Ordinativi.

L'Accordo Quadro non attribuisce all'aggiudicatario alcun diritto all'acquisizione di quantitativi minimi o all'esaurimento del valore massimo del lotto.

19.8 Costi della manodopera e oneri aziendali per la sicurezza

Quando, in relazione alle prestazioni oggetto del lotto, trovano applicazione gli obblighi previsti dall'articolo 108, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023, il concorrente indica nell'offerta economica, a pena di esclusione, la stima:

a) dei costi della manodopera;

b) degli oneri aziendali relativi all'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'obbligo non trova applicazione nei casi espressamente esclusi dalla disposizione, con particolare riferimento alle forniture senza posa in opera e ai servizi di natura intellettuale.

La Stazione Appaltante individua nella documentazione di gara, in relazione alla natura delle prestazioni previste per ciascun lotto, le informazioni economiche che devono essere rese dai concorrenti.

Per le prestazioni soggette all'obbligo, i costi della manodopera sono indicati separatamente e sono valutati secondo la disciplina degli articoli 41 e 108 del Codice.

Ai sensi dell'articolo 41, comma 14, del Codice, resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, senza penalizzazioni per il trattamento economico dei lavoratori.

Gli eventuali oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali, qualora individuati e quantificati dalla Stazione Appaltante, non sono soggetti a ribasso e sono disciplinati separatamente dalle percentuali di sconto della GPL.

19.9 Contratto collettivo applicato e dichiarazione di equivalenza

Per le prestazioni alle quali trovano applicazione gli obblighi dell'articolo 11 del D.Lgs. n. 36/2023, il concorrente indica il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al personale impiegato nell'esecuzione del contratto e il relativo codice alfanumerico unico, secondo quanto previsto dalla documentazione di gara.

Qualora il contratto collettivo applicato sia diverso da quello individuato dalla Stazione Appaltante, il concorrente produce, nei casi previsti dalla normativa, una dichiarazione di equivalenza delle tutele economiche e normative e la relativa documentazione giustificativa.

In alternativa, nei casi consentiti, il concorrente può dichiarare l'impegno ad applicare, nell'esecuzione delle prestazioni interessate, il contratto collettivo indicato dalla Stazione Appaltante.

Restano ferme le prescrizioni contenute nel precedente paragrafo 11.

19.10 Esame delle offerte economiche e formazione della graduatoria

Per ciascun lotto la Stazione Appaltante verifica:

a) la completezza della matrice degli sconti;

b) il rispetto delle soglie minime economiche;

c) la correttezza formale dei valori percentuali;

d) la corrispondenza tra l'Allegato D e il Documento di Offerta Economica generato dal Sistema;

e) l'applicazione dei pesi previsti per le sottofamiglie;

f) la corretta determinazione del parametro ponderato P.

Le offerte ammissibili sono ordinate, per ciascun lotto, in ordine decrescente di parametro P.

Il concorrente che consegue il valore P più elevato occupa la prima posizione nella graduatoria del lotto.

L'aggiudicazione è riferita all'intero lotto, comprensivo di tutte le relative sottofamiglie, secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Il lotto non può essere frazionato tra più concorrenti sulla base delle singole percentuali di sconto offerte.

Resta fermo il limite massimo di tre lotti aggiudicabili al medesimo operatore economico, applicato anche alle società appartenenti allo stesso gruppo e ai concorrenti collegati secondo la disciplina del precedente paragrafo 6.

Qualora si renda necessario individuare i lotti da attribuire a un concorrente utilmente classificato in più di tre lotti, si applica il criterio del Valore Economico di Attribuzione del Lotto (VEAL), secondo quanto previsto dagli atti di gara.

Ai fini del VEAL, il valore ponderato P è convertito in forma decimale, secondo la seguente formula:

$$\mathbf{VEAL_i = V_i \times (P_i / 100)}$$

dove:

- $\mathbf{V_i}$ è il valore massimo del lotto;
- $\mathbf{P_i}$ è il parametro ponderato conseguito dal concorrente nel lotto;
- $\mathbf{VEAL_i}$ è il parametro convenzionale utilizzato per la selezione dei lotti attribuibili.

Il VEAL non costituisce un importo contrattuale, un risparmio garantito o uno sconto da applicare agli Ordinativi.

Le operazioni di attribuzione dei lotti e di eventuale scorrimento delle graduatorie avvengono secondo le modalità e i criteri di priorità stabiliti dal Capitolato Speciale d'Appalto e dal precedente paragrafo 6.

19.11 Parità di punteggio

Qualora due o più concorrenti conseguano il medesimo parametro ponderato P, la graduatoria del lotto è definita applicando, nell'ordine, i seguenti criteri:

a) prevale il concorrente che abbia offerto lo sconto più elevato sulla sottofamiglia caratterizzata dal maggiore peso;

b) in caso di ulteriore parità, si procede al confronto delle percentuali di sconto offerte sulle successive sottofamiglie, in ordine decrescente di peso;

c) nel caso di sottofamiglie caratterizzate dal medesimo peso, si segue l'ordine prestabilito nell'Allegato C;

d) in caso di persistente parità, si procede mediante sorteggio in seduta pubblica, secondo le modalità comunicate dalla Stazione Appaltante.

I suddetti criteri sono applicati uniformemente a tutti i concorrenti.

19.12 Verifica di congruità delle offerte

La Stazione Appaltante procede alla verifica della congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che, sulla base di specifici elementi, appaiano anormalmente basse, secondo le disposizioni dell'articolo 110 del D.Lgs. n. 36/2023 e della normativa applicabile.

In considerazione delle modalità di formulazione dell'offerta economica, possono costituire elementi rilevanti ai fini della valutazione:

a) percentuali di sconto particolarmente elevate rispetto alle condizioni di mercato;

b) scostamenti significativi rispetto ai livelli di sconto ordinariamente praticati per prodotti, licenze o servizi analoghi;

c) sostenibilità delle condizioni economiche applicabili ai servizi di manutenzione e supporto;

d) sostenibilità degli obblighi di garanzia, aggiornamento e continuità del servizio;

e) compatibilità tra le percentuali offerte e i costi necessari per l'esecuzione delle prestazioni;

f) eventuali ulteriori circostanze oggettive dalle quali emergano dubbi sulla sostenibilità dell'offerta.

La verifica può essere riferita sia al valore ponderato complessivo P sia alle singole percentuali di sconto, quando queste ultime presentino elementi specifici meritevoli di approfondimento.

La Stazione Appaltante richiede al concorrente le giustificazioni ritenute necessarie, secondo le modalità e i termini previsti dalla normativa vigente.

L'offerta è esclusa qualora le spiegazioni fornite non risultino idonee a dimostrarne la congruità e la sostenibilità, nei casi e secondo le condizioni previste dalla legge.

Non costituisce, di per sé, causa di esclusione la mera presentazione di uno sconto elevato, ove l'offerta risulti sostenibile e conforme alla documentazione di gara.

19.13 Validità e vincolatività dell'offerta economica

L'offerta economica è vincolante per il concorrente per il periodo indicato al precedente paragrafo 15.

Le percentuali di sconto offerte per ciascuna sottofamiglia costituiscono condizioni contrattuali essenziali e restano vincolanti per l'intera durata dell'Accordo Quadro.

La sottoscrizione dell'offerta comporta l'accettazione delle condizioni economiche e delle modalità di determinazione dei corrispettivi stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto.

La Stazione Appaltante non riconosce corrispettivi ulteriori rispetto a quelli determinati secondo le condizioni contrattuali, salvo quanto espressamente consentito dalla normativa vigente e dagli atti di gara.

Resta fermo il valore massimo complessivo dell'Accordo Quadro, pari a **€ 260.000.000,00, al netto dell'IVA**, ripartito tra i sei lotti secondo i rispettivi plafond.

Non sono previste opzioni economiche aggiuntive che possano comportare il superamento del predetto limite massimo.

19.14 Disposizioni finali

L'offerta economica deve essere presentata secondo le modalità previste dal presente Capitolato d'Oneri, dalle Regole del Sistema e dalla documentazione tecnica ed economica della procedura.

La mancata osservanza delle prescrizioni essenziali relative alla formulazione dell'offerta comporta le conseguenze previste dalla normativa vigente e dagli atti di gara.

Restano ferme le disposizioni del successivo paragrafo 20 in materia di sottoscrizione dell'offerta economica, nonché le modalità di aggiudicazione e di stipula previste dalla documentazione contrattuale.

20. SOTTOSCRIZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica relativa a ciascun lotto deve essere sottoscritta digitalmente dai soggetti legittimati a impegnare il concorrente, secondo le modalità previste dal presente Capitolato d'Oneri, dal Capitolato d'Oneri del Bando Istitutivo dello SDAPA ID 2681 e dalle Regole del Sistema.

La sottoscrizione deve garantire l'autenticità, l'integrità e la riconducibilità dell'offerta all'operatore economico che la presenta.

In particolare, devono essere sottoscritti:

a) il **Documento di Offerta Economica generato dal Sistema**, contenente i valori inseriti dal concorrente per ciascun lotto;

b) l'**Allegato D – Modulo di presentazione offerta**, debitamente compilato nelle parti pertinenti, contenente le percentuali di sconto offerte per le sottofamiglie dei lotti selezionati.

La sottoscrizione dell'Allegato D deve preservare l'integrità del documento, delle informazioni economiche, delle formule e dei dati necessari alla verifica della correttezza dell'offerta, secondo il formato elettronico e le modalità di firma specificati nella documentazione di gara.

Il concorrente è tenuto a verificare, prima dell'invio definitivo, la piena corrispondenza tra i dati economici riportati nell'Allegato D e quelli contenuti nel Documento di Offerta Economica generato dal Sistema.

Modalità di sottoscrizione in relazione alla forma di partecipazione

L'offerta economica deve essere sottoscritta secondo le seguenti modalità:

a) Operatore economico singolo

Dal legale rappresentante dell'operatore economico o da un procuratore munito dei necessari poteri per impegnare l'impresa nella presente procedura.

b) Consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d), del D.Lgs. n. 36/2023

Dal legale rappresentante del consorzio o da un procuratore munito dei necessari poteri.

La sottoscrizione dell'offerta economica compete al consorzio concorrente, ferma restando la produzione delle dichiarazioni amministrative delle consorziate nei casi previsti dal precedente paragrafo 17.

c) Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari già costituiti

Dal legale rappresentante o procuratore della mandataria o capofila, munito dei necessari poteri rappresentativi.

d) Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti

Dai legali rappresentanti o procuratori di tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o il consorzio.

e) Gruppi Europei di Interesse Economico (GEIE)

Dal soggetto munito dei poteri di rappresentanza del GEIE, secondo l'atto costitutivo e la disciplina applicabile.

f) Aggregazioni di imprese aderenti a un contratto di rete

La sottoscrizione avviene secondo le seguenti modalità:

1. **Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:** l'offerta è sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico che riveste la funzione di organo comune, o da un procuratore munito dei necessari poteri.
2. **Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica:** l'offerta è sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune e da ciascuna delle imprese retiste che partecipano alla procedura.
3. **Rete priva di organo comune con potere di rappresentanza oppure con organo comune privo dei requisiti richiesti:** l'offerta è sottoscritta dall'impresa retista che assume la qualifica di mandataria, in caso di raggruppamento già costituito, oppure da ciascuna impresa retista partecipante, in caso di raggruppamento da costituire.

Sottoscrizione mediante procuratore

Qualora l'offerta sia sottoscritta da un procuratore, il concorrente deve rendere disponibile la documentazione attestante i relativi poteri di rappresentanza, secondo quanto previsto dal precedente paragrafo 17.

Non è necessario allegare nuovamente la procura quando i poteri rappresentativi risultino già dalla documentazione amministrativa presentata o siano direttamente verificabili mediante la consultazione dei registri ufficiali.

Offerta relativa a più lotti

Il concorrente che partecipa a più lotti deve assicurare la corretta sottoscrizione dell'offerta economica relativa a ciascun lotto.

Il Documento di Offerta Economica generato dal Sistema è sottoscritto secondo le modalità previste dalla piattaforma per i singoli lotti.

L'Allegato D, predisposto unitariamente per i sei lotti, può essere sottoscritto come documento unico, purché siano chiaramente individuati i lotti per i quali viene presentata offerta e risultino rispettate le modalità di caricamento richieste dal Sistema.

La sottoscrizione unitaria dell'Allegato D non modifica l'autonomia delle offerte economiche riferite ai singoli lotti.

Integrità e immodificabilità dell'offerta

La firma digitale deve essere apposta sulla versione definitiva dei documenti, successivamente al completamento della compilazione e alla verifica dei dati inseriti.

Dopo la sottoscrizione non sono ammesse modifiche ai contenuti economici dei documenti, salvo la sostituzione dell'offerta entro il termine di presentazione o le rettifiche consentite dalla normativa vigente.

Eventuali carenze o irregolarità della sottoscrizione sono valutate dalla Stazione Appaltante secondo le disposizioni dell'articolo 101 del D.Lgs. n. 36/2023 e del precedente paragrafo 16, nei limiti in cui sia possibile accertare con certezza la provenienza e l'imputabilità dell'offerta e senza consentirne la modificazione sostanziale.

Restano ferme le ulteriori disposizioni relative alle modalità di formazione, sottoscrizione e trasmissione dei documenti elettronici previste dal D.Lgs. n. 82/2005 e dalle Regole del Sistema.

21. AGGIUDICAZIONE

21.1 Criterio di aggiudicazione

Il presente Appalto Specifico, articolato in sei lotti funzionali, è aggiudicato, distintamente per ciascun lotto, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del minor prezzo, ai sensi dell'articolo 108, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 36/2023, secondo l'inquadramento normativo e le motivazioni contenute nella decisione a contrarre.

Il criterio è applicato in considerazione delle caratteristiche standardizzate delle forniture e delle condizioni economiche definite dal mercato, nel rispetto dei requisiti tecnici, funzionali e prestazionali stabiliti nel Capitolato Speciale d'Appalto e nei relativi Allegati Tecnici.

Il confronto economico tra le offerte avviene mediante l'applicazione di percentuali di sconto alla Cisco Global Price List EMEA (GPL), secondo il sistema di ponderazione delle sottofamiglie merceologiche definito dall'Amministrazione.

Per ciascun lotto, l'offerta economica è formulata attraverso una matrice di sconti percentuali distinti per sottofamiglia, secondo le prescrizioni del precedente paragrafo 19 e dell'Allegato D – Modulo di presentazione offerta.

A ciascuna sottofamiglia è attribuito un peso predeterminato, identico per tutti i concorrenti, secondo quanto riportato nell'Allegato C – Sottofamiglie dei Lotti.

Dall'applicazione dei pesi agli sconti offerti deriva un parametro economico ponderato convenzionale, denominato **P**, utilizzato esclusivamente per la formazione della graduatoria del lotto.

L'aggiudicazione è disposta in favore del concorrente che, all'esito delle verifiche previste dalla normativa e dalla documentazione di gara, risulti utilmente collocato nella graduatoria del lotto, fermo restando il limite massimo di tre lotti aggiudicabili previsto dal precedente paragrafo 6.

Per ciascun lotto è individuato un solo aggiudicatario, al quale è affidato l'intero perimetro contrattuale, comprensivo di tutte le sottofamiglie e delle relative prestazioni.

Non è consentito frazionare l'aggiudicazione del singolo lotto tra più operatori economici in funzione dei migliori sconti offerti sulle singole sottofamiglie.

21.2 Verifica preliminare di ammissibilità e conformità delle offerte

Prima della formazione delle graduatorie definitive, la Stazione Appaltante procede, secondo la sequenza procedimentale prescelta e le modalità operative del Sistema, alla verifica della regolarità e dell'ammissibilità delle offerte.

In particolare, per ciascun lotto vengono verificati:

a) il rispetto delle modalità di presentazione dell'offerta e dei termini previsti dalla lettera di invito;

b) la completezza della documentazione economica richiesta;

c) la corretta compilazione dell'Allegato D;

d) la presenza di una percentuale di sconto per tutte le sottofamiglie del lotto;

e) il rispetto delle soglie minime di sconto stabilite dall'Amministrazione;

f) l'assenza di offerte parziali, condizionate o alternative non consentite;

g) la rispondenza degli elementi economici alle condizioni della documentazione di gara;

h) la conformità delle prestazioni offerte ai requisiti tecnici minimi, nei casi e secondo le modalità previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Non è prevista l'attribuzione di punteggi tecnici o qualitativi.

L'eventuale verifica dell'equivalenza delle soluzioni proposte è effettuata esclusivamente ai fini dell'accertamento della conformità ai requisiti minimi prescritti, secondo le disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto e del precedente paragrafo 18.

La mancanza di uno sconto obbligatorio o la formulazione di uno sconto inferiore alla soglia minima prevista comportano l'inammissibilità dell'offerta per il lotto interessato, nei termini stabiliti dalla documentazione di gara.

Le irregolarità documentali e gli eventuali errori materiali sono valutati secondo le disposizioni degli articoli 101 e 110 del Codice, nei rispettivi ambiti applicativi, e dei precedenti paragrafi 15 e 16.

21.3 Determinazione del parametro economico ponderato P

Per ciascun lotto e per ciascun concorrente ammesso, il parametro economico ponderato P è determinato mediante la seguente formula:

$$\mathbf{P = \Sigma\ (p_i \times s_i)}$$

dove:

- **P** rappresenta il parametro convenzionale utilizzato per la formazione della graduatoria economica;
- $\mathbf{p_i}$ rappresenta il peso della sottofamiglia i, espresso in forma decimale;
- $\mathbf{s_i}$ rappresenta la percentuale di sconto offerta dal concorrente per la medesima sottofamiglia, espressa come valore numerico percentuale.

I pesi sono quelli stabiliti dall'Amministrazione e riportati nell'Allegato C e nell'Allegato D.

La somma dei pesi delle sottofamiglie di ciascun lotto è pari al 100 per cento.

Il parametro P è espresso in punti, con due cifre decimali.

Le modalità di arrotondamento sono quelle predeterminate dalla documentazione di gara e dalla configurazione del Sistema e sono applicate uniformemente a tutte le offerte.

Il concorrente deve assicurare la corrispondenza tra il parametro P risultante dall'Allegato D e il valore riportato nell'offerta economica generata dal Sistema, secondo il formato e l'unità di misura previsti dalla piattaforma.

Il parametro P:

a) non costituisce una percentuale di sconto da applicare unitariamente al lotto;

b) non rappresenta un prezzo complessivo offerto;

c) non costituisce il risparmio effettivo conseguibile dall'Amministrazione;

d) non modifica il valore massimo del lotto;

e) non sostituisce le percentuali di sconto contrattualmente vincolanti.

I corrispettivi relativi ai singoli Ordinativi di Fornitura sono determinati applicando le percentuali di sconto offerte per le pertinenti sottofamiglie alle voci della GPL di riferimento, secondo le modalità stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Ai fini della determinazione delle graduatorie, la Stazione Appaltante verifica l'esatta applicazione della formula di ponderazione e la correttezza dei valori riportati nelle offerte.

21.4 Formazione delle graduatorie e parità di punteggio

Per ciascuno dei sei lotti è formata una graduatoria autonoma dei concorrenti ammessi, ordinati in senso decrescente in base al parametro P.

La prima posizione è attribuita al concorrente che abbia conseguito il valore P più elevato.

La graduatoria è formata indipendentemente da quelle relative agli altri lotti, fermo restando il successivo coordinamento necessario per l'applicazione del limite massimo di aggiudicazione.

In caso di parità del parametro P tra due o più concorrenti, si applicano, nell'ordine, i seguenti criteri:

a) prevale l'offerta che presenti la percentuale di sconto più elevata nella sottofamiglia caratterizzata dal maggiore peso;

b) in caso di ulteriore parità, si procede al confronto delle percentuali di sconto offerte nelle successive sottofamiglie, in ordine decrescente di peso;

c) qualora due o più sottofamiglie abbiano il medesimo peso, si segue l'ordine di individuazione stabilito nell'Allegato C;

d) in caso di persistente parità, si procede al sorteggio in seduta pubblica, secondo le modalità previamente comunicate dalla Stazione Appaltante.

I predetti criteri sono applicati in maniera uniforme, oggettiva e non discriminatoria a tutte le offerte.

Le graduatorie sono utilizzate ai fini dell'individuazione degli operatori economici cui proporre l'aggiudicazione, secondo le disposizioni dei successivi paragrafi.

21.5 Limite massimo di aggiudicazione e applicazione del criterio VEAL

Ai sensi dell'articolo 58, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 e secondo quanto stabilito dal precedente paragrafo 6, **ciascun concorrente può aggiudicarsi un numero massimo di tre lotti**.

La limitazione è applicata secondo le condizioni previste dalla documentazione di gara anche agli operatori economici appartenenti al medesimo gruppo societario e alle imprese in situazioni di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile.

La partecipazione di più società appartenenti allo stesso gruppo o tra loro collegate non comporta automaticamente l'esclusione dalla procedura, ferme restando le disposizioni in materia di cause di esclusione e unicità del centro decisionale.

Ai soli fini dell'applicazione del limite massimo di aggiudicazione, i lotti attribuibili agli operatori economici interessati dalle predette situazioni sono valutati complessivamente, nei casi previsti dal precedente paragrafo 6.

Determinazione del VEAL

Qualora un concorrente, o un insieme di operatori assoggettati al medesimo limite di aggiudicazione secondo la documentazione di gara, risulti in posizione utile per l'attribuzione di un numero di lotti superiore a tre, i lotti da aggiudicare sono individuati mediante il criterio del **Valore Economico di Attribuzione del Lotto (VEAL)**.

Per ciascun lotto interessato è determinato il parametro:

$$\mathbf{VEAL_i = V_i \times (P_i / 100)}$$

dove:

- $\mathbf{VEAL_i}$ è il Valore Economico di Attribuzione del Lotto i;
- $\mathbf{V_i}$ è il valore massimo del lotto i, al netto dell'IVA, stabilito negli atti di gara;
- $\mathbf{P_i}$ è il parametro economico ponderato conseguito dal concorrente nel lotto i, espresso in punti.

Il VEAL costituisce esclusivamente un parametro convenzionale, determinato secondo criteri predeterminati e utilizzato ai fini dell'individuazione dei lotti attribuibili.

Non rappresenta un importo contrattuale, un risparmio effettivo garantito o il valore economico della prestazione da ordinare.

Valori massimi dei lotti

Ai fini dell'applicazione della formula, i valori V_i sono i seguenti:

Lotto	Denominazione	Valore massimo
1	Enterprise Networking	€ 56.000.000,00
2	Data Center	€ 26.000.000,00
3	Collaboration	€ 16.000.000,00
4	Security	€ 86.000.000,00
5	Internet Infrastructure	€ 41.000.000,00
6	Licensing, Supporto e Manutenzione	€ 35.000.000,00
Totale		**€ 260.000.000,00**

Individuazione dei lotti attribuibili

Qualora il medesimo concorrente risulti utilmente collocato per l'aggiudicazione di più di tre lotti, gli sono attribuiti i tre lotti caratterizzati dai valori VEAL più elevati.

Per i restanti lotti, l'individuazione del possibile aggiudicatario avviene mediante scorrimento della relativa graduatoria.

Il medesimo procedimento si applica agli operatori economici per i quali il limite di tre lotti opera complessivamente in ragione dell'appartenenza al medesimo gruppo societario o delle situazioni di controllo o collegamento individuate dalla documentazione di gara.

La Stazione Appaltante procede, ove necessario, mediante successive verifiche delle posizioni utili delle graduatorie, applicando in ciascuna fase il medesimo limite massimo e il medesimo criterio VEAL, fino a individuare una configurazione di aggiudicazione rispettosa delle condizioni previste.

Lo scorrimento non modifica i punteggi attribuiti ai concorrenti né l'ordine delle graduatorie dei singoli lotti.

Parità di VEAL

Qualora due o più lotti presentino un identico valore VEAL, prevale:

a) il lotto caratterizzato dal maggiore valore massimo V_i;

b) in caso di ulteriore parità, il lotto nel quale il concorrente abbia conseguito il parametro P più elevato;

c) in caso di persistente parità, il criterio residuale stabilito dalla documentazione di gara, da applicare in modo oggettivo e non discriminatorio.

Le operazioni di applicazione del limite massimo di aggiudicazione e del criterio VEAL sono documentate in appositi verbali, dai quali devono risultare le graduatorie considerate, i parametri utilizzati e le ragioni dell'attribuzione o del mancato conferimento dei singoli lotti.

Qualora, esaurite le possibilità di scorrimento delle graduatorie, non risulti individuabile alcun operatore economico al quale attribuire legittimamente un lotto, la Stazione Appaltante dispone la mancata aggiudicazione del lotto interessato, formalizzandone le ragioni.

21.6 Verifica delle offerte anormalmente basse

La Stazione Appaltante procede alla verifica della congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che, sulla base di elementi specifici, appaiano anormalmente basse, secondo le disposizioni dell'articolo 110 del D.Lgs. n. 36/2023, nei limiti di applicabilità alla procedura.

Tenuto conto della particolare modalità di formulazione delle offerte economiche, la verifica può essere avviata in presenza di elementi oggettivi che inducano a dubitare della sostenibilità delle condizioni economiche proposte.

Possono assumere rilievo, a titolo esemplificativo:

a) valori P particolarmente elevati rispetto alle altre offerte presentate;

b) percentuali di sconto significativamente elevate per singole sottofamiglie;

c) condizioni economiche che appaiano incompatibili con il costo di acquisizione dei prodotti o delle licenze;

d) condizioni di supporto e manutenzione che, in relazione agli sconti offerti, non appaiano adeguatamente sostenibili;

e) eventuali incongruenze tra gli sconti proposti e gli obblighi di garanzia, continuità del supporto e livelli di servizio;

f) ulteriori elementi specifici dai quali emergano dubbi sulla capacità dell'operatore di assicurare la corretta esecuzione delle prestazioni alle condizioni economiche offerte.

La verifica è condotta nel rispetto del principio del contraddittorio.

La Stazione Appaltante richiede per iscritto al concorrente le giustificazioni ritenute necessarie, assegnando un termine non superiore a quindici giorni, secondo quanto previsto dall'articolo 110 del Codice.

Le giustificazioni possono riguardare le condizioni di approvvigionamento, l'organizzazione dell'impresa, le economie conseguibili, gli accordi commerciali con i produttori o distributori, l'organizzazione dei servizi e gli ulteriori elementi pertinenti alla sostenibilità dell'offerta.

La documentazione prodotta è valutata in relazione all'insieme delle prestazioni contrattuali, tenendo conto della durata dell'Accordo Quadro, delle condizioni economiche offerte e degli obblighi di esecuzione.

Non costituisce automatica causa di esclusione la mera presentazione di un parametro P elevato o di percentuali di sconto superiori a quelle degli altri concorrenti.

L'esclusione è disposta esclusivamente qualora, all'esito della verifica, le spiegazioni fornite non risultino idonee a dimostrare la congruità e la sostenibilità dell'offerta, secondo i presupposti previsti dalla normativa vigente.

In caso di esclusione di un'offerta anormalmente bassa, si procede al conseguente aggiornamento della graduatoria del lotto e, ove necessario, alla nuova applicazione del limite massimo di aggiudicazione e del criterio VEAL.

21.7 Verifica dei requisiti e proposta di aggiudicazione

Conclusa la valutazione delle offerte economiche e completate le verifiche di congruità eventualmente necessarie, la Stazione Appaltante procede all'individuazione dei concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie, nel rispetto del limite massimo di aggiudicazione.

La verifica dei requisiti è effettuata secondo le disposizioni del Codice, del Capitolato d'Oneri del Bando Istitutivo dello SDAPA ID 2681 e della restante documentazione di gara.

In particolare, sono verificati:

a) il possesso dei requisiti di ordine generale;

b) il possesso dei requisiti di ordine speciale previsti dal Bando Istitutivo e dal precedente paragrafo 7;

c) la regolarità della forma di partecipazione;

d) gli eventuali requisiti prestati mediante avvalimento;

e) la sussistenza delle condizioni previste per le consorziate esecutrici e non esecutrici che prestano requisiti;

f) la permanenza delle condizioni di ammissione allo SDAPA;

g) il rispetto delle condizioni relative alla partecipazione e al limite massimo di aggiudicazione.

Le verifiche sono effettuate mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) e gli ulteriori strumenti previsti dalla normativa vigente.

L'esito delle verifiche è documentato nel fascicolo di gara.

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore dell'operatore economico che risulti utilmente collocato nella graduatoria del lotto e nei cui confronti sia stata accertata la sussistenza dei presupposti richiesti.

L'aggiudicazione è disposta dall'organo competente secondo le disposizioni dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 36/2023, ove applicabili, e secondo la disciplina speciale di riferimento, tenendo conto delle verifiche e degli eventuali ulteriori adempimenti previsti per gli atti della Difesa.

L'aggiudicazione non comporta, di per sé, l'obbligo per l'Amministrazione di emettere Ordinativi di Fornitura per l'intero valore massimo del lotto.

21.8 Scorrimento delle graduatorie in fase di aggiudicazione

Qualora non sia possibile procedere all'aggiudicazione in favore del concorrente collocato nella prima posizione della graduatoria, per effetto:

a) dell'applicazione del limite massimo di tre lotti aggiudicabili;

b) dell'esclusione dell'offerta all'esito della verifica di anomalia;

c) dell'accertata carenza dei requisiti richiesti;

d) di ulteriori cause ostative previste dalla normativa vigente;

la Stazione Appaltante procede, nei casi consentiti, allo scorrimento della graduatoria del lotto, individuando il successivo operatore economico utilmente classificato.

Nei confronti del nuovo concorrente individuato sono effettuate le verifiche previste dalla normativa e dalla documentazione di gara.

Lo scorrimento è effettuato nel rispetto delle graduatorie formate per i singoli lotti e delle condizioni previste dal presente Capitolato d'Oneri.

Restano ferme le specifiche disposizioni applicabili alle conseguenze della mancata stipulazione o dell'inadempimento contrattuale.

Lo scorrimento disciplinato dal presente paragrafo riguarda l'individuazione dell'aggiudicatario nell'ambito della procedura di affidamento e non costituisce, di per sé, una disciplina del subentro automatico nell'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura.

21.9 Aggiudicazione in presenza di una sola offerta e facoltà di non aggiudicare

La Stazione Appaltante può procedere all'aggiudicazione del singolo lotto anche in presenza di una sola offerta valida, purché la stessa risulti ammissibile, congrua, sostenibile e conforme alle condizioni stabilite dalla documentazione di gara.

Resta ferma la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, secondo i presupposti e i termini previsti dall'articolo 108, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023.

L'Amministrazione non assume alcun obbligo di aggiudicare tutti i lotti per il solo fatto dell'avvenuta presentazione di offerte.

Le determinazioni relative all'aggiudicazione, alla mancata aggiudicazione o all'esclusione di offerte sono adottate con adeguata motivazione e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

21.10 Disposizioni finali

Le operazioni di valutazione, formazione delle graduatorie e individuazione degli aggiudicatari sono effettuate mediante il Sistema e, per gli aspetti non gestiti automaticamente dalla piattaforma, attraverso attività istruttorie e verifiche della Stazione Appaltante debitamente documentate.

La Stazione Appaltante assicura la tracciabilità delle operazioni relative:

a) alla verifica delle offerte;

b) alla determinazione del parametro P;

c) alla formazione delle graduatorie;

d) all'applicazione dei criteri di risoluzione delle parità;

e) all'applicazione del limite massimo di aggiudicazione;

f) al calcolo del VEAL;

g) all'eventuale scorrimento delle graduatorie;

h) alla verifica delle offerte anormalmente basse;

i) alla verifica dei requisiti;

j) all'individuazione degli aggiudicatari.

Restano ferme le ulteriori disposizioni contenute nel Capitolato d'Oneri del Bando Istitutivo, nelle Regole del Sistema, nel Capitolato Speciale d'Appalto e nei successivi paragrafi del presente Capitolato d'Oneri, per quanto applicabili.

Le condizioni economiche risultanti dalle offerte aggiudicate costituiscono parte integrante dei rispettivi Accordi Quadro di lotto e vincolano gli aggiudicatari per tutta la durata contrattuale, secondo quanto previsto dalla documentazione di gara.

22. IL SEGGIO DI GARA

Per lo svolgimento delle operazioni di valutazione delle offerte economiche relative al presente Appalto Specifico è costituito un **Seggio di gara**, ai sensi dell'articolo 93, comma 7, del D.Lgs. n. 36/2023, secondo le disposizioni applicabili alla procedura e le modalità organizzative della Stazione Appaltante.

In considerazione dell'adozione del criterio del minor prezzo e dell'assenza di criteri di valutazione qualitativa delle offerte, non è prevista la nomina di una Commissione giudicatrice ai sensi dell'articolo 93, comma 1, del Codice.

Il Seggio di gara è composto da **tre membri**, individuati tra il personale della Stazione Appaltante secondo criteri di trasparenza e competenza, tenuto conto della complessità dell'affidamento, dell'articolazione in sei lotti e delle specifiche modalità di formulazione e valutazione delle offerte economiche.

Il Seggio è nominato, con apposito provvedimento dell'organo competente, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Il provvedimento di nomina individua il Presidente e gli altri due componenti, nonché le eventuali figure incaricate delle attività di supporto e verbalizzazione.

22.1 Requisiti e incompatibilità dei componenti

I componenti del Seggio di gara devono essere in possesso delle competenze necessarie allo svolgimento delle attività affidate, con particolare riferimento alla disciplina dei contratti pubblici, alle procedure telematiche di approvvigionamento e ai criteri economici di valutazione previsti dalla documentazione di gara.

Ai sensi dell'articolo 93, comma 7, del D.Lgs. n. 36/2023, ai componenti del Seggio si applicano le cause di incompatibilità di cui al comma 5, lettere b) e c), del medesimo articolo.

In particolare, non possono essere nominati coloro che si trovino nelle situazioni ostative previste dalle predette disposizioni, comprese le condizioni di conflitto di interessi con gli operatori economici partecipanti.

Prima dell'assunzione dell'incarico, ciascun componente rende apposita dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità e delle situazioni di conflitto di interessi previste dalla normativa vigente.

I componenti sono tenuti a segnalare tempestivamente qualsiasi circostanza sopravvenuta suscettibile di incidere sull'imparzialità e sull'indipendenza delle valutazioni.

La Stazione Appaltante provvede agli adempimenti di pubblicità e trasparenza relativi alla nomina e alla composizione del Seggio secondo le disposizioni applicabili.

22.2 Compiti del Seggio di gara

Il Seggio di gara è responsabile delle operazioni di valutazione delle offerte economiche presentate dai concorrenti e svolge le ulteriori attività espressamente attribuitegli dal provvedimento di nomina.

In particolare, il Seggio:

a) procede, secondo la sequenza stabilita dalla Stazione Appaltante, alle operazioni di apertura delle offerte economiche relative ai singoli lotti;

b) verifica la presenza e la regolarità formale dei documenti costitutivi dell'offerta economica;

c) accerta la corrispondenza tra i dati inseriti nel Sistema e quelli riportati nell'Allegato D – Modulo di presentazione offerta;

d) verifica la completezza delle percentuali di sconto offerte per ciascuna sottofamiglia;

e) accerta il rispetto delle soglie minime di sconto stabilite dalla documentazione di gara;

f) verifica la corretta applicazione dei pesi predeterminati per le sottofamiglie e il calcolo del parametro economico ponderato P;

g) procede alla formazione delle graduatorie economiche dei singoli lotti, applicando i criteri previsti dal precedente paragrafo 21;

h) applica, ove necessario, i criteri di risoluzione delle situazioni di parità previsti dalla documentazione di gara;

i) svolge le verifiche istruttorie necessarie all'applicazione del limite massimo di tre lotti aggiudicabili al medesimo concorrente e ai soggetti assoggettati al medesimo limite secondo gli atti di gara;

j) procede al calcolo e all'applicazione del Valore Economico di Attribuzione del Lotto (VEAL), nei casi previsti;

k) verifica gli eventuali effetti sulle graduatorie derivanti dall'applicazione del limite massimo di aggiudicazione;

l) segnala al RUP le offerte che presentino elementi specifici tali da richiedere una verifica di congruità;

m) cura la verbalizzazione delle operazioni e trasmette al RUP le risultanze delle attività svolte.

Il Seggio svolge inoltre, qualora formalmente incaricato dalla Stazione Appaltante, le attività di verifica della documentazione amministrativa previste dal successivo paragrafo 24, ferma restando la competenza del RUP e degli altri soggetti individuati nell'organizzazione della procedura.

Restano riservati ai soggetti e agli organi competenti l'adozione dei provvedimenti di esclusione, le determinazioni relative alla verifica dell'anomalia, la proposta di aggiudicazione e l'adozione del provvedimento finale di aggiudicazione, secondo la disciplina applicabile.

22.3 Modalità di valutazione delle offerte economiche

Il Seggio procede alla valutazione delle offerte applicando esclusivamente i criteri economici oggettivi e predeterminati nella documentazione di gara.

Per ciascun lotto, il parametro P è determinato secondo la formula:

$$\mathbf{P = \Sigma\ (p_i \times s_i)}$$

dove p_i rappresenta il peso della sottofamiglia e s_i la percentuale di sconto offerta per la medesima.

Il parametro P è espresso in punti, con due cifre decimali, e viene utilizzato esclusivamente ai fini della formazione della graduatoria economica.

Il Seggio non attribuisce punteggi tecnici o qualitativi, né può introdurre criteri di valutazione ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalla documentazione di gara.

Per ciascun lotto viene predisposta una graduatoria autonoma, in ordine decrescente di parametro P.

L'eventuale applicazione del criterio VEAL, necessaria per individuare i lotti attribuibili ai concorrenti soggetti al limite massimo di aggiudicazione, avviene secondo le formule, i valori economici e i criteri di priorità definiti dal precedente paragrafo 21.

Tutte le operazioni devono essere documentate in modo da consentire la ricostruzione dei calcoli effettuati e delle determinazioni assunte.

22.4 Supporto tecnico-specialistico

In considerazione delle caratteristiche delle infrastrutture ICT della Difesa e della specificità delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro, il Seggio può richiedere, tramite il RUP, il supporto tecnico-specialistico del VI Reparto dello Stato Maggiore della Difesa e delle ulteriori articolazioni tecniche competenti dell'Amministrazione.

Il supporto può essere richiesto, in particolare, per:

a) la verifica della riconducibilità delle prestazioni alle famiglie e sottofamiglie individuate negli Allegati Tecnici;

b) l'accertamento della conformità delle eventuali soluzioni proposte ai requisiti tecnici minimi;

c) l'esame della documentazione relativa all'equivalenza tecnica, ove prevista;

d) la verifica delle condizioni di interoperabilità, sicurezza, compatibilità e supportabilità richieste;

e) l'esame di eventuali incongruenze tecniche rilevate nell'offerta;

f) gli approfondimenti specialistici necessari alla verifica della sostenibilità delle condizioni economiche offerte.

Le attività di supporto sono svolte mediante contributi istruttori e pareri tecnici documentati.

L'acquisizione di tali contributi non determina l'attribuzione di punteggi qualitativi né modifica il criterio di aggiudicazione adottato.

Le verifiche tecniche restano circoscritte all'accertamento del rispetto delle condizioni e dei requisiti già previsti dalla documentazione di gara.

I soggetti incaricati del supporto sono tenuti al rispetto degli obblighi di riservatezza e delle disposizioni applicabili in materia di conflitto di interessi.

22.5 Supporto alla verifica delle offerte anormalmente basse

La verifica delle offerte anormalmente basse è svolta dal RUP secondo le disposizioni dell'articolo 110 del D.Lgs. n. 36/2023, nei limiti di applicabilità alla procedura e secondo quanto previsto dal successivo paragrafo 26.

Il RUP può avvalersi del supporto del Seggio di gara per gli approfondimenti economici e documentali necessari.

A tal fine il Seggio può essere incaricato di:

a) individuare le componenti economiche dell'offerta che presentino elementi di criticità;

b) analizzare le percentuali di sconto offerte per le sottofamiglie;

c) esaminare gli elementi economici e commerciali contenuti nelle giustificazioni presentate dal concorrente;

d) predisporre prospetti comparativi e relazioni istruttorie;

e) fornire elementi di valutazione utili alla verifica della sostenibilità complessiva dell'offerta.

Resta ferma la competenza del RUP in ordine alla valutazione conclusiva della congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta e all'adozione degli atti di propria competenza.

Il supporto prestato dal Seggio non comporta il trasferimento delle attribuzioni riservate al RUP dalla normativa vigente.

22.6 Modalità operative e verbalizzazione

Il Seggio opera attraverso il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, secondo le funzionalità messe a disposizione dalla piattaforma e nel rispetto delle disposizioni del Capitolato d'Oneri del Bando Istitutivo dello SDAPA ID 2681.

Le riunioni possono svolgersi anche con modalità telematiche, purché siano garantite:

a) l'identificazione dei partecipanti;

b) la riservatezza delle comunicazioni;

c) la sicurezza delle informazioni e della documentazione esaminata;

d) la tracciabilità delle operazioni svolte;

e) il rispetto delle regole di accesso e delle funzionalità del Sistema.

Il Seggio redige appositi verbali delle operazioni effettuate, nei quali sono riportati gli elementi essenziali dell'attività istruttoria e valutativa.

In particolare, i verbali documentano:

- i concorrenti e i lotti interessati;
- le offerte economiche esaminate;
- gli eventuali rilievi e le irregolarità riscontrate;
- le verifiche relative alle soglie minime di sconto;
- i parametri P e le graduatorie elaborate;
- l'eventuale applicazione dei criteri di risoluzione delle parità;
- l'applicazione del limite massimo di aggiudicazione e del criterio VEAL;
- gli eventuali approfondimenti tecnici richiesti;
- le segnalazioni al RUP relative a offerte potenzialmente anomale;
- le risultanze conclusive delle operazioni di competenza.

La documentazione relativa alle operazioni del Seggio è conservata nel fascicolo della procedura secondo le disposizioni vigenti.

22.7 Disposizioni finali

Il Seggio di gara svolge le attività attribuitegli nel rispetto delle disposizioni del presente Capitolato d'Oneri, del Capitolato Speciale d'Appalto, del Bando Istitutivo dello SDAPA ID 2681 e delle Regole del Sistema.

Le operazioni di valutazione devono assicurare l'applicazione uniforme dei criteri di gara, il rispetto della parità di trattamento tra gli operatori economici e la piena tracciabilità delle determinazioni assunte.

Il Seggio conclude le attività di propria competenza trasmettendo al RUP i verbali, le graduatorie economiche e gli ulteriori elementi istruttori necessari per i successivi adempimenti.

Restano ferme le competenze del RUP, dei responsabili di fase e degli organi della Stazione Appaltante secondo le disposizioni organizzative e la normativa applicabile.

23. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DELLA PROCEDURA

Le operazioni relative al presente Appalto Specifico si svolgono mediante il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, accessibile dal portale **www.acquistinretepa.it**, secondo le modalità previste dal Capitolato d'Oneri del Bando Istitutivo dello SDAPA ID 2681, dalle Regole del Sistema e dal presente Capitolato d'Oneri.

La prima sessione di gara si svolge nella data e nell'ora indicate nella Lettera di Invito e riportate nel Sistema.

Eventuali modifiche della data o dell'orario di svolgimento della prima sessione, nonché la convocazione delle sessioni successive, sono comunicate ai concorrenti mediante l'apposita area del Sistema, con congruo preavviso.

Le operazioni sono svolte dal Seggio di gara di cui al precedente paragrafo 22 e dagli ulteriori soggetti competenti secondo le attribuzioni definite dalla Stazione Appaltante.

Il Sistema consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate:

a) all'apertura e all'esame della documentazione amministrativa;

b) all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche relative a ciascuno dei sei lotti;

c) alle ulteriori attività procedimentali necessarie alla formazione delle graduatorie e all'individuazione degli operatori economici utilmente classificati.

In considerazione del criterio di aggiudicazione adottato, non è prevista un'autonoma sessione dedicata all'attribuzione di punteggi qualitativi alle offerte tecniche.

Le operazioni si svolgono nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, imparzialità, riservatezza e tracciabilità.

23.1 Pubblicità e modalità di svolgimento delle sessioni

Le sessioni di apertura delle buste amministrative ed economiche si svolgono in modalità telematica mediante il Sistema.

I concorrenti possono assistere da remoto alle operazioni per le quali è prevista la pubblicità della seduta, collegandosi alla piattaforma nei giorni e negli orari comunicati dalla Stazione Appaltante.

La pubblicità delle operazioni è assicurata attraverso le funzionalità del Sistema, nel rispetto delle condizioni tecniche di accesso e di visualizzazione previste dalle Regole di e-Procurement.

Non è richiesta la presenza fisica dei rappresentanti degli operatori economici presso la sede della Stazione Appaltante.

Le attività istruttorie, di verifica documentale e di approfondimento che non richiedono lo svolgimento in seduta pubblica possono essere effettuate in sessioni riservate.

Il Sistema assicura, secondo le proprie funzionalità, la separazione delle diverse fasi procedimentali, la registrazione delle operazioni e la tutela della riservatezza delle informazioni non ancora accessibili.

Restano ferme le disposizioni in materia di accesso agli atti, riservatezza delle offerte e protezione dei dati.

23.2 Sequenza delle operazioni di gara

La procedura si svolge secondo la seguente sequenza ordinaria:

Prima fase – Apertura della documentazione amministrativa

Nella prima sessione si procede all'apertura della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti.

L'accesso e l'esame della documentazione sono effettuati dal soggetto individuato dalla Stazione Appaltante secondo quanto previsto dal successivo paragrafo 24.

Durante tale fase, le offerte economiche restano chiuse e non accessibili, secondo le funzionalità del Sistema.

Si procede alla verifica della completezza e della regolarità della documentazione, all'eventuale attivazione del soccorso istruttorio e all'adozione delle determinazioni di competenza.

Seconda fase – Apertura e valutazione delle offerte economiche

Conclusa la fase di verifica della documentazione amministrativa, si procede all'apertura delle offerte economiche dei concorrenti ammessi, secondo le modalità e i tempi comunicati attraverso il Sistema.

Il Seggio di gara procede all'esame delle offerte economiche relative a ciascun lotto, verificandone la completezza e la conformità alle prescrizioni della documentazione di gara.

Le operazioni comprendono la verifica delle percentuali di sconto, del rispetto delle soglie minime e della corretta determinazione del parametro economico ponderato P.

Terza fase – Formazione delle graduatorie e verifiche successive

All'esito della valutazione economica sono formate le graduatorie dei singoli lotti, secondo quanto previsto dal precedente paragrafo 21.

Si procede, ove necessario, all'applicazione del limite massimo di tre lotti aggiudicabili e del criterio VEAL, nonché alle ulteriori verifiche previste dalla normativa e dalla documentazione di gara.

Restano ferme le disposizioni relative alla verifica delle offerte anormalmente basse e alla verifica del possesso dei requisiti.

La sequenza sopra indicata non pregiudica le ulteriori attività istruttorie che si rendano necessarie nel corso del procedimento, nel rispetto delle competenze attribuite ai diversi soggetti.

23.3 Gestione delle offerte relative ai singoli lotti

Le operazioni di apertura e valutazione delle offerte economiche sono effettuate distintamente per ciascuno dei sei lotti.

Per ogni lotto il Seggio procede:

a) all'individuazione delle offerte presentate dai concorrenti ammessi;

b) alla verifica dei documenti economici richiesti;

c) all'esame delle percentuali di sconto indicate nell'Allegato D;

d) alla verifica del rispetto delle soglie minime stabilite per le sottofamiglie;

e) alla verifica del parametro ponderato P;

f) alla formazione della relativa graduatoria economica.

Le graduatorie dei singoli lotti sono formate autonomamente.

Successivamente, le risultanze sono esaminate in modo coordinato ai fini dell'applicazione del limite massimo di aggiudicazione e del criterio VEAL, secondo le disposizioni del paragrafo 21.

L'eventuale svolgimento delle operazioni in sessioni distinte non modifica l'autonomia dei singoli lotti né i criteri di aggiudicazione prestabiliti.

23.4 Verifiche tecniche e approfondimenti istruttori

Qualora, durante l'esame delle offerte, emergano aspetti che richiedano approfondimenti specialistici concernenti la conformità tecnica o l'equivalenza delle soluzioni proposte, il Seggio può richiedere, tramite il RUP, il supporto del VI Reparto dello Stato Maggiore della Difesa e delle ulteriori articolazioni tecniche competenti.

Le verifiche sono effettuate nei limiti previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto e dagli Allegati Tecnici.

Esse non costituiscono una distinta fase di attribuzione di punteggi qualitativi e non possono determinare l'introduzione di criteri di valutazione diversi da quelli stabiliti nella documentazione di gara.

Gli eventuali approfondimenti sono documentati mediante relazioni o contributi istruttori acquisiti al fascicolo della procedura.

Resta ferma la competenza della Stazione Appaltante in ordine alle determinazioni conseguenti.

23.5 Sospensione, aggiornamento e ripresa delle sessioni

La Stazione Appaltante può disporre la sospensione o l'aggiornamento delle sessioni di gara quando ciò risulti necessario per esigenze istruttorie, organizzative o tecniche.

Le sessioni possono essere aggiornate, in particolare, per consentire:

a) la conclusione delle verifiche amministrative;

b) lo svolgimento delle attività di soccorso istruttorio;

c) l'acquisizione di chiarimenti o di documentazione integrativa nei casi consentiti;

d) gli approfondimenti sulla conformità delle offerte;

e) la verifica di eventuali anomalie;

f) la risoluzione di malfunzionamenti della piattaforma.

La sospensione e la successiva ripresa delle operazioni sono documentate e comunicate ai concorrenti attraverso il Sistema, ove necessario.

In caso di mancato funzionamento o malfunzionamento della piattaforma, trovano applicazione le disposizioni del paragrafo 2.1 del Capitolato d'Oneri del Bando Istitutivo e le ulteriori regole richiamate dal precedente paragrafo 15.

23.6 Comunicazioni e verbalizzazione

Le comunicazioni relative alle sessioni e alle operazioni di gara sono effettuate mediante l'apposita area del Sistema, secondo le disposizioni del precedente paragrafo 3 e le Regole di e-Procurement.

Le operazioni svolte sono documentate mediante appositi verbali, nei quali sono riportati:

a) la data, l'ora e le modalità di svolgimento della sessione;

b) i nominativi dei soggetti intervenuti e le relative funzioni;

c) le attività effettuate;

d) la documentazione esaminata;

e) le eventuali irregolarità riscontrate;

f) le determinazioni adottate o le proposte formulate;

g) le eventuali sospensioni e i successivi aggiornamenti;

h) le risultanze delle verifiche e delle operazioni di valutazione.

I verbali sono sottoscritti dai soggetti competenti e conservati nel fascicolo della procedura.

Le registrazioni e le evidenze informatiche prodotte dal Sistema costituiscono parte della documentazione procedimentale, secondo le disposizioni applicabili.

23.7 Disposizioni finali

Le operazioni di gara sono svolte nel rispetto della separazione tra documentazione amministrativa e offerte economiche, nonché delle attribuzioni dei soggetti incaricati.

Restano ferme le competenze del RUP, del Seggio di gara e degli altri soggetti individuati dalla Stazione Appaltante.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente paragrafo, si applicano le disposizioni del Capitolato d'Oneri del Bando Istitutivo dello SDAPA ID 2681, le Regole del Sistema e la normativa vigente, nei limiti di applicabilità alla procedura.

24. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La verifica della documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici è effettuata dal Responsabile Unico del Progetto (RUP), che può avvalersi del supporto del Seggio di gara e delle strutture organizzative della Stazione Appaltante appositamente incaricate, nel rispetto delle rispettive competenze.

Le operazioni si svolgono mediante il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, secondo le modalità previste dal Capitolato d'Oneri del Bando Istitutivo dello SDAPA ID 2681, dalle Regole del Sistema e dal presente Capitolato d'Oneri.

Nella fase di esame della documentazione amministrativa, le offerte economiche rimangono chiuse, segrete e non accessibili, secondo le funzionalità del Sistema, al fine di garantire la separazione delle diverse fasi procedimentali.

Il RUP procede, direttamente o mediante le strutture incaricate:

a) al controllo della completezza della documentazione amministrativa presentata;

b) alla verifica della conformità della documentazione alle prescrizioni del presente Capitolato d'Oneri e della restante documentazione di gara;

c) all'accertamento della regolarità delle dichiarazioni e degli atti prodotti, secondo le condizioni applicabili alla forma di partecipazione;

d) all'individuazione delle eventuali omissioni, incompletezze o irregolarità documentali;

e) all'attivazione del soccorso istruttorio nei casi previsti dal precedente paragrafo 16;

f) all'adozione o alla proposta delle determinazioni di competenza relative all'ammissione e all'esclusione dei concorrenti.

Le attività sono svolte nel rispetto dei principi di parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, massima partecipazione e buon andamento dell'azione amministrativa.

24.1 Verifica della completezza e regolarità della documentazione

La verifica è effettuata con riferimento alla documentazione prevista dal precedente paragrafo 17, tenendo conto della forma di partecipazione prescelta e del lotto o dei lotti per i quali l'operatore economico presenta offerta.

In particolare, sono esaminati, nei casi pertinenti:

a) la Dichiarazione sostitutiva di partecipazione generata dal Sistema;

b) la Dichiarazione aggiuntiva;

c) il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e le relative dichiarazioni;

d) la documentazione attestante la costituzione della garanzia provvisoria per ciascun lotto interessato;

e) gli eventuali contratti di avvalimento e le dichiarazioni delle imprese ausiliarie;

f) la documentazione relativa ai raggruppamenti temporanei, ai consorzi, ai GEIE e alle aggregazioni di imprese di rete;

g) le dichiarazioni e gli atti delle eventuali consorziate esecutrici e delle consorziate non esecutrici che prestano requisiti;

h) la documentazione relativa agli operatori economici sottoposti a procedure concorsuali, nei casi consentiti dalla normativa;

i) le dichiarazioni relative alle condizioni particolari di esecuzione e alle clausole sociali, ove applicabili;

j) l'eventuale documentazione prevista dalla disciplina sulle sovvenzioni estere, esclusivamente nei casi in cui ne sia stata accertata l'applicabilità;

k) la documentazione relativa all'assolvimento dell'imposta di bollo, ove dovuta.

La verifica comprende l'accertamento della corretta sottoscrizione dei documenti e dei poteri rappresentativi dei soggetti firmatari, secondo le disposizioni applicabili.

Non è richiesta la documentazione relativa al pagamento del contributo ANAC, conformemente a quanto stabilito dal precedente paragrafo 14.

Le eventuali irregolarità concernenti l'assolvimento dell'imposta di bollo sono trattate secondo la disciplina fiscale applicabile e non determinano automaticamente l'esclusione dalla procedura.

24.2 Verifica dei requisiti di partecipazione

Il RUP verifica la completezza e la coerenza delle dichiarazioni rese dai concorrenti in relazione ai requisiti generali e speciali previsti dal Bando Istitutivo dello SDAPA ID 2681 e dal precedente paragrafo 7.

La verifica documentale riguarda, in particolare:

a) le dichiarazioni relative all'insussistenza delle cause di esclusione;

b) il possesso dei requisiti di idoneità professionale;

c) il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria richiesti per la partecipazione ai lotti interessati;

d) la regolarità della partecipazione in forma individuale o associata;

e) la conformità delle dichiarazioni relative all'avvalimento;

f) le condizioni di partecipazione dei consorzi e delle relative consorziate;

g) la permanenza delle condizioni di ammissione allo SDAPA, secondo la disciplina del Bando Istitutivo.

La verifica sostanziale del possesso dei requisiti è effettuata secondo la sequenza procedimentale prevista dalla normativa vigente, anche mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) e gli ulteriori strumenti di acquisizione documentale disponibili.

Non è richiesta ai concorrenti la produzione di documenti già nella disponibilità della Stazione Appaltante o acquisibili d'ufficio, nei casi e secondo le condizioni previste dalla normativa applicabile.

Resta fermo che il possesso dei requisiti deve sussistere nei momenti stabiliti dalla normativa e dalla documentazione di gara e non può essere acquisito tardivamente mediante soccorso istruttorio.

24.3 Verifica della documentazione nelle procedure suddivise in lotti

In considerazione dell'articolazione del presente Appalto Specifico in sei lotti, la verifica amministrativa è effettuata tenendo conto delle condizioni applicabili a ciascun lotto.

La documentazione comune a più lotti può essere esaminata unitariamente, evitando inutili duplicazioni istruttorie.

Le verifiche concernenti requisiti o condizioni specifiche sono invece effettuate con riferimento ai singoli lotti interessati.

Particolare attenzione è riservata:

a) alla corrispondenza tra i lotti selezionati nel Sistema e quelli dichiarati nella documentazione amministrativa;

b) alla corretta costituzione delle garanzie provvisorie relative ai lotti per i quali viene presentata offerta;

c) alla verifica dei requisiti economico-finanziari applicabili;

d) alla corretta individuazione dei soggetti partecipanti in forma associata;

e) alla documentazione relativa alle imprese ausiliarie, ove presenti.

Un'irregolarità riferita esclusivamente a un determinato lotto è valutata con riguardo al lotto interessato, senza estenderne automaticamente gli effetti agli altri lotti per i quali il concorrente abbia presentato un'offerta autonoma e regolare, salvo che la causa ostativa riguardi l'operatore economico nel suo complesso o produca effetti più ampi per espressa previsione normativa.

24.4 Verifica delle partecipazioni associate e dei collegamenti societari

Nel caso di partecipazione mediante raggruppamenti temporanei, consorzi, GEIE o aggregazioni di imprese di rete, il RUP verifica la regolarità della documentazione amministrativa prevista per la specifica forma di partecipazione.

Sono esaminate, in particolare, le dichiarazioni relative alla composizione dei soggetti partecipanti, ai poteri di rappresentanza e alle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori.

Il RUP verifica inoltre le dichiarazioni rese ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative alla partecipazione in forme diverse e alle situazioni di controllo o collegamento societario.

Con riferimento al limite massimo di tre lotti aggiudicabili, previsto dal precedente paragrafo 6, le dichiarazioni relative all'appartenenza a gruppi societari e alle situazioni di controllo o collegamento sono acquisite e verificate nei limiti necessari all'applicazione delle specifiche regole di gara.

Tale verifica non comporta automaticamente l'esclusione di operatori economici appartenenti al medesimo gruppo, restando distinte:

a) le cause di esclusione previste dalla normativa vigente, comprese quelle relative all'eventuale riconducibilità delle offerte a un unico centro decisionale;

b) le regole di limitazione del numero massimo di lotti aggiudicabili.

L'applicazione del limite massimo di aggiudicazione e del criterio VEAL è effettuata nella successiva fase di formazione e coordinamento delle graduatorie, secondo quanto previsto dal paragrafo 21.

24.5 Soccorso istruttorio e richieste di integrazione

Qualora, nel corso della verifica amministrativa, siano rilevate omissioni, inesattezze o irregolarità suscettibili di regolarizzazione, il RUP attiva il soccorso istruttorio ai sensi dell'articolo 101 del D.Lgs. n. 36/2023, secondo le modalità disciplinate dal precedente paragrafo 16.

La richiesta è trasmessa mediante il Sistema e individua puntualmente la documentazione da integrare o regolarizzare.

Il termine assegnato è congruo e non inferiore a cinque né superiore a dieci giorni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

La documentazione presentata in riscontro è esaminata ai fini dell'accertamento dell'avvenuta regolarizzazione.

L'eventuale richiesta di ulteriori precisazioni è limitata agli elementi già prodotti in sede di soccorso istruttorio, nei limiti previsti dall'articolo 101 del Codice.

Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per consentire:

a) l'acquisizione tardiva di requisiti sostanziali mancanti;

b) la modifica della forma di partecipazione al di fuori dei casi consentiti dalla normativa;

c) la produzione di garanzie, contratti di avvalimento o impegni che avrebbero dovuto preesistere alla scadenza delle offerte, quando manchi il requisito della data certa;

d) la modificazione o l'integrazione dell'offerta economica;

e) la regolarizzazione di irregolarità che la normativa qualifica come non sanabili.

In caso di mancato riscontro nel termine assegnato, il RUP procede agli adempimenti necessari ai fini dell'esclusione del concorrente, secondo le competenze attribuitegli e le disposizioni della normativa vigente.

24.6 Ammissione ed esclusione dei concorrenti

All'esito della verifica della documentazione amministrativa e delle eventuali attività di soccorso istruttorio, il RUP formalizza le risultanze dell'istruttoria e adotta, ove competente, o propone all'organo competente le conseguenti determinazioni.

La valutazione è effettuata tenendo conto delle condizioni previste dalla documentazione di gara e della natura sostanziale o meramente formale delle irregolarità riscontrate.

L'esclusione è disposta esclusivamente nei casi previsti dalla normativa vigente e dagli atti di gara, nel rispetto del principio di tassatività delle cause di esclusione.

I provvedimenti di esclusione sono motivati con riferimento alle specifiche disposizioni applicabili e agli elementi istruttori acquisiti.

Ai sensi dell'articolo 90, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 36/2023, i provvedimenti di esclusione sono comunicati agli operatori economici interessati entro cinque giorni dalla loro adozione, mediante le modalità previste dal Sistema.

Le comunicazioni indicano i motivi dell'esclusione, nel rispetto delle disposizioni applicabili.

Qualora la causa ostativa riguardi esclusivamente uno o più lotti, il provvedimento specifica i lotti interessati e i relativi effetti sulla partecipazione del concorrente.

I concorrenti ammessi proseguono alle successive fasi della procedura, secondo le modalità previste dal Sistema.

24.7 Richiesta di documenti complementari

Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di richiedere ai concorrenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, la presentazione di tutti i documenti complementari o di parte di essi, qualora ciò risulti necessario per assicurare il corretto svolgimento dell'istruttoria e sia consentito dalla normativa vigente.

Le richieste sono formulate nel rispetto dei principi di proporzionalità, parità di trattamento e non aggravamento del procedimento.

Le verifiche sono effettuate prioritariamente mediante la consultazione del FVOE e delle banche dati interoperabili, quando i documenti e le informazioni siano acquisibili mediante tali strumenti.

La richiesta di documentazione complementare non può costituire uno strumento per consentire l'integrazione postuma di requisiti sostanziali mancanti o la modifica delle offerte presentate.

24.8 Conclusione della verifica amministrativa

Le attività di verifica della documentazione amministrativa sono documentate mediante verbali e ulteriori atti istruttori, nei quali sono riportati:

a) i concorrenti esaminati;

b) i lotti per i quali è stata presentata offerta;

c) i documenti verificati;

d) le eventuali irregolarità riscontrate;

e) le richieste di soccorso istruttorio e i relativi esiti;

f) le determinazioni concernenti l'ammissione o l'esclusione;

g) gli eventuali approfondimenti documentali effettuati.

Le risultanze sono conservate nel fascicolo della procedura e rese disponibili ai soggetti competenti per le successive attività.

Conclusa la verifica amministrativa, la procedura prosegue con l'apertura e la valutazione delle offerte economiche dei concorrenti ammessi, secondo quanto previsto dal successivo paragrafo 25.

Restano ferme le ulteriori verifiche sul possesso dei requisiti previste dalla normativa vigente ai fini dell'aggiudicazione.

Le operazioni si svolgono nel rispetto delle attribuzioni del RUP, del Seggio di gara e degli altri soggetti individuati dalla Stazione Appaltante, secondo le disposizioni organizzative applicabili.

25. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

La valutazione delle offerte economiche è effettuata dal Seggio di gara di cui al precedente paragrafo 22, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del minor prezzo, adottato per la presente procedura e disciplinato dal paragrafo 21.

In considerazione della natura delle forniture e dei servizi oggetto dell'Accordo Quadro, non sono previsti criteri qualitativi di attribuzione del punteggio, né una distinta valutazione dell'offerta tecnica.

Le offerte economiche sono valutate separatamente per ciascuno dei sei lotti, mediante l'applicazione dei criteri e delle formule stabiliti dal Capitolato Speciale d'Appalto, dall'Allegato C – Sottofamiglie dei Lotti e dall'Allegato D – Modulo di presentazione offerta.

Le operazioni sono svolte mediante il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni del presente Capitolato d'Oneri e delle Regole del Sistema.

25.1 Apertura delle offerte economiche

La data e l'ora della sessione di apertura delle offerte economiche sono comunicate, mediante il Sistema, ai concorrenti ammessi alla relativa fase della procedura.

Il Seggio di gara procede, distintamente per ciascun lotto, allo sblocco e all'apertura delle offerte economiche presentate dai concorrenti ammessi.

Le operazioni sono svolte secondo le modalità previste dal precedente paragrafo 23, assicurando la trasparenza delle attività e la tracciabilità degli accessi e dei documenti esaminati.

Per ciascun lotto il Seggio prende visione:

a) del Documento di Offerta Economica generato dal Sistema;

b) dell'Allegato D – Modulo di presentazione offerta, contenente le percentuali di sconto proposte per le sottofamiglie interessate;

c) dell'eventuale ulteriore documentazione economica richiesta dagli atti di gara.

Le percentuali di sconto e gli ulteriori elementi economici sono resi conoscibili ai concorrenti secondo le funzionalità del Sistema e le disposizioni applicabili in materia di pubblicità delle operazioni.

25.2 Verifica preliminare di ammissibilità delle offerte economiche

Il Seggio verifica la regolarità formale e la completezza delle offerte economiche, con riferimento alle prescrizioni del precedente paragrafo 19.

In particolare, accerta:

a) l'avvenuta presentazione dei documenti costitutivi dell'offerta economica;

b) la corretta riferibilità dei documenti al concorrente e ai lotti per i quali viene presentata offerta;

c) la presenza delle percentuali di sconto relative a tutte le sottofamiglie obbligatorie;

d) il rispetto delle soglie minime di sconto stabilite dall'Amministrazione;

e) l'utilizzo del formato numerico richiesto, con due cifre decimali;

f) l'assenza di condizioni economiche ulteriori o difformi rispetto a quelle previste;

g) la conformità dell'offerta alle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto e dei relativi allegati.

Per ciascun lotto deve essere indicata una percentuale di sconto unica per ogni sottofamiglia prevista nell'Allegato D.

Non sono ammesse offerte parziali, limitate soltanto ad alcune sottofamiglie del lotto.

La mancata indicazione di una percentuale di sconto obbligatoria, quando non sia comunque oggettivamente determinabile dall'offerta originaria, comporta l'inammissibilità dell'offerta per il lotto interessato.

Analogamente, l'indicazione di una percentuale di sconto inferiore alla corrispondente soglia minima determina l'inammissibilità dell'offerta per il lotto interessato.

Le irregolarità sono valutate nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni del precedente paragrafo 16 in materia di soccorso istruttorio e chiarimenti.

25.3 Verifica dell'Allegato D e corrispondenza dei valori economici

Il Seggio procede alla verifica dell'Allegato D, accertando la corrispondenza dei dati economici dichiarati con quelli riportati nel Documento di Offerta Economica generato dal Sistema.

La verifica riguarda, in particolare:

a) l'indicazione dei lotti selezionati dal concorrente;

b) la completa valorizzazione delle percentuali di sconto per ciascuna sottofamiglia;

c) il rispetto delle soglie minime stabilite;

d) la corretta applicazione dei pesi di ponderazione;

e) il valore del parametro economico ponderato P;

f) la coerenza tra i valori risultanti dall'Allegato D e quelli inseriti nella piattaforma.

Il Seggio verifica inoltre la presenza di eventuali alterazioni delle formule, dei pesi o delle soglie prestabilite, ove tali circostanze risultino rilevabili dal documento presentato.

I controlli automatici presenti nell'Allegato D costituiscono strumenti di ausilio alla compilazione e alla verifica, ma non sostituiscono le valutazioni di ammissibilità di competenza della Stazione Appaltante.

Eventuali discordanze sono esaminate al fine di accertare se il contenuto economico originariamente presentato sia certo e oggettivamente determinabile.

Sono consentiti esclusivamente i chiarimenti e le rettifiche di errori materiali ammessi dalla normativa e dalla documentazione di gara.

Non è consentita la modifica delle percentuali di sconto offerte né l'integrazione successiva di elementi economici essenziali mancanti.

25.4 Calcolo del parametro economico ponderato P

Per ciascun concorrente e per ciascun lotto ammesso alla valutazione, il parametro economico ponderato P è determinato mediante la formula:

$$\mathbf{P = \Sigma\ (p_i \times s_i)}$$

dove:

- **P** rappresenta il parametro convenzionale utilizzato per la formazione della graduatoria;

- $\mathbf{p_i}$ rappresenta il peso attribuito alla sottofamiglia i, espresso in forma decimale;
- $\mathbf{s_i}$ rappresenta la percentuale di sconto offerta per la sottofamiglia i, espressa come valore numerico percentuale.

I pesi sono quelli individuati preventivamente dall'Amministrazione nell'Allegato C e nell'Allegato D.

La somma dei pesi relativi alle sottofamiglie di ciascun lotto è pari al 100 per cento.

Il parametro P è espresso in punti, con due cifre decimali, secondo le modalità di calcolo e arrotondamento previste dalla documentazione di gara.

Il valore P è utilizzato esclusivamente ai fini della formazione della graduatoria del lotto.

Esso non costituisce una percentuale di sconto contrattuale, un prezzo complessivo offerto o un valore economico direttamente applicabile agli Ordinativi di Fornitura.

Restano contrattualmente vincolanti le percentuali di sconto offerte per le singole sottofamiglie, da applicare alla Cisco Global Price List EMEA secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Il Seggio verifica il corretto calcolo del parametro P e la sua corrispondenza con il valore riportato nel Sistema, tenendo conto delle modalità tecniche di rappresentazione numerica adottate dalla piattaforma.

25.5 Formazione delle graduatorie economiche

Per ciascun lotto è formata una graduatoria autonoma dei concorrenti ammessi, ordinati in senso decrescente sulla base del parametro P.

Il concorrente che consegue il valore P più elevato è collocato nella prima posizione della graduatoria del lotto.

La graduatoria è formata con riferimento all'intero lotto, comprensivo di tutte le sottofamiglie.

Non è consentita l'attribuzione parziale del lotto a concorrenti diversi in ragione dei singoli sconti offerti.

Le graduatorie sono elaborate applicando in modo uniforme i criteri e le formule previsti dalla documentazione di gara.

Le risultanze delle valutazioni sono registrate nel Sistema e documentate nei verbali del Seggio.

La collocazione nella prima posizione della graduatoria non determina automaticamente l'aggiudicazione, restando ferme le verifiche successive e l'applicazione del limite massimo di tre lotti aggiudicabili.

25.6 Gestione delle situazioni di parità

Qualora due o più concorrenti conseguano il medesimo parametro ponderato P per un determinato lotto, il Seggio applica i criteri di risoluzione della parità previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto e dal precedente paragrafo 21.

In particolare:

a) prevale il concorrente che abbia offerto la percentuale di sconto più elevata per la sottofamiglia caratterizzata dal maggiore peso;

b) in caso di ulteriore parità, si procede al confronto degli sconti relativi alle successive sottofamiglie, in ordine decrescente di peso;

c) nel caso di sottofamiglie aventi il medesimo peso, si segue l'ordine di individuazione stabilito nell'Allegato C;

d) in caso di persistente parità, si procede mediante sorteggio in seduta pubblica, secondo le modalità preventivamente comunicate dalla Stazione Appaltante.

Le operazioni di risoluzione della parità sono documentate mediante apposito verbale.

I criteri sono applicati uniformemente ai concorrenti interessati.

25.7 Applicazione del limite massimo di aggiudicazione e del criterio VEAL

Una volta formate le graduatorie economiche dei singoli lotti, il Seggio procede alle verifiche necessarie per l'applicazione del limite massimo di tre lotti aggiudicabili, secondo quanto previsto dal precedente paragrafo 21.

La verifica è effettuata considerando anche le situazioni di controllo, collegamento e appartenenza al medesimo gruppo societario rilevanti ai fini della disciplina di gara.

Qualora il medesimo concorrente, o un insieme di operatori assoggettati al medesimo limite secondo la documentazione di gara, risulti in posizione utile per l'attribuzione di un numero di lotti superiore a tre, si applica il criterio del Valore Economico di Attribuzione del Lotto (VEAL).

Per ciascun lotto interessato, il parametro è determinato mediante la seguente formula:

$$\mathbf{VEAL_i = V_i \times (P_i / 100)}$$

dove:

- $\mathbf{V_i}$ rappresenta il valore massimo del lotto, al netto dell'IVA;
- $\mathbf{P_i}$ rappresenta il parametro economico ponderato conseguito nel lotto;
- $\mathbf{VEAL_i}$ rappresenta il parametro convenzionale di attribuzione.

Ai fini dell'applicazione del criterio VEAL sono utilizzati i valori massimi dei lotti stabiliti dalla documentazione di gara, per un valore complessivo dell'Accordo Quadro pari a € 260.000.000,00, al netto dell'IVA.

L'individuazione dei lotti attribuibili e l'eventuale scorrimento delle graduatorie avvengono secondo i criteri stabiliti dal precedente paragrafo 21.

Tutte le operazioni sono adeguatamente documentate, con indicazione dei parametri utilizzati e delle conseguenti attribuzioni.

25.8 Offerte potenzialmente anomale

Qualora, nel corso della valutazione economica, emergano elementi specifici tali da far ritenere un'offerta potenzialmente anormalmente bassa, il Seggio ne dà comunicazione al RUP per gli approfondimenti di competenza.

Possono costituire elementi rilevanti, tra gli altri:

a) percentuali di sconto particolarmente elevate;

b) condizioni economiche significativamente differenti rispetto a quelle normalmente praticate nel mercato di riferimento;

c) valori di sconto che, in relazione agli obblighi contrattuali, facciano sorgere dubbi sulla sostenibilità delle prestazioni;

d) eventuali incongruenze tra i livelli di sconto offerti e i costi di acquisizione, supporto o manutenzione;

e) ulteriori circostanze oggettive dalle quali emergano dubbi sulla serietà e realizzabilità dell'offerta.

La verifica della congruità dell'offerta è effettuata dal RUP, eventualmente con il supporto del Seggio e delle strutture tecniche competenti, secondo quanto previsto dal successivo paragrafo 26.

L'esclusione di un'offerta ritenuta anormalmente bassa è disposta esclusivamente all'esito del procedimento di verifica e nel rispetto del contraddittorio previsto dalla normativa applicabile.

L'eventuale esclusione comporta il conseguente aggiornamento della graduatoria del lotto e, ove necessario, la nuova applicazione del limite massimo di aggiudicazione e del criterio VEAL.

25.9 Cause di esclusione delle offerte economiche

Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, sono escluse dalla valutazione del lotto interessato le offerte:

a) prive degli elementi economici essenziali richiesti dalla documentazione di gara;

b) che non contengano le percentuali di sconto obbligatorie per tutte le sottofamiglie del lotto;

c) che presentino una o più percentuali di sconto inferiori alle soglie minime inderogabili;

d) parziali, plurime, condizionate o alternative, quando non consentite dagli atti di gara;

e) formulate in violazione delle prescrizioni essenziali relative al contenuto dell'offerta economica;

f) che introducano condizioni incompatibili con la struttura dell'Accordo Quadro e con le regole di determinazione dei corrispettivi;

g) che risultino non conformi ai requisiti minimi stabiliti dalla documentazione tecnica, nei casi e secondo le modalità previsti dagli atti di gara;

h) che risultino anormalmente basse all'esito del relativo procedimento di verifica;

i) che risultino inammissibili per ulteriori ragioni previste dalla normativa vigente.

L'inserimento anticipato di elementi economici nella documentazione amministrativa è valutato secondo la disciplina applicabile alla separazione delle offerte, tenendo conto della concreta incidenza sulla segretezza delle operazioni e sulla parità di trattamento.

L'esclusione è disposta dall'organo competente, sulla base delle risultanze istruttorie e con adeguata motivazione.

25.10 Conclusione delle operazioni di valutazione economica

Al termine delle operazioni il Seggio redige, per ciascun lotto, la graduatoria economica e predispone il relativo verbale.

Le risultanze comprendono:

a) l'elenco dei concorrenti ammessi alla valutazione;

b) le offerte economiche esaminate;

c) le eventuali irregolarità rilevate;

d) il parametro P attribuito a ciascun concorrente;

e) la graduatoria del lotto;

f) gli eventuali criteri applicati per la risoluzione delle parità;

g) le eventuali segnalazioni concernenti offerte potenzialmente anomale;

h) le operazioni relative all'applicazione del limite massimo di aggiudicazione e del criterio VEAL;

i) le ulteriori circostanze rilevanti per la prosecuzione della procedura.

I verbali e le graduatorie sono trasmessi al RUP per gli adempimenti di competenza.

Le graduatorie sono subordinate all'esito delle verifiche previste dalla normativa e dalla documentazione di gara.

La procedura prosegue con le eventuali verifiche di anomalia delle offerte e con gli ulteriori adempimenti finalizzati all'aggiudicazione e alla stipula dei contratti di Accordo Quadro relativi ai singoli lotti.

26. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

La Stazione Appaltante procede alla verifica della congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che, sulla base di elementi specifici, appaiano anormalmente basse, secondo le disposizioni dell'articolo 110 del D.Lgs. n. 36/2023, nei limiti di applicabilità alla presente procedura, e nel rispetto della disciplina dei contratti pubblici nei settori della difesa e della sicurezza di cui al D.Lgs. n. 208/2011.

La verifica è finalizzata ad accertare l'effettiva capacità dell'operatore economico di eseguire correttamente le prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro, alle condizioni economiche offerte, per l'intera durata contrattuale e nel rispetto dei requisiti tecnici, funzionali, prestazionali e di sicurezza prescritti.

In considerazione delle specifiche modalità di formulazione delle offerte economiche, la valutazione tiene conto sia del parametro economico ponderato **P**, utilizzato esclusivamente per la formazione delle graduatorie, sia delle singole percentuali di sconto offerte per le sottofamiglie dei lotti interessati.

Il parametro P non costituisce uno sconto contrattuale unitario e, pertanto, non rappresenta, di per sé, una misura sufficiente della sostenibilità economica delle prestazioni.

La valutazione è effettuata con riferimento alle condizioni economiche effettivamente vincolanti, alla struttura dei costi e agli obblighi contrattuali dell'operatore economico.

26.1 Elementi specifici per l'individuazione delle offerte potenzialmente anomale

Ai fini dell'individuazione delle offerte da sottoporre a verifica di congruità, possono assumere rilievo, singolarmente o congiuntamente, i seguenti elementi:

a) **Parametro economico ponderato P:** il conseguimento di un valore particolarmente elevato, in relazione alle condizioni economiche del lotto e agli ulteriori elementi disponibili;

b) **Percentuali di sconto per sottofamiglia:** la presenza di sconti significativamente elevati rispetto alle condizioni commerciali e ai livelli ordinariamente riscontrabili nel mercato di riferimento;

c) **Sostenibilità dell'approvvigionamento:** l'apparente incompatibilità tra gli sconti offerti e i costi di acquisizione dei prodotti, componenti, licenze, subscription e servizi;

d) **Condizioni commerciali:** l'eventuale necessità di verificare l'effettiva disponibilità di accordi di distribuzione, condizioni di acquisto o ulteriori vantaggi commerciali dichiarati a sostegno dell'offerta;

e) **Servizi di supporto e manutenzione:** la presenza di condizioni economiche che appaiano non coerenti con gli obblighi contrattuali di assistenza, manutenzione, aggiornamento e continuità del supporto;

f) **Licensing e subscription:** l'apparente insufficienza dei corrispettivi a garantire la legittima fornitura, attivazione, gestione e prosecuzione delle licenze e delle sottoscrizioni previste;

g) **Servizi professionali:** l'eventuale incoerenza tra gli sconti offerti e i costi necessari per l'impiego di personale qualificato, l'erogazione delle prestazioni e la produzione dei deliverable richiesti;

h) **Sicurezza e continuità operativa:** la possibile insufficienza delle condizioni economiche a sostenere gli obblighi di cybersecurity, garanzia, assistenza e supportabilità previsti dagli atti di gara;

i) **Costi del personale e della sicurezza:** eventuali elementi di incongruità relativi ai costi della manodopera e agli oneri aziendali per la sicurezza, nei casi in cui ne sia prevista l'indicazione;

j) **Ulteriori elementi oggettivi:** ogni altra circostanza specifica, pertinente e documentabile dalla quale emergano dubbi sulla possibilità di eseguire regolarmente le prestazioni alle condizioni offerte.

Gli elementi sopra indicati costituiscono indici per l'eventuale avvio della verifica e non determinano automaticamente l'anomalia o l'esclusione dell'offerta.

La mera circostanza che un concorrente abbia offerto percentuali di sconto superiori a quelle degli altri operatori economici non costituisce, di per sé, causa di esclusione.

La Stazione Appaltante non applica meccanismi automatici di esclusione fondati esclusivamente sul valore P o sul superamento di percentuali di sconto non espressamente individuate come limiti inderogabili nella documentazione di gara.

26.2 Competenza e avvio del procedimento di verifica

La verifica di anomalia è effettuata dal Responsabile Unico del Progetto (RUP), che può avvalersi del supporto del Seggio di gara di cui al precedente paragrafo 22 e delle competenti articolazioni tecniche dell'Amministrazione.

Il Seggio, qualora individui un'offerta che presenti elementi specifici di potenziale anomalia, ne dà comunicazione al RUP, indicando le circostanze rilevate e gli elementi economici meritevoli di approfondimento.

Il RUP valuta la necessità di avviare il procedimento, tenendo conto della posizione dell'offerta nella graduatoria, degli elementi di possibile anomalia e delle ulteriori circostanze pertinenti.

La verifica riguarda prioritariamente la migliore offerta che presenti elementi specifici di anomalia.

Qualora tale offerta sia esclusa all'esito del procedimento, si procede, ove necessario, alla verifica delle successive offerte utilmente collocate che presentino analoghi elementi di criticità.

Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di sottoporre a verifica ogni altra offerta per la quale emergano elementi specifici di potenziale anomalia, secondo la normativa applicabile.

L'avvio del procedimento è documentato nel fascicolo di gara.

26.3 Richiesta di giustificazioni e contraddittorio

In presenza di un'offerta che appaia anormalmente bassa, il RUP richiede per iscritto all'operatore economico le spiegazioni necessarie a valutarne la sostenibilità.

La richiesta è trasmessa mediante il Sistema e individua, ove possibile, gli elementi economici o prestazionali che richiedono specifici approfondimenti.

All'operatore economico è assegnato un termine non superiore a **quindici giorni** dal ricevimento della richiesta, ai sensi dell'articolo 110, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, nei limiti di applicabilità alla procedura.

Le giustificazioni devono essere pertinenti agli elementi indicati nella richiesta e sufficientemente circostanziate da consentire una valutazione concreta dell'affidabilità dell'offerta.

Il concorrente può produrre documentazione economica, tecnica e commerciale idonea a dimostrare la sostenibilità delle condizioni proposte.

Qualora le spiegazioni risultino incomplete o non sufficientemente chiare, il RUP può richiedere ulteriori precisazioni, anche mediante audizione dell'operatore economico, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il contraddittorio deve assicurare all'operatore economico un'effettiva possibilità di illustrare le ragioni della propria offerta.

Le giustificazioni e i chiarimenti non possono essere utilizzati per modificare le percentuali di sconto originariamente offerte, sostituire le condizioni economiche vincolanti o presentare un'offerta nuova.

26.4 Contenuto delle giustificazioni economiche e tecniche

Le spiegazioni possono riguardare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

A. Condizioni di approvvigionamento

a) le condizioni commerciali di acquisto praticate dal produttore o dai distributori;

b) gli eventuali accordi quadro commerciali, programmi di partnership e condizioni di distribuzione;

c) le economie derivanti dai volumi di acquisto, dalla struttura organizzativa o dall'aggregazione degli approvvigionamenti;

d) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'operatore economico;

e) le ulteriori circostanze verificabili che consentano di sostenere gli sconti offerti.

B. Struttura dei costi e organizzazione aziendale

a) la composizione dei costi diretti e indiretti;

b) l'organizzazione della catena di approvvigionamento;

c) i costi logistici e di distribuzione;

d) i costi connessi alle garanzie e agli obblighi contrattuali;

e) le economie derivanti da processi organizzativi e gestionali;

f) l'eventuale incidenza di condizioni contrattuali o commerciali già disponibili al concorrente.

C. Licensing, subscription e servizi di supporto

a) le condizioni di acquisizione e rinnovo delle licenze;

b) i costi dei servizi di supporto e manutenzione;

c) le condizioni commerciali relative alle subscription;

d) i costi necessari per l'adempimento degli obblighi di aggiornamento, assistenza e continuità del servizio;

e) le modalità organizzative attraverso le quali il concorrente assicura la regolare erogazione delle prestazioni.

D. Servizi professionali

a) l'organizzazione delle risorse professionali impiegate;

b) la struttura dei costi delle prestazioni;

c) le economie derivanti dall'impiego di personale qualificato e da modelli organizzativi efficienti;

d) i costi connessi alle attività di installazione, configurazione, integrazione e supporto, ove previste;

e) la sostenibilità degli obblighi di sicurezza e delle condizioni di esecuzione.

Le giustificazioni devono essere riferite alle prestazioni effettivamente comprese nel lotto e agli obblighi contrattuali previsti dalla documentazione di gara.

Non è consentito giustificare la sostenibilità dell'offerta mediante la rinuncia unilaterale a prestazioni obbligatorie, la riduzione degli standard minimi richiesti o l'introduzione di condizioni contrattuali non previste.

26.5 Verifica della sostenibilità delle percentuali di sconto

In considerazione della struttura economica dell'Accordo Quadro, la verifica della sostenibilità è effettuata tenendo conto della distinzione tra il parametro P e le singole percentuali di sconto contrattualmente vincolanti.

Il RUP valuta l'offerta nel suo complesso, approfondendo, ove necessario, le specifiche sottofamiglie che presentino elementi di criticità.

La valutazione tiene conto:

a) delle condizioni di acquisto e distribuzione dei beni;

b) della natura dei prodotti e dei servizi ricompresi nella sottofamiglia;

c) dell'incidenza dei costi di supporto, manutenzione e licensing;

d) degli obblighi di garanzia e assistenza;

e) dei costi di esecuzione e degli eventuali servizi professionali;

f) delle economie e delle condizioni commerciali legittimamente conseguibili dall'operatore;

g) delle ulteriori circostanze utili a dimostrare la capacità di eseguire le prestazioni.

Il RUP valuta l'eventuale compensazione economica tra diverse componenti dell'offerta, ove prospettata dal concorrente, verificando che essa sia oggettivamente sostenibile e compatibile con gli obblighi contrattuali.

La sostenibilità non può essere fondata esclusivamente su ipotesi speculative o su circostanze future incerte, prive di adeguato supporto documentale, quando da esse dipenda in modo determinante la possibilità di eseguire le prestazioni.

L'analisi deve tenere conto della struttura dell'Accordo Quadro, caratterizzata dall'assenza di quantitativi minimi garantiti e dalla possibilità che gli Ordinativi interessino, in misura differenziata, le varie sottofamiglie.

La verifica è quindi finalizzata ad accertare che le condizioni offerte siano effettivamente eseguibili nell'ambito delle modalità di ordinazione previste dalla documentazione contrattuale.

26.6 Particolari verifiche per il Lotto 6 – Licensing, Supporto e Manutenzione

Per il Lotto 6, relativo alle prestazioni di licensing, supporto e manutenzione concernenti infrastrutture già installate presso l'Amministrazione, la verifica di congruità tiene conto delle peculiarità dei servizi richiesti.

In particolare, possono essere oggetto di approfondimento:

a) le condizioni economiche di rinnovo delle licenze e delle subscription;

b) la sostenibilità dei costi di manutenzione e supporto;

c) la capacità di garantire la continuità delle prestazioni per i periodi contrattualmente previsti;

d) la disponibilità dei necessari canali di fornitura e supporto;

e) la compatibilità delle condizioni economiche offerte con gli obblighi di aggiornamento e assistenza;

f) gli eventuali rischi di interruzione del supporto o di mancato rinnovo delle licenze.

La verifica non introduce requisiti ulteriori rispetto a quelli previsti dalla documentazione di gara, ma è finalizzata ad accertare l'effettiva sostenibilità degli obblighi contrattuali già stabiliti.

26.7 Incidenza della GPL e delle variazioni delle condizioni di mercato

Le percentuali di sconto offerte costituiscono condizioni contrattuali vincolanti per l'intera durata dell'Accordo Quadro.

I prezzi dei singoli Ordinativi di Fornitura sono determinati mediante applicazione delle predette percentuali alla Cisco Global Price List EMEA vigente alla data dell'Ordinativo, secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto.

La verifica di congruità tiene pertanto conto dell'articolazione economica del contratto e delle relative modalità di determinazione dei corrispettivi.

Il concorrente può illustrare le condizioni commerciali e organizzative che rendono sostenibili gli sconti proposti, anche in relazione alla durata contrattuale e alle modalità di aggiornamento della GPL.

Per le voci di listino espresse in dollari statunitensi, la valutazione considera, ove rilevante, le condizioni previste dal Capitolato Speciale d'Appalto per la conversione in euro dei corrispettivi.

Non è richiesta al concorrente la garanzia di invariabilità dei prezzi di listino del produttore, ferma restando la vincolatività degli sconti offerti e delle ulteriori obbligazioni contrattuali.

Le giustificazioni non possono comportare la modifica delle regole di applicazione della GPL, delle percentuali di sconto o delle condizioni di conversione valutaria stabilite negli atti di gara.

26.8 Costi della manodopera, sicurezza e obblighi inderogabili

Nei casi in cui trovino applicazione gli obblighi relativi all'indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali per la sicurezza, la verifica di congruità comprende l'esame della relativa sostenibilità.

La valutazione è effettuata nel rispetto degli articoli 41, 108 e 110 del D.Lgs. n. 36/2023, per quanto applicabili.

Non sono ammesse giustificazioni fondate sulla violazione dei trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o dalle fonti autorizzate dalla legge.

Non sono altresì ammesse giustificazioni che comportino il mancato rispetto dei costi della sicurezza previsti dalla normativa vigente.

La Stazione Appaltante verifica, ove pertinente, la coerenza dell'offerta con gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro, nonché con le disposizioni relative al subappalto.

Restano ferme le condizioni previste dal precedente paragrafo 11 in materia di clausole sociali e dall'eventuale disciplina del contratto collettivo applicabile.

26.9 Tutela della riservatezza delle informazioni commerciali

Le giustificazioni possono contenere informazioni commerciali riservate, quali condizioni di acquisto, accordi con produttori e distributori, strutture dei costi e strategie organizzative.

Il concorrente che intenda invocare la tutela di segreti tecnici o commerciali deve individuare in modo specifico le informazioni interessate e motivare adeguatamente le ragioni della richiesta.

La Stazione Appaltante valuta tali richieste secondo la disciplina applicabile in materia di accesso agli atti, riservatezza e tutela dei segreti tecnici e commerciali.

Le esigenze di riservatezza non esonerano il concorrente dall'obbligo di fornire elementi sufficienti e verificabili per consentire la valutazione della sostenibilità dell'offerta.

26.10 Esito della verifica ed eventuale esclusione

Il RUP, esaminate le giustificazioni presentate e gli eventuali ulteriori chiarimenti, formula un giudizio complessivo e motivato sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

La valutazione deve essere riferita all'effettiva capacità dell'operatore economico di adempiere alle obbligazioni contrattuali alle condizioni economiche offerte.

Qualora le spiegazioni risultino idonee a dimostrare la sostenibilità dell'offerta, la verifica si conclude con esito positivo.

Qualora, invece, le spiegazioni non risultino sufficienti a giustificare il livello dei prezzi o dei costi proposti, oppure emergano le ulteriori condizioni ostative previste dalla normativa applicabile, il RUP procede agli adempimenti necessari ai fini dell'esclusione, secondo le competenze attribuitegli.

L'eventuale esclusione è adottata con provvedimento motivato dell'organo competente, nel rispetto delle garanzie procedimentali previste dalla normativa vigente.

Non è consentita l'esclusione automatica di un'offerta per il solo fatto che presenti percentuali di sconto elevate o un parametro P significativamente superiore a quello degli altri concorrenti.

L'esito del procedimento è documentato e conservato nel fascicolo di gara.

26.11 Effetti sulle graduatorie e sulle attribuzioni dei lotti

Qualora un'offerta sia esclusa all'esito della verifica di anomalia, il Seggio di gara procede all'aggiornamento della graduatoria del lotto interessato.

La Stazione Appaltante individua il successivo concorrente utilmente classificato, fermo restando l'espletamento delle verifiche di competenza.

Qualora l'esclusione incida sulle posizioni rilevanti per l'applicazione del limite massimo di tre lotti aggiudicabili, si procede alla nuova applicazione del criterio VEAL, secondo le disposizioni del precedente paragrafo 21.

Le operazioni sono effettuate nel rispetto dell'autonomia delle graduatorie dei singoli lotti e dei criteri di aggiudicazione predeterminati.

Le risultanze sono documentate mediante appositi verbali e trasmesse al RUP per gli ulteriori adempimenti.

26.12 Disposizioni finali

La verifica di anomalia costituisce un procedimento di accertamento dell'affidabilità dell'offerta e non una nuova fase di negoziazione delle condizioni economiche.

Il concorrente è tenuto a dimostrare la sostenibilità dell'offerta originariamente presentata, senza modificarne il contenuto sostanziale.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente paragrafo, si applicano le disposizioni del Capitolato d'Oneri del Bando Istitutivo dello SDAPA ID 2681 e la normativa vigente, nei limiti di applicabilità alla presente procedura.

Restano ferme le disposizioni relative alla successiva aggiudicazione e alla stipula dei contratti di Accordo Quadro, disciplinate dal paragrafo 27.

27. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

27.1 Proposta di aggiudicazione

All'esito delle operazioni di valutazione delle offerte economiche e delle eventuali verifiche di anomalia, la Stazione Appaltante procede, distintamente per ciascuno dei sei lotti, all'individuazione dell'operatore economico nei cui confronti formulare la proposta di aggiudicazione.

La proposta è formulata in favore del concorrente che abbia presentato la migliore offerta valida, secondo le risultanze delle graduatorie e nel rispetto delle disposizioni del precedente paragrafo 21.

L'individuazione dei possibili aggiudicatari tiene conto:

a) del parametro economico ponderato P conseguito da ciascun concorrente;

b) delle graduatorie formate distintamente per ciascun lotto;

c) dei criteri di risoluzione delle eventuali situazioni di parità;

d) del limite massimo di tre lotti aggiudicabili;

e) delle condizioni di controllo e collegamento societario rilevanti secondo la documentazione di gara;

f) dell'eventuale applicazione del criterio VEAL;

g) degli esiti delle verifiche di congruità delle offerte;

h) delle ulteriori condizioni previste dalla normativa applicabile.

Per ciascun lotto è individuato un unico aggiudicatario, al quale è affidato l'intero perimetro delle prestazioni contrattuali, comprensivo di tutte le sottofamiglie previste dagli atti di gara.

La proposta di aggiudicazione è documentata mediante gli atti istruttori e i verbali della procedura e trasmessa all'organo competente per i successivi adempimenti.

La proposta non costituisce aggiudicazione né determina, di per sé, la conclusione del contratto.

27.2 Verifica dei requisiti ai fini dell'aggiudicazione

L'aggiudicazione è preceduta dalla verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile, dal Bando Istitutivo dello SDAPA ID 2681 e dal presente Capitolato d'Oneri.

La verifica è effettuata dal RUP e dalle strutture competenti, secondo le rispettive attribuzioni.

In particolare, sono oggetto di accertamento:

a) il possesso dei requisiti di ordine generale;

b) il possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria previsti per il lotto interessato;

c) la permanenza delle condizioni di ammissione allo SDAPA;

d) la regolarità della partecipazione in forma associata;

e) il possesso dei requisiti eventualmente prestati mediante avvalimento;

f) le condizioni relative ai consorzi e alle consorziate esecutrici o non esecutrici che prestano requisiti;

g) l'insussistenza delle cause ostative alla stipulazione previste dalla normativa antimafia e dalle ulteriori disposizioni applicabili;

h) il rispetto delle condizioni previste per l'aggiudicazione dei lotti a operatori appartenenti al medesimo gruppo o tra loro collegati;

i) gli ulteriori presupposti richiesti dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara.

Gli accertamenti sono effettuati mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE), quando utilizzabile per la specifica procedura, nonché attraverso le banche dati interoperabili e gli ulteriori strumenti di verifica previsti dalla normativa.

Per i documenti non acquisibili mediante il FVOE, la Stazione Appaltante procede alla verifica attraverso le modalità consentite dalla legge, privilegiando l'acquisizione diretta presso le amministrazioni e gli enti certificatori competenti.

L'operatore economico è tenuto a collaborare alle verifiche, rendendo disponibili i documenti e le informazioni legittimamente richiesti.

Malfunzionamento dei sistemi di verifica

Qualora ricorrano i presupposti di cui all'articolo 99, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 36/2023, e tale disciplina risulti applicabile alla procedura, la Stazione Appaltante può avvalersi delle specifiche modalità previste per il caso di malfunzionamento, anche parziale, del FVOE o dei sistemi di interoperabilità collegati.

In tale ipotesi, decorso il termine normativamente previsto, l'aggiudicazione può essere disposta alle condizioni stabilite dalla disposizione, previa acquisizione delle dichiarazioni sostitutive richieste.

Resta fermo l'obbligo di completare le verifiche non eseguite appena ne sussistano le condizioni e di adottare le conseguenti determinazioni in caso di esito negativo.

L'eventuale indisponibilità di un documento non costituisce, di per sé, titolo per omettere verifiche o controlli prescritti da disposizioni speciali inderogabili.

27.3 Esito negativo della verifica dei requisiti

Qualora la verifica accerti il mancato possesso di uno o più requisiti prescritti, la Stazione Appaltante procede all'adozione delle determinazioni previste dalla normativa applicabile.

In particolare, nei casi e alle condizioni di legge, si procede:

a) all'esclusione dell'operatore economico interessato;

b) all'eventuale segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, ove dovuta;

c) all'eventuale escussione della garanzia provvisoria, nei casi consentiti dalla relativa disciplina;

d) allo scorrimento della graduatoria del lotto interessato;

e) alle verifiche nei confronti del successivo concorrente utilmente classificato.

Qualora l'esito negativo riguardi un concorrente inizialmente individuato per l'aggiudicazione di più lotti, la Stazione Appaltante valuta gli effetti della determinazione sulle singole graduatorie e sulla complessiva applicazione del limite massimo di aggiudicazione.

Ove necessario, vengono nuovamente applicati i criteri VEAL e le disposizioni relative allo scorrimento delle graduatorie, secondo quanto stabilito dai precedenti paragrafi 21 e 25.

Le determinazioni sono adeguatamente motivate e documentate.

27.4 Aggiudicazione

Conclusa positivamente la verifica dei requisiti, salve le specifiche deroghe normativamente consentite, l'organo competente della Stazione Appaltante dispone l'aggiudicazione del singolo lotto.

L'aggiudicazione è adottata mediante apposito provvedimento, nel rispetto della disciplina applicabile ai contratti pubblici nei settori della difesa e della sicurezza e delle disposizioni organizzative dell'Amministrazione.

Il provvedimento individua almeno:

a) il lotto interessato e il relativo CIG;

b) l'operatore economico aggiudicatario;

c) la graduatoria approvata e le risultanze delle verifiche effettuate;

d) il valore massimo dell'Accordo Quadro di lotto, al netto dell'IVA;

e) le condizioni economiche risultanti dall'offerta, costituite dalle percentuali di sconto delle singole sottofamiglie;

f) la durata contrattuale;

g) gli ulteriori elementi necessari alla corretta identificazione dell'affidamento.

L'aggiudicazione non equivale alla stipulazione del contratto e non determina, di per sé, il diritto all'emissione di Ordinativi di Fornitura.

La sua efficacia e i successivi adempimenti sono disciplinati dalla normativa applicabile e dalle disposizioni del presente Capitolato d'Oneri.

27.5 Aggiudicazione in presenza di una sola offerta e facoltà di non aggiudicare

La Stazione Appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione di un lotto anche in presenza di una sola offerta valida, purché la stessa risulti conforme alle condizioni di gara e congrua, seria, sostenibile e realizzabile.

Resta ferma la facoltà di non procedere all'aggiudicazione quando nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, nei casi e secondo le condizioni previste dalla normativa applicabile.

La decisione di non aggiudicare è adeguatamente motivata, con riferimento alle caratteristiche del lotto, alle offerte presentate e alle esigenze dell'Amministrazione.

La Stazione Appaltante può disporre la mancata aggiudicazione di uno o più lotti, senza che ciò comporti automaticamente la mancata aggiudicazione degli altri.

27.6 Comunicazione dell'aggiudicazione

L'aggiudicazione è comunicata agli operatori economici interessati mediante il Sistema, secondo le disposizioni applicabili e le modalità previste dal Bando Istitutivo dello SDAPA ID 2681.

Le comunicazioni contengono gli elementi richiesti dalla normativa vigente e consentono agli operatori economici di conoscere le determinazioni adottate.

Sono assicurati gli adempimenti di pubblicità e trasparenza previsti per la procedura, nel rispetto delle disposizioni relative alla tutela delle informazioni riservate e degli interessi della difesa e della sicurezza.

Le richieste di accesso agli atti sono trattate secondo la disciplina applicabile e le disposizioni del presente Capitolato d'Oneri.

27.7 Stipula degli Accordi Quadro

A seguito dell'aggiudicazione e del completamento degli adempimenti prescritti, la Stazione Appaltante procede alla stipulazione degli Accordi Quadro relativi ai singoli lotti.

Per ciascun lotto è stipulato un distinto Accordo Quadro con l'operatore economico aggiudicatario.

Qualora il medesimo operatore economico risulti aggiudicatario di più lotti, sono comunque mantenute l'autonomia contrattuale, economica e gestionale dei singoli lotti, secondo quanto previsto dalla documentazione di gara.

La stipulazione avviene in forma scritta e con modalità elettroniche, nel rispetto delle disposizioni applicabili e del D.Lgs. n. 82/2005.

La forma dell'atto contrattuale è individuata dalla Stazione Appaltante tra quelle consentite dalla normativa vigente, tenuto conto della natura dell'affidamento e delle disposizioni amministrativo-contabili applicabili all'Amministrazione della Difesa.

La stipula è programmata nel rispetto dei termini previsti dalla disciplina concretamente applicabile, assumendo, ove operante, il termine ordinario di sessanta giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione

previsto dall'articolo 18, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, salve le eccezioni, i differimenti consentiti e le diverse disposizioni speciali.

Sono altresì rispettati gli eventuali termini dilatori prescritti dalla normativa applicabile.

Il differimento della stipula può essere disposto nei casi consentiti dalla legge e deve risultare da apposita determinazione o da accordo formalizzato tra le parti, secondo la disciplina vigente.

La stipulazione del contratto non comporta automaticamente l'eseguibilità delle prestazioni, ove siano prescritti ulteriori provvedimenti di approvazione o controlli preventivi.

27.8 Contenuto essenziale degli Accordi Quadro

Ciascun Accordo Quadro disciplina le condizioni generali alle quali potranno essere affidate le singole forniture e i servizi connessi mediante Ordinativi di Fornitura.

Il contratto individua almeno:

a) le parti contraenti;

b) il lotto di riferimento;

c) il valore massimo contrattuale, al netto dell'IVA;

d) la durata dell'Accordo Quadro;

e) il perimetro delle prestazioni;

f) le condizioni economiche risultanti dall'offerta aggiudicata;

g) le regole di determinazione dei prezzi mediante applicazione degli sconti contrattuali alla Cisco GPL;

h) le modalità di emissione degli Ordinativi di Fornitura;

i) le condizioni di consegna, esecuzione, verifica di conformità e accettazione;

j) gli obblighi di garanzia, manutenzione e supporto;

k) le prescrizioni in materia di sicurezza informatica, riservatezza e protezione delle informazioni;

l) le penali, le cause di risoluzione e gli ulteriori rimedi contrattuali;

m) gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

n) le condizioni relative alla garanzia definitiva;

o) ogni ulteriore elemento previsto dalla documentazione di gara.

Le percentuali di sconto offerte per le singole sottofamiglie costituiscono parte integrante delle condizioni economiche contrattuali.

Il parametro ponderato P, utilizzato esclusivamente per la graduatoria, non costituisce uno sconto applicabile agli Ordinativi.

Il contratto non attribuisce all'aggiudicatario alcun diritto all'utilizzo integrale del valore massimo del lotto, né garantisce quantitativi minimi di acquisto.

La durata dell'Accordo Quadro è pari a quarantotto mesi, secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto e dalla restante documentazione di gara.

27.9 Garanzia definitiva e svincolo della garanzia provvisoria

Prima della stipulazione dell'Accordo Quadro, l'aggiudicatario è tenuto a costituire la garanzia definitiva a tutela dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, secondo le modalità e le condizioni disciplinate dal successivo paragrafo 30.

La garanzia deve essere riferita al lotto aggiudicato e deve assicurare la copertura delle obbligazioni previste dal relativo Accordo Quadro.

La misura e le modalità di costituzione sono quelle espressamente stabilite dalla documentazione di gara, nel rispetto della disciplina applicabile.

Per gli Accordi Quadro ai quali trova applicazione l'articolo 117, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, si tiene conto della specifica previsione secondo cui la garanzia definitiva relativa all'Accordo Quadro è stabilita entro il limite massimo del due per cento del relativo importo.

Restano ferme le disposizioni relative alle eventuali garanzie dei contratti attuativi, secondo quanto previsto dalla normativa e dagli atti di gara.

La garanzia provvisoria prestata dall'aggiudicatario è svincolata secondo le modalità e nei momenti previsti dalla normativa applicabile, ordinariamente in occasione della stipula del contratto.

Le garanzie provvisorie degli operatori non aggiudicatari sono svincolate nei termini e con le modalità previste dalla disciplina applicabile.

La mancata costituzione della garanzia definitiva comporta le conseguenze stabilite dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara.

27.10 Approvazione del contratto e controlli preventivi

Gli Accordi Quadro stipulati sono sottoposti, nei casi previsti dalla normativa vigente, ai provvedimenti di approvazione e ai controlli di regolarità amministrativa, contabile e di legittimità prescritti per i contratti dell'Amministrazione della Difesa.

In particolare, ove ne ricorrano i presupposti, la Stazione Appaltante provvede:

a) alla predisposizione e all'adozione del provvedimento di approvazione del contratto da parte dell'organo competente;

b) alla trasmissione degli atti agli uffici competenti per il controllo di regolarità amministrativa e contabile, secondo il D.Lgs. n. 123/2011;

c) alla trasmissione degli atti alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, nei casi previsti dall'articolo 3 della Legge n. 20/1994;

d) agli ulteriori adempimenti prescritti dalla disciplina speciale e dalle disposizioni organizzative e contabili applicabili.

L'efficacia e l'eseguibilità del contratto sono determinate nel rispetto della normativa che disciplina i pertinenti provvedimenti di approvazione e gli eventuali controlli preventivi.

La mera sottoscrizione dell'Accordo Quadro non comporta, nei casi in cui tali adempimenti siano prescritti, l'automatica possibilità di procedere all'emissione degli Ordinativi di Fornitura.

L'eventuale applicazione di meccanismi normativi di efficacia collegati al decorso dei termini dei controlli è valutata esclusivamente nei casi e alle condizioni espressamente previsti dalle disposizioni applicabili.

La Stazione Appaltante comunica ai soggetti interessati l'avvenuto perfezionamento degli adempimenti necessari all'avvio dell'esecuzione contrattuale.

27.11 Adempimenti preliminari all'avvio dell'esecuzione

Prima dell'avvio delle attività esecutive, l'aggiudicatario è tenuto a completare gli adempimenti richiesti dalla documentazione di gara e dalla normativa applicabile.

In particolare, nei casi pertinenti, deve:

a) produrre la garanzia definitiva secondo le disposizioni del successivo paragrafo 30;

b) comunicare gli estremi dei conti correnti dedicati e i nominativi dei soggetti delegati a operarvi, nel rispetto della Legge n. 136/2010;

c) produrre la documentazione relativa all'eventuale costituzione del raggruppamento o del consorzio;

d) rendere disponibili le informazioni necessarie alle verifiche antimafia;

e) comunicare il nominativo del Responsabile della Fornitura, secondo quanto previsto dall'articolo 13 del Capitolato Speciale d'Appalto;

f) sottoscrivere, ove richiesti, gli accordi di riservatezza e gli ulteriori atti necessari alla protezione delle informazioni dell'Amministrazione;

g) fornire i recapiti e i riferimenti operativi necessari alla gestione dell'Accordo Quadro;

h) produrre l'eventuale documentazione assicurativa richiesta dagli atti di gara;

i) completare gli ulteriori adempimenti espressamente previsti per la stipulazione e l'esecuzione.

Gli adempimenti sono effettuati secondo le modalità e i termini stabiliti dalla Stazione Appaltante, nel rispetto della normativa applicabile.

Le prescrizioni di dettaglio relative alla documentazione necessaria per la stipula e alle garanzie sono contenute nei successivi paragrafi 29 e 30.

27.12 Ordinativi di Fornitura e avvio delle prestazioni

L'esecuzione dell'Accordo Quadro avviene mediante emissione di specifici Ordinativi di Fornitura da parte dei Punti Ordinanti autorizzati, secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto.

L'avvio delle prestazioni è subordinato al perfezionamento dei presupposti di efficacia ed eseguibilità del contratto, salvo le ipotesi di esecuzione anticipata espressamente consentite dalla normativa applicabile e legittimamente disposte dall'Amministrazione.

Gli Ordinativi sono emessi nei limiti:

a) del valore massimo del lotto;

b) del periodo di validità dell'Accordo Quadro;

c) delle condizioni contrattuali;

d) delle autorizzazioni e delle disponibilità finanziarie richieste;

e) delle prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto.

Resta ferma la competenza dello Stato Maggiore della Difesa – VI Reparto Informatica, Cyber e Telecomunicazioni, secondo quanto previsto dalla documentazione contrattuale, in ordine alla

valutazione e all'autorizzazione delle richieste di accesso all'Accordo Quadro da parte degli enti e dei comandi destinatari.

L'emissione degli Ordinativi non può determinare il superamento del valore massimo del lotto né introdurre condizioni economiche difformi da quelle risultanti dall'aggiudicazione.

27.13 Mancata stipulazione e conseguenze

Qualora la stipulazione del contratto non avvenga nei termini stabiliti per fatto imputabile all'aggiudicatario, la Stazione Appaltante adotta le determinazioni previste dalla normativa applicabile.

Nei casi consentiti, la mancata stipulazione può costituire causa di decadenza o revoca dell'aggiudicazione e comportare le ulteriori conseguenze stabilite dalla normativa e dalla documentazione di gara, inclusa l'eventuale escussione della garanzia provvisoria.

Qualora la mancata stipulazione sia imputabile alla Stazione Appaltante, trovano applicazione i rimedi previsti dalla disciplina vigente.

Le eventuali richieste di differimento sono valutate dall'Amministrazione sulla base delle ragioni rappresentate e della compatibilità con le esigenze di tempestiva attivazione dell'Accordo Quadro.

La Stazione Appaltante assicura il rispetto dei principi di correttezza e buona fede nella fase successiva all'aggiudicazione.

27.14 Spese contrattuali e oneri fiscali

Sono a carico dell'aggiudicatario le spese contrattuali e gli oneri fiscali relativi alla stipulazione del contratto, nei casi e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Rientrano tra tali oneri, ove dovuti, le imposte di bollo, di registro e gli ulteriori tributi connessi alla stipulazione.

L'assolvimento dell'imposta di bollo sulla stipulazione è effettuato secondo la disciplina applicabile, tenuto conto della natura dell'Accordo Quadro e del relativo valore contrattuale.

Restano ferme le eventuali esenzioni e le specifiche disposizioni fiscali applicabili ai contratti dell'Amministrazione della Difesa.

27.15 Disposizioni finali

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente paragrafo, si applicano le disposizioni del Capitolato d'Oneri del Bando Istitutivo dello SDAPA ID 2681, del Capitolato Speciale d'Appalto e della normativa vigente, nel rispetto del regime giuridico applicabile ai contratti dei settori della difesa e della sicurezza.

Restano ferme le competenze del RUP, del Seggio di gara e degli organi della Stazione Appaltante, nonché quelle degli organi amministrativi e di controllo chiamati a intervenire nelle successive fasi di approvazione, efficacia ed esecuzione contrattuale.

Gli adempimenti relativi alla stipula, alle garanzie definitive e alla tracciabilità dei flussi finanziari sono disciplinati, per gli aspetti di dettaglio, dai successivi paragrafi del presente Capitolato d'Oneri.

28. AGGIORNAMENTO E RINNOVO DELLE DICHIARAZIONI RILASCIATE AI FINI DELL'AMMISSIONE

28.1 Obbligo di aggiornamento delle dichiarazioni

Ai sensi del paragrafo 6.4 del Capitolato d'Oneri del Bando Istitutivo dello SDAPA ICT ID 2681, gli operatori economici ammessi al Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione sono tenuti a mantenere costantemente aggiornate, complete, veritiere e corrette le dichiarazioni rese ai fini dell'ammissione, nonché le informazioni successivamente comunicate per il mantenimento della medesima.

L'obbligo riguarda, in particolare, i dati identificativi dell'operatore economico, le informazioni relative al legale rappresentante e agli altri soggetti registrati e abilitati al Sistema, nonché le dichiarazioni concernenti i requisiti e le ulteriori condizioni di ammissione allo SDAPA.

Qualora intervengano modifiche alle informazioni contenute nella **Domanda di ammissione** o nelle dichiarazioni successivamente rilasciate, l'operatore economico è tenuto a provvedere al relativo aggiornamento, secondo le modalità previste dal citato paragrafo 6.4 e mediante l'apposita procedura disponibile nel Sistema.

Il mancato aggiornamento delle informazioni e delle dichiarazioni può comportare la sospensione o la revoca dell'ammissione allo SDAPA, secondo le condizioni e le modalità stabilite dal Bando Istitutivo.

28.2 Aggiornamento delle dichiarazioni ai fini della partecipazione all'Appalto Specifico

L'operatore economico invitato al presente Appalto Specifico è tenuto a verificare la completezza, la correttezza e l'attualità delle dichiarazioni già rese nell'ambito dello SDAPA.

Qualora siano intervenute modifiche rispetto alle informazioni precedentemente comunicate, il concorrente deve procedere al relativo aggiornamento utilizzando le funzionalità del Sistema, preferibilmente prima della presentazione dell'offerta, secondo quanto previsto dal Capitolato d'Oneri del Bando Istitutivo.

Le dichiarazioni rese nell'ambito del presente Appalto Specifico devono essere coerenti con le informazioni aggiornate risultanti dal Sistema, fermo restando l'obbligo di fornire tutti gli elementi richiesti dalla documentazione di gara.

La presentazione della Dichiarazione sostitutiva di partecipazione e del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), disciplinati dal precedente paragrafo 17, non esonera l'operatore economico dagli autonomi obblighi di aggiornamento previsti per il mantenimento dell'ammissione allo SDAPA.

28.3 Aggiornamenti relativi alle forme di partecipazione associate

Nel caso di partecipazione mediante raggruppamenti temporanei, consorzi, GEIE o aggregazioni di imprese di rete, gli obblighi di aggiornamento delle dichiarazioni si applicano ai soggetti interessati, secondo la rispettiva posizione nell'ambito dello SDAPA e le condizioni previste dal Bando Istitutivo.

Il concorrente è tenuto ad assicurare la coerenza tra le informazioni relative alla forma di partecipazione, le dichiarazioni amministrative presentate e la documentazione richiesta dal presente Capitolato d'Oneri.

Restano ferme le specifiche disposizioni relative alle imprese ausiliarie e alle consorziate esecutrici o non esecutrici che prestano requisiti, nei casi in cui sia richiesta la produzione delle rispettive dichiarazioni.

L'aggiornamento delle informazioni non può essere utilizzato per modificare la composizione del concorrente o la forma di partecipazione oltre i limiti consentiti dalla normativa vigente.

28.4 Verifica delle dichiarazioni e conseguenze delle irregolarità

La Stazione Appaltante si riserva di verificare, nel corso della procedura e ai fini dell'aggiudicazione, la coerenza e l'attualità delle dichiarazioni rese dagli operatori economici.

Qualora emergano difformità, omissioni o informazioni non aggiornate, il RUP procede agli approfondimenti necessari, nel rispetto delle disposizioni applicabili e delle competenze relative al mantenimento dell'ammissione allo SDAPA.

Le eventuali irregolarità documentali sono valutate secondo la disciplina del soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 16, nei limiti in cui ne ricorrano i presupposti.

Resta fermo che l'aggiornamento o la regolarizzazione delle dichiarazioni non può consentire l'acquisizione tardiva di requisiti sostanziali mancanti né sanare dichiarazioni false nei casi previsti dalla normativa vigente.

L'eventuale sospensione o revoca dell'ammissione allo SDAPA e i relativi effetti sulla partecipazione al presente Appalto Specifico sono valutati secondo le disposizioni del Bando Istitutivo e della normativa applicabile.

28.5 Disposizioni finali

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente paragrafo, si rinvia al paragrafo 6.4 del Capitolato d'Oneri del Bando Istitutivo dello SDAPA ICT ID 2681 e alle ulteriori disposizioni applicabili.

Restano ferme le prescrizioni contenute nei precedenti paragrafi 17 e 24 in materia di documentazione amministrativa e di verifica delle dichiarazioni, nonché quelle del paragrafo 27 relative agli accertamenti necessari ai fini dell'aggiudicazione.

29. ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

A seguito della comunicazione dell'aggiudicazione, la Stazione Appaltante invita l'operatore economico aggiudicatario di ciascun lotto a produrre la documentazione e a completare gli adempimenti necessari alla stipulazione del relativo Accordo Quadro.

La documentazione richiesta deve pervenire **entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta**, salvo diverso termine espressamente indicato dalla Stazione Appaltante in relazione alla natura dell'adempimento e nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente.

Gli adempimenti sono effettuati mediante il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione ovvero attraverso gli ulteriori canali di comunicazione ufficiali indicati dalla Stazione Appaltante, nel rispetto delle disposizioni applicabili.

Nel caso di aggiudicazione di più lotti al medesimo operatore economico, la documentazione comune può essere prodotta unitariamente, purché risultino chiaramente individuati i lotti interessati e siano soddisfatte le specifiche prescrizioni relative a ciascun Accordo Quadro.

La Stazione Appaltante non richiede la riproduzione di documenti già validamente acquisiti, ancora efficaci e nella propria disponibilità, salvo che ciò risulti necessario per verificarne l'aggiornamento, la completezza o la riferibilità al contratto da stipulare.

29.1 Documentazione necessaria alla stipula

L'aggiudicatario è tenuto a produrre, nei casi pertinenti, la seguente documentazione:

a) **Documentazione antimafia:** le dichiarazioni e le informazioni necessarie agli accertamenti previsti dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, qualora non già disponibili o acquisibili d'ufficio;

b) **Tracciabilità dei flussi finanziari:** la dichiarazione recante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, nonché le generalità e il codice fiscale dei soggetti delegati a operarvi;

c) **Garanzia definitiva:** idoneo documento comprovante la costituzione della garanzia a favore della Stazione Appaltante, secondo le modalità e le condizioni stabilite dal successivo paragrafo 30;

d) **Documentazione relativa alla forma di partecipazione:** gli atti costitutivi, i mandati e gli ulteriori documenti richiesti in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e aggregazioni di imprese di rete;

e) **Poteri di rappresentanza:** l'eventuale documentazione attestante i poteri dei soggetti incaricati della sottoscrizione contrattuale, quando non già accertati o direttamente verificabili;

f) **Documentazione assicurativa:** l'eventuale prova della copertura assicurativa richiesta dalla documentazione di gara, nei casi in cui tale obbligo sia espressamente previsto;

g) **Documentazione relativa ai rapporti contrattuali con soggetti terzi:** gli eventuali contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura e le ulteriori informazioni richieste dalla disciplina applicabile;

h) **Ulteriore documentazione:** gli atti e le dichiarazioni espressamente previsti dalla normativa vigente o dalla documentazione di gara per la stipulazione del contratto.

La produzione dei documenti è effettuata secondo le modalità indicate dalla Stazione Appaltante e deve consentire la verifica della loro autenticità, validità ed efficacia.

29.2 Adempimenti in materia di documentazione antimafia

La stipulazione dell'Accordo Quadro è subordinata agli accertamenti previsti dalla normativa antimafia, nei casi e secondo le condizioni applicabili.

A tal fine, la Stazione Appaltante procede alle verifiche previste dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, anche mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA).

L'aggiudicatario è tenuto a fornire, qualora non già disponibili o acquisibili d'ufficio, le informazioni necessarie all'identificazione dei soggetti sottoposti alle verifiche di cui all'articolo 85 del citato decreto legislativo.

La documentazione deve essere coerente con la struttura societaria, la forma di partecipazione e le informazioni aggiornate risultanti dai registri ufficiali.

In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi e altre forme associative, gli accertamenti riguardano i soggetti individuati dalla normativa in relazione alla rispettiva configurazione giuridica.

La Stazione Appaltante verifica la sussistenza delle condizioni necessarie alla stipulazione, anche con riferimento alle disposizioni che consentono, nei casi previsti dalla legge, la conclusione del contratto nelle more del completamento degli accertamenti.

Restano ferme le conseguenze previste dalla normativa antimafia in caso di esito interdittivo o di sopravvenienza di cause ostative.

29.3 Adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, l'aggiudicatario è tenuto ad assicurare la piena tracciabilità dei flussi finanziari connessi all'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei relativi Ordinativi di Fornitura.

A tal fine, deve comunicare alla Stazione Appaltante:

a) gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche;

b) le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare sui predetti conti;

c) ogni eventuale variazione dei dati comunicati.

La comunicazione è effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, per i conti già esistenti, dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative a una commessa pubblica, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 7, della Legge n. 136/2010.

La dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'aggiudicatario o da un soggetto munito dei necessari poteri.

L'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla citata legge e si impegna a farli rispettare, nei casi prescritti, anche ai soggetti della filiera delle imprese interessate all'esecuzione contrattuale.

L'Accordo Quadro e i relativi contratti attuativi contengono le clausole di tracciabilità previste dalla normativa vigente.

Le specifiche disposizioni applicabili alla gestione dei flussi finanziari sono disciplinate dal successivo paragrafo 31.

29.4 Costituzione della garanzia definitiva

Prima della stipulazione dell'Accordo Quadro, l'aggiudicatario è tenuto a costituire la garanzia definitiva a tutela dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali.

La garanzia deve essere prestata in favore dello Stato Maggiore della Difesa – Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa, quale Stazione Appaltante, secondo le modalità e le condizioni stabilite dal successivo paragrafo 30.

La garanzia deve essere riferita al lotto aggiudicato e deve contenere gli elementi necessari a identificare il contratto garantito.

In particolare, devono risultare:

a) l'identificazione del soggetto garante e dell'operatore economico garantito;

b) l'indicazione del beneficiario;

c) il riferimento alla procedura e al lotto interessato;

d) il CIG del lotto, ove previsto;

e) l'importo garantito;

f) la durata e le condizioni di efficacia;

g) le clausole richieste dalla normativa applicabile e dalla documentazione di gara.

L'importo, le modalità di costituzione e le eventuali riduzioni della garanzia sono determinati secondo la disciplina applicabile agli Accordi Quadro e le prescrizioni del successivo paragrafo 30.

La Stazione Appaltante verifica la regolarità formale e sostanziale della garanzia e la legittimazione del soggetto garante.

La mancata costituzione della garanzia definitiva nei termini assegnati comporta le conseguenze previste dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara.

29.5 Documentazione relativa ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari

Nel caso di aggiudicazione in favore di un raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, l'aggiudicatario deve produrre, qualora non già presentato, il mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferito all'impresa mandataria.

Il mandato deve individuare:

a) le imprese partecipanti al raggruppamento;

b) l'impresa mandataria;

c) i poteri di rappresentanza conferiti;

d) le parti delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori, secondo quanto dichiarato in sede di partecipazione;

e) gli ulteriori elementi richiesti dalla normativa applicabile.

Nel caso di consorzio ordinario non ancora costituito, deve essere prodotto il relativo atto costitutivo.

La documentazione deve essere coerente con gli impegni e le dichiarazioni presentati in sede di gara.

Il mandato collettivo e l'atto costitutivo devono contenere, secondo quanto previsto dalla disciplina applicabile, l'impegno delle imprese partecipanti al rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010, anche nei rapporti interni tra i soggetti raggruppati o consorziati.

Le medesime prescrizioni si applicano, in quanto compatibili, alle aggregazioni di imprese aderenti a un contratto di rete.

La costituzione del raggruppamento o del consorzio non può comportare modifiche della composizione del concorrente o delle condizioni sostanziali di partecipazione al di fuori dei casi consentiti dalla normativa vigente.

29.6 Documentazione relativa ai consorzi e alle imprese consorziate

Nel caso di aggiudicazione a favore dei consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d), del D.Lgs. n. 36/2023, nei limiti di applicabilità alla procedura, la Stazione Appaltante verifica la coerenza delle informazioni relative al consorzio e alle eventuali consorziate esecutrici con quanto dichiarato in sede di partecipazione.

L'aggiudicatario è tenuto a fornire gli eventuali aggiornamenti documentali necessari alla stipulazione, senza pregiudizio per le disposizioni relative alla stabilità della composizione soggettiva del concorrente.

Restano ferme le verifiche sui requisiti, sui poteri di rappresentanza e sugli ulteriori presupposti richiesti dalla normativa applicabile.

29.7 Contratti continuativi di cooperazione e altri rapporti con soggetti terzi

L'aggiudicatario è tenuto a depositare, prima o contestualmente alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro, gli eventuali contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura già sottoscritti, nei casi in cui tale adempimento sia richiesto dalla disciplina applicabile e dalla documentazione di gara.

In particolare, ove trovi applicazione l'articolo 119, comma 3, lettera d), del D.Lgs. n. 36/2023, sono prodotti i contratti riconducibili alla fattispecie ivi disciplinata.

L'aggiudicatario è inoltre tenuto a comunicare le informazioni relative ai subcontratti che non costituiscono subappalto, secondo le condizioni e le modalità previste dalla normativa applicabile.

La documentazione e le comunicazioni relative ai rapporti con soggetti terzi non esonerano l'aggiudicatario dagli obblighi di qualificazione, sicurezza, riservatezza e regolare esecuzione previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Restano ferme le disposizioni relative al subappalto e alle eventuali autorizzazioni prescritte dalla normativa vigente.

29.8 Coperture assicurative

Qualora la documentazione di gara preveda specifiche coperture assicurative a tutela dei rischi connessi all'esecuzione contrattuale, l'aggiudicatario è tenuto a produrre la relativa documentazione prima della stipulazione o nel diverso momento espressamente stabilito.

Le polizze devono rispettare le condizioni, i massimali, le durate e le ulteriori prescrizioni previamente individuate negli atti di gara.

Non sono richieste coperture ulteriori rispetto a quelle previste dalla normativa o dalla documentazione contrattuale.

Restano ferme le disposizioni del successivo paragrafo 30 e le responsabilità contrattuali dell'aggiudicatario.

29.9 Adempimenti in materia di sicurezza e riservatezza

In considerazione della natura delle forniture e dei servizi destinati alle infrastrutture ICT della Difesa, l'aggiudicatario è tenuto a completare gli eventuali adempimenti preliminari espressamente previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto e dalla documentazione contrattuale in materia di sicurezza e riservatezza.

In particolare, nei casi pertinenti, l'aggiudicatario:

a) sottoscrive gli accordi di riservatezza richiesti dall'Amministrazione;

b) comunica le informazioni necessarie all'identificazione dei referenti autorizzati a interagire con la Stazione Appaltante e con il Committente;

c) prende atto delle prescrizioni applicabili all'accesso alle sedi, ai sistemi e alle infrastrutture ICT della Difesa;

d) rende disponibili le informazioni richieste per la gestione sicura dei rapporti contrattuali e dei successivi Ordinativi di Fornitura;

e) assicura il rispetto degli obblighi di riservatezza e protezione delle informazioni previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Gli eventuali obblighi di possesso di abilitazioni di sicurezza, autorizzazioni o requisiti specifici trovano applicazione esclusivamente nei casi previsti dalla normativa e dalla documentazione di gara, in relazione alle attività concretamente affidate.

L'assolvimento degli adempimenti preliminari non sostituisce le ulteriori verifiche e autorizzazioni che potranno risultare necessarie in relazione ai singoli Ordinativi di Fornitura.

29.10 Individuazione del Responsabile della Fornitura

Ai sensi dell'articolo 13 del Capitolato Speciale d'Appalto, l'aggiudicatario deve comunicare, all'atto della stipula dell'Accordo Quadro e comunque prima dell'avvio delle attività esecutive, il nominativo del Responsabile della Fornitura.

La comunicazione deve riportare almeno:

a) nome e cognome;

b) qualifica e ruolo aziendale;

c) recapito telefonico;

d) indirizzo di posta elettronica ordinaria;

e) indirizzo PEC, ove disponibile;

f) eventuale sostituto o referente vicario;

g) ambiti di responsabilità attribuiti.

Il Responsabile della Fornitura costituisce l'interfaccia operativa dell'aggiudicatario nei confronti della Stazione Appaltante, del Committente e dei Punti Ordinanti, secondo le attribuzioni previste dal Capitolato Speciale d'Appalto.

La nomina deve assicurare la disponibilità di un referente dotato di adeguati poteri di coordinamento delle attività contrattuali.

Resta ferma la piena responsabilità dell'aggiudicatario per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte.

29.11 Verifica della documentazione e richieste di integrazione

La Stazione Appaltante verifica la completezza, la regolarità e l'idoneità della documentazione presentata ai fini della stipulazione dell'Accordo Quadro.

Qualora siano rilevate omissioni o irregolarità suscettibili di regolarizzazione, la Stazione Appaltante richiede all'aggiudicatario le necessarie integrazioni, assegnando un termine congruo in relazione alla natura dell'adempimento.

Le integrazioni devono essere limitate agli elementi necessari alla corretta stipulazione e non possono determinare modifiche dell'offerta economica, delle condizioni contrattuali o dei requisiti sostanziali richiesti per l'affidamento.

Qualora l'aggiudicatario non produca la documentazione richiesta o non completi gli adempimenti necessari entro il termine assegnato, la Stazione Appaltante procede alle determinazioni di competenza, previa valutazione delle circostanze e delle eventuali giustificazioni presentate.

Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'inadempimento può determinare la decadenza dall'aggiudicazione, l'eventuale escussione della garanzia provvisoria e lo scorrimento della graduatoria del lotto interessato.

Resta ferma l'applicazione del limite massimo di tre lotti aggiudicabili e del criterio VEAL, qualora le determinazioni assunte incidano sulla configurazione complessiva delle aggiudicazioni.

29.12 Perfezionamento degli adempimenti e stipulazione

Conclusa positivamente la verifica della documentazione, la Stazione Appaltante procede alla stipulazione dell'Accordo Quadro secondo le modalità previste dal precedente paragrafo 27.

La stipulazione è effettuata dall'organo competente della Stazione Appaltante e dal soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza dell'aggiudicatario.

Gli Accordi Quadro sono sottoscritti distintamente per ciascun lotto, ferma restando la possibilità di acquisire unitariamente la documentazione comune quando il medesimo operatore economico risulti aggiudicatario di più lotti.

Il contratto recepisce le condizioni economiche risultanti dall'offerta aggiudicata, il Capitolato Speciale d'Appalto e gli ulteriori documenti contrattuali richiamati negli atti di gara.

La stipulazione resta soggetta agli eventuali adempimenti di approvazione e controllo preventivo prescritti dalla normativa applicabile all'Amministrazione della Difesa.

L'avvio dell'esecuzione e l'emissione degli Ordinativi di Fornitura sono subordinati al perfezionamento dei relativi presupposti di efficacia ed eseguibilità, secondo le disposizioni del precedente paragrafo 27.

29.13 Disposizioni finali

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente paragrafo, si applicano le disposizioni del Capitolato d'Oneri del Bando Istitutivo dello SDAPA ICT ID 2681, del Capitolato Speciale d'Appalto e della normativa vigente, nei limiti di applicabilità alla presente procedura.

Restano ferme le prescrizioni dei successivi paragrafi 30 e 31 in materia di garanzia definitiva, coperture assicurative e tracciabilità dei flussi finanziari.

La Stazione Appaltante assicura la conservazione della documentazione relativa agli adempimenti preliminari alla stipula nel fascicolo contrattuale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di gestione e conservazione dei documenti amministrativi.

30. GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA

30.1 Garanzia definitiva per la stipula dell'Accordo Quadro

A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte con la stipulazione dell'Accordo Quadro, l'aggiudicatario di ciascun lotto è tenuto a costituire, prima della sottoscrizione del relativo contratto, una garanzia definitiva in favore dello **Stato Maggiore della Difesa – Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa**, quale Stazione Appaltante.

La garanzia è costituita secondo le modalità e le condizioni previste dalla disciplina applicabile alla procedura, tenuto conto delle disposizioni del D.Lgs. n. 208/2011 e, per gli aspetti compatibili e non derogati, delle disposizioni in materia di garanzie definitive del D.Lgs. n. 36/2023.

La garanzia definitiva è riferita al singolo lotto aggiudicato e tutela l'Amministrazione rispetto alle obbligazioni derivanti dall'Accordo Quadro e dagli atti contrattuali che ne disciplinano l'esecuzione.

La garanzia non costituisce anticipazione del corrispettivo né comporta alcuna limitazione della responsabilità contrattuale dell'aggiudicatario.

30.1.1 Importo della garanzia definitiva

Per ciascun Accordo Quadro di lotto, la garanzia definitiva è stabilita nella misura del **2% del valore massimo del lotto, al netto dell'IVA**, secondo l'impostazione prevista dall'articolo 117, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 per gli Accordi Quadro, subordinatamente alla conferma dell'applicabilità di tale disciplina al presente affidamento.

Ai fini della determinazione dell'importo garantito, assumono rilievo i valori massimi dei singoli lotti riportati nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Lotto	Denominazione	Valore massimo del lotto	Garanzia al 2%
1	Enterprise Networking	€ 56.000.000,00	€ 1.120.000,00
2	Data Center	€ 26.000.000,00	€ 520.000,00
3	Collaboration	€ 16.000.000,00	€ 320.000,00
4	Security	€ 86.000.000,00	€ 1.720.000,00
5	Internet Infrastructure	€ 41.000.000,00	€ 820.000,00
6	Licensing, Supporto e Manutenzione	€ 35.000.000,00	€ 700.000,00

Gli importi sopra indicati costituiscono la misura nominale della garanzia, prima dell'applicazione delle eventuali riduzioni consentite dalla normativa.

Nel caso in cui il medesimo operatore economico risulti aggiudicatario di più lotti, la garanzia deve essere costituita con riferimento a ciascun Accordo Quadro.

La presentazione di un unico documento fideiussorio riferito a più lotti è ammessa soltanto quando siano distintamente individuati i contratti garantiti, i rispettivi importi e le condizioni di escussione e svincolo, e la soluzione sia previamente accettata dalla Stazione Appaltante.

Non è consentita la costituzione di una garanzia cumulativa che renda incerta la copertura delle obbligazioni relative ai singoli lotti.

30.1.2 Modalità di costituzione

La garanzia definitiva può essere costituita, a scelta dell'aggiudicatario, sotto forma di:

a) cauzione, mediante le modalità di versamento consentite dalla normativa applicabile;

b) fideiussione bancaria;

c) fideiussione assicurativa;

d) fideiussione rilasciata da intermediari finanziari legittimati secondo la disciplina vigente.

Qualora trovi applicazione il regime degli articoli 106 e 117 del D.Lgs. n. 36/2023, la cauzione è costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso gli altri soggetti abilitati, esclusivamente mediante bonifico o altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento.

Non è ammessa la costituzione della cauzione mediante consegna diretta di assegni bancari, assegni circolari o denaro contante alla Stazione Appaltante, in sostituzione delle modalità di versamento prescritte.

La garanzia fideiussoria deve essere rilasciata da un soggetto legittimato all'esercizio dell'attività di garanzia, secondo la normativa vigente, e deve risultare conforme agli schemi tipo applicabili.

Essa deve essere emessa e sottoscritta digitalmente e risultare verificabile secondo le modalità prescritte dalla disciplina applicabile.

La Stazione Appaltante verifica la legittimazione del garante e l'autenticità della garanzia prima della stipulazione dell'Accordo Quadro.

30.1.3 Contenuto e condizioni della garanzia fideiussoria

La garanzia fideiussoria deve identificare in modo inequivocabile:

a) l'operatore economico garantito;

b) il soggetto garante;

c) la Stazione Appaltante beneficiaria;

d) il lotto e l'Accordo Quadro cui la garanzia si riferisce;

e) il CIG, ove previsto;

f) l'importo garantito;

g) la decorrenza e la durata della garanzia;

h) le condizioni di escussione e di svincolo;

i) ogni ulteriore elemento richiesto dalla normativa applicabile.

Quando trova applicazione l'articolo 117, comma 7, del D.Lgs. n. 36/2023, la fideiussione deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
- l'operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

Non sono ammesse clausole che subordinino l'escussione a condizioni ulteriori incompatibili con la disciplina applicabile o che limitino indebitamente la tutela dell'Amministrazione.

L'eventuale presenza di condizioni difformi è oggetto di verifica e richiesta di regolarizzazione prima della stipulazione.

30.1.4 Riduzioni della garanzia

All'importo della garanzia definitiva si applicano le eventuali riduzioni previste dalla normativa vigente, nei limiti e alle condizioni applicabili alla procedura.

Qualora trovi applicazione l'articolo 117, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, sono riconosciute le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, del medesimo decreto legislativo, secondo le condizioni stabilite da tale disposizione.

L'aggiudicatario che intenda beneficiare di una riduzione è tenuto a dichiararne il presupposto e a rendere disponibile la documentazione necessaria alla verifica.

La riduzione è riconosciuta soltanto previo accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti.

Nel caso di partecipazione in forma associata, l'applicazione delle riduzioni avviene secondo le specifiche disposizioni normative relative alla composizione del concorrente e alla tipologia di certificazione o condizione invocata.

Non sono ammesse riduzioni ulteriori rispetto a quelle consentite dalla normativa applicabile.

30.1.5 Obbligazioni garantite

La garanzia definitiva assicura l'adempimento delle obbligazioni assunte dall'aggiudicatario in forza dell'Accordo Quadro e della relativa documentazione contrattuale.

In particolare, la garanzia tutela l'Amministrazione rispetto:

a) al mancato o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali;

b) alla mancata osservanza delle condizioni economiche risultanti dall'aggiudicazione;

c) agli inadempimenti relativi alla gestione dell'Accordo Quadro;

d) alla violazione degli obblighi di riservatezza e sicurezza, nei limiti della responsabilità contrattuale dell'aggiudicatario;

e) alle somme contrattualmente dovute all'Amministrazione per effetto di inadempimenti, penali o risarcimenti, nei casi consentiti;

f) alle conseguenze della risoluzione del contratto per inadempimento dell'aggiudicatario;

g) alle ulteriori obbligazioni espressamente coperte dalla garanzia secondo la normativa e la documentazione contrattuale.

La garanzia opera nei limiti dell'importo garantito e secondo le condizioni previste dalla disciplina applicabile.

Resta salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

30.1.6 Garanzie relative agli Ordinativi di Fornitura

La garanzia definitiva dell'Accordo Quadro è distinta dalle eventuali garanzie richieste per l'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura.

Qualora la documentazione di gara preveda la costituzione di garanzie relative ai contratti attuativi, le stesse sono disciplinate secondo le modalità, gli importi e le condizioni preventivamente stabiliti negli atti.

In tale ipotesi, la garanzia del singolo contratto attuativo è commisurata al relativo valore contrattuale, secondo la disciplina applicabile e le eventuali riduzioni consentite.

L'eventuale richiesta di una garanzia relativa al singolo Ordinativo non modifica l'importo massimo dell'Accordo Quadro né le percentuali di sconto contrattualmente offerte.

Non possono essere introdotti, in fase esecutiva, nuovi obblighi generalizzati di garanzia che alterino le condizioni economiche della procedura e che non siano stati preventivamente disciplinati negli atti di gara.

Restano ferme le specifiche garanzie previste dalla legge per eventuali anticipazioni e pagamenti, qualora ne ricorrano i presupposti.

30.1.7 Durata ed efficacia della garanzia

La garanzia definitiva deve essere efficace dal momento della stipulazione dell'Accordo Quadro, o dal diverso momento previsto dalla normativa applicabile, e deve assicurare la copertura delle obbligazioni contrattuali garantite.

Tenuto conto della durata dell'Accordo Quadro, pari a quarantotto mesi, la garanzia deve essere predisposta in modo coerente con il periodo di efficacia contrattuale e con le obbligazioni che possono permanere successivamente alla scadenza dell'Accordo.

La cessazione dell'efficacia della garanzia e il relativo svincolo avvengono nei momenti e secondo le condizioni previsti dalla normativa applicabile e dalla documentazione contrattuale.

La scadenza del termine di validità dell'Accordo Quadro non comporta automaticamente lo svincolo integrale della garanzia qualora permangano obbligazioni contrattuali garantite e non ancora esaurite, fermo restando il rispetto dei termini e delle modalità legali di svincolo.

L'aggiudicatario è tenuto ad assicurare la continuità della garanzia nei casi in cui ne sia legittimamente richiesta l'estensione o il rinnovo.

30.1.8 Escussione e reintegrazione

La Stazione Appaltante può avvalersi della garanzia definitiva nei casi previsti dalla normativa vigente e dalla documentazione contrattuale.

L'escussione è effettuata secondo le condizioni della garanzia e nel rispetto delle disposizioni applicabili.

Qualora la garanzia venga escussa, in tutto o in parte, la Stazione Appaltante può richiederne la reintegrazione nei termini previsti dalla normativa e dal contratto.

La richiesta di reintegrazione è comunicata formalmente all'aggiudicatario.

La mancata reintegrazione nei casi dovuti comporta le conseguenze previste dalla normativa e dalla documentazione contrattuale, ferma restando la possibilità di attivare gli ulteriori rimedi consentiti.

L'escussione della garanzia non esonera l'aggiudicatario dall'adempimento delle obbligazioni contrattuali né limita le ulteriori responsabilità previste dalla legge.

30.1.9 Svincolo della garanzia

La garanzia definitiva è svincolata secondo le modalità previste dalla normativa applicabile e in relazione all'effettivo adempimento delle obbligazioni garantite.

Qualora trovi applicazione l'articolo 117, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023, lo svincolo progressivo avviene in relazione all'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'importo inizialmente garantito.

Il residuo permane secondo le condizioni e i termini stabiliti dalla medesima disposizione.

Le modalità operative di svincolo devono essere coordinate con la natura dell'Accordo Quadro, con la gestione dei singoli Ordinativi e con le evidenze attestanti l'avvenuta esecuzione.

La Stazione Appaltante provvede agli adempimenti di propria competenza senza introdurre condizioni ulteriori incompatibili con gli automatismi di svincolo previsti dalla normativa.

Resta ferma la possibilità di trattenere o escutere la garanzia nei casi consentiti, qualora sussistano obbligazioni garantite non adempiute o altre situazioni previste dalla disciplina contrattuale.

30.1.10 Garanzia nei raggruppamenti temporanei e nei consorzi

In caso di aggiudicazione a un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia definitiva è costituita secondo le modalità previste dalla normativa applicabile.

Ove trovi applicazione l'articolo 117, comma 13, del D.Lgs. n. 36/2023, la garanzia è presentata dalla mandataria, in nome e per conto degli operatori economici raggruppati, ferma restando la responsabilità solidale prevista dalla legge.

Nel caso di consorzi ordinari, consorzi stabili, consorzi tra cooperative e consorzi tra imprese artigiane, la garanzia è costituita secondo le disposizioni applicabili alla specifica forma di partecipazione.

La garanzia deve identificare correttamente il soggetto contraente e il rapporto contrattuale garantito.

La Stazione Appaltante verifica la coerenza tra intestazione della garanzia, forma di partecipazione, soggetti obbligati e documentazione prodotta ai fini della stipula.

30.1.11 Esonero dalla prestazione della garanzia definitiva

L'eventuale esonero dalla prestazione della garanzia definitiva è ammesso esclusivamente nei casi espressamente consentiti dalla normativa applicabile e previa adeguata motivazione della Stazione Appaltante.

Qualora trovi applicazione l'articolo 117, comma 14, del D.Lgs. n. 36/2023, l'esonero è subordinato alla ricorrenza dei presupposti previsti dalla disposizione e a un miglioramento del prezzo di aggiudicazione ovvero delle condizioni di esecuzione.

La comprovata solidità economica dell'operatore economico o la particolare natura delle prestazioni non determina automaticamente il diritto all'esonero.

L'eventuale richiesta è valutata dalla Stazione Appaltante mediante apposita istruttoria, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa.

In assenza di un espresso provvedimento di esonero, permane l'obbligo di costituire la garanzia definitiva secondo le disposizioni del presente paragrafo.

30.2 Polizza assicurativa

Le coperture assicurative eventualmente richieste all'aggiudicatario sono distinte dalla garanzia definitiva e sono finalizzate alla tutela dei rischi connessi all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L'eventuale obbligo di costituzione di una polizza assicurativa deve risultare espressamente dalla documentazione di gara, con preventiva individuazione dei rischi coperti, dei massimali, della durata e delle ulteriori condizioni essenziali.

In assenza di una specifica previsione negli atti di gara, non è richiesta, quale autonoma condizione generale di stipula dell'Accordo Quadro, una copertura assicurativa ulteriore rispetto agli obblighi espressamente previsti dalla normativa applicabile.

Restano ferme le responsabilità dell'aggiudicatario per i danni e gli inadempimenti derivanti dall'esecuzione delle prestazioni.

30.2.1 Coperture relative alle prestazioni esecutive

Qualora la documentazione contrattuale preveda specifiche coperture assicurative per attività di installazione, configurazione, integrazione, manutenzione o ulteriori servizi da eseguire presso sedi dell'Amministrazione, l'aggiudicatario è tenuto a dimostrare l'esistenza e l'efficacia delle relative polizze secondo le condizioni stabilite negli atti.

Le coperture devono essere coerenti con la natura delle attività e con i rischi espressamente individuati dalla Stazione Appaltante.

L'eventuale documentazione assicurativa deve essere prodotta nel momento previsto dagli atti di gara, comunque prima dell'avvio delle attività per le quali la copertura sia prescritta.

L'aggiudicatario è tenuto a mantenere efficaci le coperture obbligatorie per tutta la durata delle prestazioni interessate.

30.2.2 Responsabilità dell'aggiudicatario

La presenza di coperture assicurative non limita né esclude la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'aggiudicatario nei confronti dell'Amministrazione e dei terzi, secondo la normativa vigente.

L'aggiudicatario resta responsabile dell'operato del personale impiegato e dei soggetti terzi dei quali si avvalga nell'esecuzione delle prestazioni.

Restano ferme le prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto relative alla sicurezza, alla riservatezza, alla protezione delle informazioni, alla conformità delle forniture e alla corretta esecuzione delle attività affidate.

30.2.3 Disposizioni finali

Le eventuali coperture assicurative richieste devono essere conformi alle condizioni stabilite dalla normativa e dalla documentazione di gara.

La Stazione Appaltante verifica la validità della documentazione prodotta e la coerenza delle coperture con le prescrizioni contrattuali.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente paragrafo, si rinvia alle disposizioni applicabili e alle condizioni previste dal Capitolato Speciale d'Appalto e dai singoli Ordinativi di Fornitura, nei limiti in cui tali condizioni siano già previste dagli atti della procedura.

31. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

31.1 Disciplina generale

Gli Accordi Quadro oggetto del presente Appalto Specifico e i relativi Ordinativi di Fornitura sono soggetti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni e integrazioni.

La disciplina si applica ai flussi finanziari connessi all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, secondo le condizioni stabilite dalla normativa vigente e dalle pertinenti Linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

L'aggiudicatario di ciascun lotto assume, con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla citata legge e si impegna ad assicurarne l'osservanza anche da parte dei subappaltatori e dei subcontraenti appartenenti alla filiera delle imprese, nei casi individuati dalla normativa.

La disciplina si applica indipendentemente dall'importo delle singole prestazioni, fatte salve le specifiche esclusioni e deroghe normativamente previste.

31.2 Conti correnti dedicati

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, l'aggiudicatario è tenuto a utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

I movimenti finanziari relativi agli Accordi Quadro e ai rispettivi Ordinativi di Fornitura devono essere registrati sui predetti conti, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

L'utilizzo del conto dedicato non richiede l'apertura di un conto esclusivo per ciascun lotto o per ciascun Ordinativo di Fornitura.

È consentito utilizzare un medesimo conto corrente dedicato per più commesse pubbliche, purché siano rispettati gli obblighi di identificazione e tracciabilità delle singole operazioni.

L'aggiudicatario è responsabile della corretta gestione dei flussi finanziari di propria competenza.

31.3 Comunicazione dei conti dedicati e dei soggetti delegati

L'aggiudicatario è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante:

a) gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche;

b) l'indicazione della commessa pubblica cui i conti sono destinati;

c) le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare sui predetti conti;

d) ogni successiva variazione relativa ai dati comunicati.

La comunicazione deve essere effettuata entro **sette giorni dall'accensione del conto corrente** ovvero, per i conti già esistenti, dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative a una commessa pubblica, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della Legge n. 136/2010.

Le eventuali modifiche dei dati comunicati devono essere tempestivamente rappresentate nel rispetto del medesimo termine previsto dalla normativa.

Nel caso di operatori economici costituiti in forma societaria, la dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o da un soggetto munito dei necessari poteri.

Le comunicazioni sono trasmesse mediante i canali ufficiali indicati dalla Stazione Appaltante.

L'aggiudicatario che risulti affidatario di più lotti può presentare un'unica dichiarazione, purché siano chiaramente individuati gli Accordi Quadro interessati.

Restano fermi gli adempimenti preliminari alla stipula disciplinati dal precedente paragrafo 29.

31.4 Modalità di esecuzione delle transazioni finanziarie

Tutti i movimenti finanziari relativi alle prestazioni contrattuali devono essere effettuati mediante bonifico bancario o postale oppure mediante altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nei casi e secondo le condizioni previsti dalla normativa vigente.

Il ricorso a strumenti diversi dal bonifico è ammesso esclusivamente quando tali strumenti garantiscano la tracciabilità richiesta dalla legge.

Per le categorie di pagamento soggette alle specifiche modalità previste dall'articolo 3, commi 2 e 3, della Legge n. 136/2010, trovano applicazione le relative disposizioni.

Restano ferme le limitazioni e i divieti previsti dalla normativa, compreso il divieto di utilizzo del denaro contante nelle ipotesi disciplinate dalla medesima legge.

L'aggiudicatario deve conservare la documentazione necessaria a dimostrare la corretta esecuzione delle transazioni finanziarie.

31.5 Indicazione del CIG e del CUP

Ai fini della tracciabilità, gli strumenti di pagamento devono riportare il **Codice Identificativo di Gara (CIG)** relativo al contratto cui il movimento finanziario si riferisce e, ove obbligatorio, il **Codice Unico di Progetto (CUP)**.

Per la presente procedura, articolata in sei lotti, ciascun Accordo Quadro è identificato dal CIG attribuito al rispettivo lotto.

Per i contratti attuativi, gli Ordinativi di Fornitura e i relativi pagamenti, il Punto Ordinante utilizza il CIG derivato, ove previsto dalle disposizioni applicabili e dalle modalità di gestione del pertinente affidamento.

Il CIG derivato deve essere correttamente associato al CIG dell'Accordo Quadro di riferimento.

Il CUP deve essere riportato nei casi in cui la relativa acquisizione sia obbligatoria in relazione alla natura e alle fonti di finanziamento dell'intervento.

Il Punto Ordinante comunica all'aggiudicatario i codici da utilizzare per la corretta identificazione del contratto attuativo.

L'aggiudicatario è tenuto a riportare i codici comunicati nella documentazione contabile e negli ulteriori atti per i quali ne sia prescritta l'indicazione.

L'eventuale pagamento riferito a più contratti è gestito secondo le specifiche modalità consentite dalla disciplina vigente, in modo da assicurare l'identificazione delle singole commesse interessate.

31.6 Tracciabilità dei pagamenti relativi agli Ordinativi di Fornitura

L'emissione degli Ordinativi di Fornitura avviene secondo le disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto e nel rispetto della disciplina di tracciabilità applicabile.

Ciascun Punto Ordinante è tenuto, per quanto di competenza, ad assicurare la corretta identificazione del contratto attuativo e dei relativi flussi finanziari.

In particolare:

a) individua il lotto e l'Accordo Quadro di riferimento;

b) acquisisce il CIG derivato, ove previsto;

c) individua il CUP, qualora obbligatorio;

d) comunica all'aggiudicatario i codici necessari alla fatturazione e ai pagamenti;

e) verifica la corrispondenza tra i dati del contratto attuativo, la documentazione contabile e le informazioni relative al pagamento;

f) assicura la conservazione delle evidenze necessarie alla ricostruzione delle operazioni.

La gestione dei pagamenti deve consentire di ricondurre ciascuna transazione all'Ordinativo di Fornitura e al relativo Accordo Quadro.

Restano ferme le competenze della Stazione Appaltante e degli organi amministrativi incaricati della liquidazione e del pagamento delle prestazioni.

31.7 Obblighi relativi alla filiera delle imprese

L'aggiudicatario è tenuto ad assicurare il rispetto degli obblighi di tracciabilità anche nell'ambito dei rapporti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, secondo quanto previsto dall'articolo 3 della Legge n. 136/2010.

A tal fine, l'aggiudicatario si impegna a inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti appartenenti alla filiera rilevante un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge.

La clausola deve essere inserita **a pena di nullità assoluta**, ai sensi dell'articolo 3, comma 9, della Legge n. 136/2010.

L'aggiudicatario è tenuto a verificare, nei rapporti contrattuali di propria competenza, l'effettiva assunzione dei predetti obblighi.

La Stazione Appaltante si riserva di effettuare le verifiche previste dalla normativa vigente e di richiedere la documentazione necessaria ad accertare la regolarità degli adempimenti.

L'individuazione dei soggetti appartenenti alla filiera rilevante è effettuata secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle Linee guida ANAC.

Non ogni rapporto commerciale dell'aggiudicatario determina automaticamente l'assoggettamento del relativo contraente agli obblighi specifici della filiera, dovendosi verificare la sussistenza dei presupposti previsti dalla disciplina applicabile.

Restano ferme le disposizioni relative al subappalto e agli altri rapporti contrattuali con soggetti terzi.

31.8 Clausola contrattuale di tracciabilità

Ciascun Accordo Quadro deve contenere, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale l'aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge n. 136/2010.

A tal fine, l'aggiudicatario dichiara di conoscere e accettare integralmente le disposizioni della citata legge e si obbliga:

a) a utilizzare conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche;

b) a effettuare i movimenti finanziari con strumenti idonei a garantirne la piena tracciabilità;

c) a indicare il CIG e, ove obbligatorio, il CUP nelle transazioni soggette a tale prescrizione;

d) a comunicare gli estremi dei conti dedicati e dei soggetti delegati a operarvi;

e) a inserire nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera rilevante le clausole prescritte dalla legge;

f) a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante e alla Prefettura competente le violazioni degli obblighi di tracciabilità delle quali venga a conoscenza nei rapporti con la propria controparte contrattuale.

La predetta clausola costituisce parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro.

Gli obblighi di tracciabilità si applicano altresì ai contratti attuativi e ai rapporti della filiera, nei casi previsti dalla legge.

31.9 Verifiche sull'assolvimento degli obblighi

La Stazione Appaltante e i Punti Ordinanti, ciascuno per quanto di competenza, verificano l'assolvimento degli obblighi di tracciabilità in occasione dei pagamenti e delle ulteriori attività di controllo.

Le verifiche possono riguardare, in particolare:

a) la disponibilità della comunicazione relativa ai conti correnti dedicati;

b) la corrispondenza tra il conto utilizzato per il pagamento e quelli comunicati dall'aggiudicatario;

c) la corretta indicazione del CIG e del CUP, ove obbligatorio;

d) la presenza delle clausole di tracciabilità nei contratti con i soggetti della filiera rilevante;

e) la conformità degli strumenti di pagamento utilizzati;

f) l'eventuale documentazione attestante il rispetto degli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010.

L'aggiudicatario è tenuto a fornire la collaborazione e la documentazione necessarie allo svolgimento delle verifiche.

L'Amministrazione provvede agli adempimenti conseguenti alle irregolarità accertate secondo le disposizioni applicabili.

31.10 Inadempimenti e risoluzione del contratto

Il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità comporta le conseguenze previste dalla Legge n. 136/2010 e dalla restante normativa applicabile.

In particolare, ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di **risoluzione di diritto del contratto**.

I relativi effetti sono disciplinati secondo le disposizioni di legge e le clausole contrattuali applicabili.

La Stazione Appaltante procede agli accertamenti necessari e all'adozione dei provvedimenti di competenza, tenuto conto della natura dell'inadempimento e delle conseguenze previste dalla normativa.

L'eventuale risoluzione del contratto non pregiudica il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dei danni e all'attivazione degli ulteriori rimedi consentiti.

Restano ferme le disposizioni applicabili ai singoli Ordinativi di Fornitura e ai contratti della filiera.

31.11 Obblighi di comunicazione in caso di violazione

L'aggiudicatario che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria è tenuto a darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione Appaltante, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 8, della Legge n. 136/2010.

L'obbligo si applica, nei rispettivi rapporti contrattuali, anche ai subappaltatori e ai subcontraenti appartenenti alla filiera delle imprese.

Le comunicazioni devono consentire l'identificazione del contratto interessato e delle circostanze rilevanti ai fini degli accertamenti previsti dalla legge.

Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di richiedere ulteriori informazioni e documentazione nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

31.12 Sanzioni amministrative

Fatte salve le ulteriori conseguenze previste dalla normativa, l'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui all'articolo 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 6, comma 4, della medesima legge, da **euro 500 a euro 3.000**, secondo le modalità e le competenze stabilite dall'ordinamento.

Restano ferme le ulteriori sanzioni previste dall'articolo 6 per le diverse violazioni degli obblighi di tracciabilità.

L'applicazione delle sanzioni amministrative non esclude l'operatività delle conseguenze contrattuali previste dalla normativa vigente.

31.13 Disposizioni finali

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente paragrafo, trovano applicazione le disposizioni della Legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni, nonché le pertinenti Linee guida ANAC in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Restano ferme le specifiche disposizioni contenute nel Capitolato d'Oneri del Bando Istitutivo dello SDAPA ID 2681, nel Capitolato Speciale d'Appalto, negli Accordi Quadro e nei relativi Ordinativi di Fornitura, nei limiti di compatibilità con la normativa vigente.

Gli obblighi di tracciabilità si applicano per tutta la durata dei rapporti contrattuali interessati e fino al completamento delle relative movimentazioni finanziarie.

La Stazione Appaltante assicura il coordinamento degli adempimenti di tracciabilità con le attività amministrativo-contabili di gestione degli Accordi Quadro e dei contratti attuativi.

32. CODICE DI COMPORTAMENTO

32.1 Obblighi generali di comportamento

Nello svolgimento delle attività oggetto dell'Accordo Quadro e dei relativi Ordinativi di Fornitura, l'aggiudicatario di ciascun lotto è tenuto a uniformare la propria condotta ai principi di legalità, integrità, correttezza, buona fede, trasparenza e rispetto dell'interesse pubblico, osservando, per quanto compatibili con la natura del rapporto contrattuale, gli obblighi di comportamento richiamati:

a) dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, e successive modificazioni e integrazioni;

b) dal Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della Difesa, approvato con Decreto ministeriale del 10 luglio 2024 e successive modificazioni;

c) dalle misure pertinenti contenute nella sottosezione «Rischi corruttivi e trasparenza» del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) del Ministero della Difesa, nella versione vigente;

d) dalle ulteriori disposizioni legislative e contrattuali applicabili in materia di prevenzione della corruzione, integrità e correttezza dei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Gli obblighi di condotta sono estesi, nei limiti di compatibilità previsti dall'articolo 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013, ai collaboratori a qualsiasi titolo delle imprese fornitrici di beni e servizi in favore dell'Amministrazione.

Resta ferma la distinzione tra i doveri propri del personale pubblico e gli obblighi che possono essere estesi ai soggetti privati nell'ambito del rapporto contrattuale.

32.2 Presa visione e accettazione delle disposizioni

A seguito della comunicazione dell'aggiudicazione e prima della stipulazione dell'Accordo Quadro, l'aggiudicatario è tenuto a prendere visione dei documenti richiamati al precedente paragrafo 32.1, resi disponibili dall'Amministrazione attraverso il proprio sito istituzionale o mediante i canali ufficiali indicati dalla Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante assicura la disponibilità del Codice di comportamento del Ministero della Difesa e ne cura la consegna all'aggiudicatario, acquisendo la relativa attestazione di ricezione e presa visione, secondo le modalità documentali consentite e nel rispetto delle prescrizioni del Codice medesimo.

Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, l'aggiudicatario si impegna a rispettare e a far rispettare, per quanto compatibili, gli obblighi di comportamento applicabili alle attività contrattuali.

La presa visione dei documenti non comporta l'estensione indiscriminata all'aggiudicatario di disposizioni organizzative o disciplinari destinate esclusivamente al personale dell'Amministrazione.

32.3 Doveri di integrità e correttezza nei rapporti con l'Amministrazione

Nell'esecuzione dell'Accordo Quadro, l'aggiudicatario è tenuto a mantenere comportamenti improntati alla massima correttezza e lealtà istituzionale.

In particolare, l'aggiudicatario si impegna a:

a) non porre in essere condotte dirette a influenzare indebitamente le decisioni o le attività del personale dell'Amministrazione;

b) non offrire, promettere o corrispondere denaro, regali, compensi, favori o altre utilità al personale dell'Amministrazione per ottenere vantaggi indebiti connessi all'affidamento o all'esecuzione contrattuale;

c) non richiedere né ricercare trattamenti preferenziali incompatibili con i principi di imparzialità e parità di trattamento;

d) non utilizzare rapporti personali o professionali con il personale dell'Amministrazione per conseguire benefici non consentiti;

e) non diffondere informazioni non pubbliche acquisite in ragione dei rapporti contrattuali, salvo nei casi autorizzati o consentiti dalla legge;

f) non utilizzare, per finalità estranee all'esecuzione delle prestazioni, informazioni, documenti o conoscenze acquisiti nell'ambito dell'Accordo Quadro;

g) collaborare lealmente alle attività di verifica, controllo e accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni.

Gli obblighi sopra indicati si applicano ai rapporti intrattenuti con la Stazione Appaltante, il Committente, i Punti Ordinanti e gli EDRC destinatari delle forniture, secondo le rispettive competenze.

32.4 Personale impiegato e soggetti terzi

L'aggiudicatario è tenuto a portare a conoscenza del personale e dei collaboratori impiegati nell'esecuzione dell'Accordo Quadro gli obblighi di comportamento applicabili alle attività affidate.

Le medesime prescrizioni devono essere osservate, nei limiti di compatibilità, dai soggetti terzi dei quali l'aggiudicatario si avvalga per l'esecuzione delle prestazioni, inclusi subappaltatori, consulenti, tecnici e altri collaboratori.

L'aggiudicatario assicura che tali soggetti operino nel rispetto delle condizioni contrattuali e delle disposizioni dell'Amministrazione pertinenti alle attività svolte.

Resta ferma la responsabilità contrattuale dell'aggiudicatario per l'operato dei soggetti dei quali si avvale, secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto e dalla normativa applicabile.

32.5 Prevenzione dei conflitti di interessi e segnalazione di condotte irregolari

L'aggiudicatario è tenuto ad astenersi da comportamenti idonei a compromettere l'imparzialità, la correttezza e la trasparenza dei rapporti con l'Amministrazione.

Qualora, nell'esecuzione contrattuale, venga a conoscenza di circostanze concrete suscettibili di determinare un conflitto di interessi rilevante o di condotte potenzialmente illecite connesse al rapporto contrattuale, è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Stazione Appaltante, nel rispetto della normativa applicabile.

Le comunicazioni sono effettuate mediante i canali istituzionali competenti, ferma restando la disciplina relativa alla protezione delle persone che segnalano violazioni, ove applicabile.

L'aggiudicatario collabora agli eventuali approfondimenti richiesti dall'Amministrazione e adotta, per quanto di propria competenza, le misure necessarie a prevenire o rimuovere le situazioni di irregolarità accertate.

32.6 Riservatezza e tutela delle informazioni della Difesa

Tenuto conto della natura delle infrastrutture ICT oggetto dell'Accordo Quadro, l'aggiudicatario è tenuto a osservare gli obblighi di riservatezza, sicurezza e protezione delle informazioni previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto e dagli ulteriori atti contrattuali.

In particolare, le informazioni relative a infrastrutture, architetture, configurazioni, sistemi, credenziali, licenze, ubicazioni e procedure operative dell'Amministrazione non possono essere utilizzate o divulgate per finalità estranee all'esecuzione delle prestazioni.

Restano ferme le specifiche disposizioni in materia di sicurezza informatica, protezione dei dati personali, tutela delle informazioni e accesso alle sedi e ai sistemi della Difesa.

Il presente paragrafo non introduce obblighi di sicurezza ulteriori o diversi rispetto a quelli previsti dalla documentazione contrattuale, ma ne richiama il rispetto quale componente essenziale della correttezza dei rapporti con l'Amministrazione.

32.7 Conseguenze della violazione degli obblighi di comportamento

Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013, l'Accordo Quadro contiene apposita clausola relativa alle conseguenze della violazione degli obblighi di comportamento applicabili.

L'inosservanza delle predette disposizioni costituisce inadempimento contrattuale e può determinare, in relazione alla natura e alla gravità della violazione, l'attivazione dei rimedi previsti dalla normativa

vigente e dalla documentazione contrattuale, ivi compresa la risoluzione del rapporto nei casi consentiti.

La Stazione Appaltante valuta le violazioni accertate tenendo conto della gravità della condotta, della sua incidenza sul rapporto fiduciario e sull'esecuzione delle prestazioni, delle conseguenze prodotte e delle eventuali reiterazioni.

Salvi i casi in cui la legge preveda conseguenze inderogabili, le determinazioni sono adottate previa contestazione dei fatti all'aggiudicatario e valutazione delle eventuali controdeduzioni.

Resta fermo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale danno e all'attivazione degli ulteriori rimedi previsti dalla legge e dal contratto.

Le conseguenze contrattuali previste dal presente paragrafo non costituiscono applicazione di sanzioni disciplinari proprie del rapporto di pubblico impiego al personale dell'operatore economico.

32.8 Disposizioni finali

Gli obblighi di comportamento previsti dal presente paragrafo si applicano per l'intera durata dell'Accordo Quadro e dei relativi Ordinativi di Fornitura, secondo la natura e i limiti delle obbligazioni contrattuali.

Restano ferme le ulteriori disposizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto in materia di responsabilità del fornitore, riservatezza, sicurezza delle informazioni e corretta esecuzione delle prestazioni.

Per quanto non espressamente disciplinato, si rinvia alla normativa vigente e alle disposizioni dei codici di comportamento applicabili, nei limiti di compatibilità con la natura del rapporto contrattuale.

33. ACCESSO AGLI ATTI

33.1 Disciplina generale

L'accesso agli atti della presente procedura è assicurato nel rispetto delle disposizioni della Legge 7 agosto 1990, n. 241, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nonché della disciplina applicabile ai contratti pubblici nei settori della difesa e della sicurezza di cui al D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 208.

Per quanto applicabili alla presente procedura, trovano altresì applicazione le disposizioni degli articoli 35 e 36 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, relative all'accesso agli atti e alla relativa gestione mediante piattaforme di approvvigionamento digitale.

L'esercizio del diritto di accesso è assicurato in modo da garantire il necessario bilanciamento tra:

a) la trasparenza dell'attività amministrativa;

b) il diritto dei concorrenti alla conoscenza degli atti e alla tutela delle proprie posizioni giuridiche;

c) la protezione dei segreti tecnici e commerciali degli operatori economici;

d) la tutela dei dati personali;

e) la salvaguardia della sicurezza delle informazioni, delle infrastrutture e delle capacità operative dell'Amministrazione della Difesa;

f) le ulteriori esigenze di riservatezza riconosciute dalla normativa vigente.

Le eventuali limitazioni all'accesso sono disposte esclusivamente nei casi consentiti dall'ordinamento e devono essere adeguatamente motivate, tenendo conto della natura delle informazioni richieste e delle specifiche esigenze di tutela.

33.2 Modalità di esercizio dell'accesso

L'accesso agli atti della procedura è assicurato prioritariamente in modalità digitale attraverso il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, mediante le funzionalità disponibili per la consultazione e l'acquisizione della documentazione di gara.

Le richieste di accesso che non possano essere soddisfatte mediante le predette funzionalità sono presentate alla Stazione Appaltante attraverso il Sistema ovvero mediante gli ulteriori canali istituzionali indicati dall'Amministrazione.

Le istanze devono consentire l'identificazione del richiedente e degli atti ai quali si intende accedere.

Nei casi di accesso documentale ai sensi della Legge n. 241/1990, l'istanza deve indicare l'interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata alla documentazione richiesta.

La Stazione Appaltante procede all'esame delle richieste secondo le modalità, le competenze e i termini previsti dalla disciplina applicabile.

L'utilizzo del Sistema assicura, secondo le funzionalità disponibili, la tracciabilità delle richieste, delle comunicazioni e delle operazioni di consultazione e acquisizione documentale.

33.3 Accesso agli atti nelle diverse fasi della procedura

L'esercizio del diritto di accesso è disciplinato tenendo conto della fase procedimentale nella quale viene presentata la richiesta.

Fino alla conclusione delle operazioni di valutazione e all'adozione delle determinazioni di competenza, l'accesso agli atti può essere differito nei casi previsti dalla normativa vigente, al fine di salvaguardare la regolarità della procedura, la segretezza delle offerte e la parità di trattamento tra gli operatori economici.

In particolare, l'accesso è gestito nel rispetto della necessaria separazione tra documentazione amministrativa e offerte economiche.

Non è consentita l'anticipata divulgazione di informazioni il cui contenuto debba rimanere riservato fino al completamento delle corrispondenti operazioni procedimentali.

Restano ferme le ipotesi di esclusione e differimento previste dalla normativa applicabile, nonché le specifiche disposizioni relative alla sicurezza e alla riservatezza delle informazioni della Difesa.

33.4 Disponibilità digitale degli atti successivamente all'aggiudicazione

Qualora trovino applicazione alla presente procedura le modalità di accesso previste dall'articolo 36 del D.Lgs. n. 36/2023, la Stazione Appaltante assicura la disponibilità digitale degli atti mediante il Sistema, secondo le disposizioni del medesimo articolo.

In particolare, contestualmente alla comunicazione digitale dell'aggiudicazione, sono messi a disposizione dei candidati e degli offerenti non definitivamente esclusi:

a) l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario;

b) i verbali delle operazioni di gara;

c) gli atti, i dati e le informazioni presupposti all'aggiudicazione;

d) gli ulteriori documenti la cui ostensione sia prevista dalla disciplina applicabile.

Agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese reciprocamente disponibili, attraverso il Sistema, le offerte dagli stessi presentate, secondo le modalità previste dall'articolo 36, comma 2, del Codice.

Nella presente procedura, articolata in sei lotti, la posizione in graduatoria è individuata distintamente per ciascun lotto.

La consultazione dei documenti avviene mediante le funzionalità del Sistema e nel rispetto delle eventuali decisioni motivate relative all'oscuramento di specifiche informazioni.

Qualora il regime speciale applicabile non consenta il recepimento diretto delle predette modalità, la Stazione Appaltante assicura comunque l'esercizio del diritto di accesso secondo le disposizioni della Legge n. 241/1990 e le ulteriori norme applicabili, utilizzando prioritariamente strumenti digitali.

33.5 Accesso alla documentazione ulteriore

Gli operatori economici e gli altri soggetti legittimati possono richiedere l'accesso alla documentazione non resa direttamente disponibile attraverso il Sistema, secondo le condizioni previste dalla normativa vigente.

L'istanza deve individuare, con sufficiente precisione, gli atti richiesti e, nei casi previsti, l'interesse giuridicamente rilevante posto a fondamento della domanda.

La Stazione Appaltante valuta la richiesta tenendo conto:

a) della posizione del richiedente;

b) della natura e del contenuto dei documenti;

c) della fase della procedura;

d) della presenza di eventuali controinteressati;

e) delle esigenze di riservatezza riconosciute dalla legge;

f) dell'eventuale necessità di tutelare informazioni tecniche o di sicurezza dell'Amministrazione.

L'accesso può essere consentito mediante consultazione, estrazione di copia o altra modalità prevista dalla disciplina applicabile.

Qualora ricorrano i presupposti per l'ostensione parziale, la Stazione Appaltante rende disponibili le parti accessibili, oscurando esclusivamente le informazioni legittimamente sottratte all'accesso.

33.6 Tutela dei segreti tecnici e commerciali

Gli operatori economici che intendano richiedere l'oscuramento di informazioni contenute nelle offerte o nelle eventuali giustificazioni economiche devono presentare una dichiarazione specifica, motivata e comprovata.

La richiesta deve individuare puntualmente le informazioni per le quali viene invocata la tutela e indicare le ragioni dalle quali deriva la natura di segreto tecnico o commerciale.

Possono assumere rilievo, nei casi previsti dalla normativa:

a) informazioni relative a processi tecnici o produttivi non pubblici;

b) soluzioni tecnologiche proprietarie;

c) elementi specifici del know-how aziendale;

d) condizioni commerciali riservate;

e) accordi economici con produttori e distributori;

f) ulteriori informazioni che presentino i requisiti di tutela previsti dalla normativa vigente.

La mera qualificazione di un documento come «riservato» o «confidenziale», ovvero il generico richiamo alla presenza di know-how aziendale, non costituisce motivo sufficiente per escluderne l'accessibilità.

La Stazione Appaltante valuta autonomamente le richieste di oscuramento, verificando la sussistenza dei presupposti di legge e il carattere specifico delle ragioni rappresentate.

Non sono ammesse richieste generalizzate di oscuramento dell'intera offerta, quando non siano adeguatamente motivate e comprovate.

Le decisioni sono adottate nel rispetto delle disposizioni applicabili in materia di accesso difensivo e tutela dei segreti tecnici e commerciali.

33.7 Particolari esigenze di tutela delle informazioni della Difesa

In considerazione della natura delle forniture e dei servizi oggetto dell'Accordo Quadro, la Stazione Appaltante assicura particolare attenzione alla protezione delle informazioni la cui divulgazione possa compromettere la sicurezza delle infrastrutture ICT, la riservatezza dei sistemi o gli interessi istituzionali della Difesa.

La valutazione è effettuata nel rispetto dell'articolo 24 della Legge n. 241/1990, della disciplina in materia di protezione delle informazioni classificate, delle disposizioni del Ministero della Difesa relative ai documenti sottratti all'accesso e delle ulteriori norme applicabili.

Possono richiedere specifica valutazione, in relazione al loro effettivo contenuto:

a) documenti contenenti informazioni classificate o comunque soggette a specifici divieti legali di divulgazione;

b) informazioni relative ad architetture, configurazioni e misure di protezione delle infrastrutture ICT dell'Amministrazione;

c) dettagli tecnici la cui divulgazione possa concretamente compromettere la sicurezza di sistemi, reti o servizi;

d) credenziali, chiavi crittografiche, modalità di autenticazione e altre informazioni di accesso protette;

e) informazioni relative a vulnerabilità, configurazioni di sicurezza o procedure operative non pubbliche;

f) ulteriori elementi specificamente tutelati dalla normativa vigente in materia di sicurezza e difesa nazionale.

La mera natura informatica della fornitura, l'impiego dei beni presso strutture militari o il riferimento a infrastrutture della Difesa non comportano automaticamente l'esclusione dall'accesso.

Le eventuali limitazioni sono individuate mediante una valutazione concreta, effettuata in relazione alle informazioni interessate e al fondamento normativo della relativa tutela.

Quando la documentazione richiesta presenti contenuti tecnici specialistici, la Stazione Appaltante può acquisire il contributo istruttorio dell'Organo tecnico richiedente o delle competenti articolazioni della Difesa, al fine di individuare le sole informazioni soggette a legittima protezione.

La valutazione delle esigenze di sicurezza è distinta dall'accertamento della sussistenza di segreti tecnici e commerciali dell'operatore economico.

33.8 Accesso difensivo e bilanciamento degli interessi

Le richieste di accesso finalizzate alla tutela in giudizio di interessi giuridici connessi alla procedura sono valutate secondo la disciplina applicabile.

In presenza di informazioni qualificabili come segreti tecnici o commerciali, la Stazione Appaltante verifica la sussistenza dei presupposti previsti per l'accesso difensivo, tenendo conto dell'effettiva necessità della documentazione richiesta ai fini della tutela della posizione giuridica dell'istante.

La valutazione non può essere fondata esclusivamente sull'opposizione dell'operatore economico controinteressato.

Restano tuttavia ferme le esclusioni e le limitazioni inderogabili previste dalla legge per le informazioni classificate, coperte da segreto di Stato o soggette a specifici divieti di divulgazione.

L'eventuale interesse difensivo del richiedente non determina automaticamente la disapplicazione delle disposizioni poste a tutela della sicurezza nazionale.

Le determinazioni sono motivate con riferimento alle specifiche circostanze del caso e alle disposizioni normative applicabili.

33.9 Partecipazione dei controinteressati

Qualora l'istanza di accesso riguardi documenti contenenti informazioni riferibili a operatori economici terzi e siano individuabili soggetti controinteressati, la Stazione Appaltante assicura la loro partecipazione al procedimento nei casi e secondo le modalità previste dalla normativa.

I controinteressati possono presentare osservazioni e rappresentare le ragioni che ritengono ostative all'ostensione.

Le eventuali opposizioni devono essere motivate e riferite a interessi tutelati dall'ordinamento.

La Stazione Appaltante valuta le osservazioni ricevute senza attribuire alle stesse carattere automaticamente vincolante.

L'eventuale assenza di opposizione non esonera l'Amministrazione dalla verifica delle informazioni sottoposte a divieti legali di divulgazione o ad altre tutele inderogabili.

33.10 Decisioni sulle richieste di oscuramento e tutela giurisdizionale

La Stazione Appaltante adotta le decisioni relative alle richieste di oscuramento secondo la disciplina applicabile.

Qualora trovino applicazione le disposizioni dell'articolo 36 del D.Lgs. n. 36/2023, le determinazioni sulle richieste di oscuramento sono comunicate contestualmente all'aggiudicazione, secondo quanto previsto dal medesimo articolo.

Le decisioni sono soggette agli specifici rimedi giurisdizionali previsti dalla normativa.

In particolare, ove applicabile l'articolo 36, comma 4, del Codice, le decisioni relative alle richieste di oscuramento possono essere impugnate ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo mediante ricorso notificato e depositato entro dieci giorni dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

Qualora la Stazione Appaltante ritenga insussistenti le ragioni di segretezza dedotte dall'operatore economico, l'ostensione delle parti oggetto della richiesta di oscuramento è effettuata nel rispetto del termine di tutela previsto dall'articolo 36, comma 5, ove applicabile.

Restano ferme le ulteriori forme di tutela previste dalla normativa in materia di accesso ai documenti amministrativi.

33.11 Accesso civico

Resta ferma la disciplina dell'accesso civico semplice e dell'accesso civico generalizzato di cui all'articolo 5 del D.Lgs. n. 33/2013.

Le relative istanze sono esaminate secondo le disposizioni vigenti, tenendo conto delle esclusioni e dei limiti previsti dall'articolo 5-bis del medesimo decreto legislativo e delle ulteriori disposizioni speciali applicabili.

La Stazione Appaltante valuta le richieste con particolare attenzione alla tutela degli interessi pubblici connessi alla sicurezza nazionale, alla difesa e alla sicurezza pubblica, nonché degli interessi privati riconosciuti dalla normativa.

Restano ferme le disposizioni relative ai documenti coperti da segreto di Stato o soggetti ad altri divieti di divulgazione.

33.12 Protezione dei dati personali e sicurezza dell'accesso digitale

L'accesso agli atti è gestito nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato.

La Stazione Appaltante assicura che la comunicazione o la messa a disposizione dei documenti avvenga nel rispetto delle disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati personali.

Quando necessario e consentito dalla legge, sono adottate misure di oscuramento o minimizzazione dei dati personali non pertinenti rispetto alle finalità dell'accesso.

Le operazioni di consultazione e acquisizione digitale sono effettuate mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza, l'integrità e la tracciabilità dei documenti.

Le informazioni classificate o soggette a specifiche prescrizioni di sicurezza sono gestite esclusivamente mediante i canali e le procedure autorizzati.

La documentazione acquisita mediante accesso è utilizzata dal richiedente nel rispetto delle disposizioni vigenti, restando ferme le responsabilità derivanti da eventuali utilizzi illeciti.

33.13 Disposizioni finali

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente paragrafo, trovano applicazione le disposizioni vigenti in materia di accesso documentale, accesso civico, riservatezza, tutela dei segreti tecnici e commerciali, protezione dei dati personali e sicurezza delle informazioni della Difesa.

Le modalità operative di accesso mediante il Sistema sono disciplinate dalle relative funzionalità, dalle Regole di e-Procurement e dalle disposizioni applicabili alla procedura.

Resta ferma la competenza della Stazione Appaltante nell'adozione delle determinazioni sulle istanze di accesso, anche previa acquisizione dei contributi tecnici necessari alla valutazione delle informazioni interessate.

34. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

34.1 Controversie relative alla procedura di affidamento

Per le controversie relative alla presente procedura di affidamento, comprese quelle concernenti la documentazione di gara, l'ammissione e l'esclusione dei concorrenti, la valutazione delle offerte, la formazione delle graduatorie, l'aggiudicazione e gli ulteriori provvedimenti adottati nell'esercizio dei poteri amministrativi della Stazione Appaltante, è competente il **Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – sede di Roma**, secondo le disposizioni del Codice del processo amministrativo.

La competenza è individuata nel rispetto degli articoli 13 e 133, comma 1, lettera e), numero 1), del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, tenuto conto della natura statale della Stazione Appaltante e dell'ambito territoriale di efficacia degli atti della procedura.

Le controversie sono disciplinate dalle disposizioni processuali applicabili, con particolare riferimento agli articoli 119 e 120 del Codice del processo amministrativo.

L'impugnazione degli atti della procedura avviene nei termini e secondo le modalità previsti dalla normativa vigente.

Il presente Capitolato d'Oneri non introduce termini di decadenza ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalla legge, né limita l'esercizio dei rimedi giurisdizionali riconosciuti agli operatori economici.

Restano ferme le specifiche disposizioni relative alla tutela giurisdizionale in materia di accesso agli atti e alle decisioni sulle richieste di oscuramento, secondo quanto previsto dal precedente paragrafo 33.

34.2 Controversie relative all'esecuzione degli Accordi Quadro

Le controversie concernenti i diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei singoli Accordi Quadro e dei relativi Ordinativi di Fornitura sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, salve le materie espressamente riservate dalla legge alla giurisdizione amministrativa o ad altre giurisdizioni speciali.

Rientrano, ordinariamente, tra le controversie relative all'esecuzione contrattuale quelle concernenti:

a) l'interpretazione e l'applicazione delle clausole contrattuali;

b) la corretta determinazione dei corrispettivi;

c) l'applicazione delle percentuali di sconto contrattuali;

d) l'esatto adempimento delle obbligazioni di fornitura e dei servizi connessi;

e) il rispetto dei termini di consegna, installazione, configurazione e messa in esercizio;

f) le contestazioni relative alle verifiche di conformità e all'accettazione delle prestazioni;

g) l'applicazione delle penali contrattuali;

h) le controversie relative a inadempimenti, risoluzione e risarcimento dei danni;

i) le ulteriori obbligazioni derivanti dall'Accordo Quadro o dai contratti attuativi.

La competenza territoriale del giudice ordinario è determinata secondo le disposizioni processuali vigenti e le eventuali clausole validamente pattuite dalle parti.

Restano ferme le specifiche attribuzioni giurisdizionali previste dalla legge in relazione alla natura degli atti e dei poteri concretamente esercitati dall'Amministrazione.

34.3 Gestione delle contestazioni nella fase esecutiva

Al fine di favorire la corretta e tempestiva esecuzione delle prestazioni, le parti si impegnano a gestire le eventuali contestazioni contrattuali secondo principi di buona fede, leale collaborazione, proporzionalità e tempestività.

Le contestazioni sono formulate per iscritto e devono contenere gli elementi necessari a individuare:

a) l'Accordo Quadro e l'eventuale Ordinativo di Fornitura interessati;

b) la prestazione o l'obbligazione oggetto della contestazione;

c) le circostanze di fatto rilevanti;

d) le disposizioni contrattuali o normative richiamate;

e) le eventuali conseguenze economiche o operative;

f) la documentazione a supporto della posizione rappresentata.

Le contestazioni relative ai singoli Ordinativi sono gestite, in prima istanza, dai soggetti competenti per la relativa esecuzione, secondo le attribuzioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto e dagli atti contrattuali.

Qualora la questione riguardi l'interpretazione delle condizioni generali dell'Accordo Quadro, l'applicazione uniforme delle condizioni economiche o aspetti suscettibili di incidere su più Ordinativi, il Punto Ordinante interessa tempestivamente la Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante può acquisire i contributi istruttori del Committente e delle articolazioni tecniche competenti, in relazione alla natura della contestazione.

La gestione delle contestazioni non costituisce una condizione obbligatoria di procedibilità dell'azione giudiziaria, salvo che ciò sia espressamente previsto dalla normativa applicabile.

34.4 Controversie di natura tecnica ed economica

In considerazione della specificità delle prestazioni oggetto degli Accordi Quadro, le contestazioni di natura tecnica o economica sono esaminate sulla base della documentazione contrattuale e delle evidenze oggettive disponibili.

Particolare attenzione è riservata alle controversie concernenti:

a) l'individuazione della corretta famiglia o sottofamiglia di appartenenza dei prodotti;

b) l'applicazione della Cisco Global Price List (GPL) di riferimento;

c) la determinazione dei prezzi mediante applicazione delle percentuali di sconto offerte in sede di gara;

d) la conversione valutaria, nei casi previsti dalla documentazione contrattuale;

e) la conformità o l'equivalenza tecnica dei prodotti forniti;

f) gli aggiornamenti tecnologici e le sostituzioni autorizzate;

g) le condizioni di licensing, supporto e manutenzione;

h) gli obblighi di garanzia, assistenza e continuità operativa;

i) il rispetto delle prescrizioni relative alla sicurezza delle infrastrutture ICT e alla protezione delle informazioni;

j) le verifiche di conformità e le eventuali non conformità rilevate.

L'istruttoria tecnica è effettuata dai soggetti competenti per la gestione del contratto, con il supporto dell'Organo tecnico richiedente e delle ulteriori strutture specialistiche dell'Amministrazione, ove necessario.

Gli approfondimenti sono documentati mediante relazioni, verbali, prospetti economici, evidenze tecniche e ogni altro elemento utile alla ricostruzione dei fatti.

Le valutazioni tecniche effettuate nell'ambito della gestione contrattuale non precludono il ricorso agli strumenti di tutela previsti dall'ordinamento.

34.5 Strumenti di composizione bonaria delle controversie

Le parti possono ricorrere agli strumenti di composizione bonaria delle controversie nei casi e secondo le condizioni previste dalla normativa applicabile.

Qualora ne ricorrano i presupposti, possono trovare applicazione gli istituti dell'accordo bonario e della transazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e delle competenze degli organi dell'Amministrazione.

In particolare, ove applicabile alla presente procedura, la disciplina dell'accordo bonario per i servizi e le forniture è quella prevista dall'articolo 211 del D.Lgs. n. 36/2023, con riferimento alle disposizioni dell'articolo 210 del medesimo decreto, nei limiti di compatibilità.

L'eventuale definizione transattiva delle controversie è subordinata alla verifica della sussistenza dei presupposti di legge, alla valutazione della convenienza per l'Amministrazione e all'acquisizione dei pareri e delle autorizzazioni eventualmente prescritti.

Le proposte di composizione bonaria sono istruite dai soggetti competenti e sottoposte alle determinazioni degli organi titolari dei relativi poteri.

Nessuna interlocuzione informale, proposta tecnica o trattativa può comportare modifica delle obbligazioni contrattuali o riconoscimento di maggiori corrispettivi in assenza dei necessari presupposti giuridici, amministrativi e contabili.

Restano ferme le competenze dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti dalla normativa vigente.

34.6 Arbitrato

Il presente Capitolato d'Oneri **non prevede l'inserimento di una clausola compromissoria** negli Accordi Quadro.

Le controversie derivanti dall'esecuzione contrattuale restano pertanto devolute al giudice competente, secondo le disposizioni di legge e quanto previsto dal precedente paragrafo 34.2.

Resta ferma l'eventuale possibilità di ricorrere all'arbitrato mediante successivo accordo delle parti, esclusivamente nei casi consentiti dall'ordinamento e nel rispetto delle autorizzazioni, delle competenze e delle condizioni prescritte dalla normativa applicabile.

La mancata previsione della clausola compromissoria non pregiudica l'utilizzo degli ulteriori strumenti di risoluzione delle controversie previsti dalla legge.

34.7 Collegio consultivo tecnico

Per la presente procedura non è prevista, quale obbligo derivante dalla documentazione di gara, la costituzione di un Collegio consultivo tecnico.

Resta ferma la possibilità di valutare l'eventuale ricorso a tale strumento, nei casi in cui sia consentito dalla normativa applicabile, secondo le condizioni, le competenze e le modalità di costituzione prescritte.

L'eventuale costituzione del Collegio, ove legittimamente disposta, dovrà individuare puntualmente:

a) le controversie o le questioni tecniche rientranti nelle relative attribuzioni;

b) le modalità di nomina e composizione;

c) le funzioni consultive eventualmente attribuite;

d) la natura e gli effetti delle pronunce;

e) gli oneri economici e le modalità di relativa ripartizione;

f) gli ulteriori elementi richiesti dalla normativa applicabile.

La costituzione del Collegio non può essere utilizzata per attribuire competenze arbitrali o decisorie non consentite dalla legge o non validamente conferite dalle parti.

34.8 Autonomia degli Accordi Quadro e dei contratti attuativi

La presente procedura è articolata in sei lotti autonomi, ciascuno dei quali dà luogo alla stipulazione di un distinto Accordo Quadro.

Le eventuali controversie sono riferite al contratto e alle prestazioni concretamente interessati.

Le contestazioni relative a un lotto non determinano automaticamente effetti sugli altri Accordi Quadro, salvo che ricorrano specifiche disposizioni normative o contrattuali che prevedano conseguenze ulteriori.

Analogamente, le contestazioni concernenti un singolo Ordinativo di Fornitura sono valutate con riferimento al relativo contratto attuativo, ferma restando la possibilità di accertare eventuali inadempimenti rilevanti anche ai fini dell'Accordo Quadro.

La Stazione Appaltante e i Punti Ordinanti operano secondo le competenze rispettivamente attribuite dalla documentazione contrattuale.

L'eventuale gestione coordinata di controversie connesse non determina la modificazione della titolarità dei rapporti contrattuali né delle competenze giurisdizionali stabilite dalla legge.

34.9 Continuità dell'esecuzione e tutela dell'interesse pubblico

L'insorgere di contestazioni o controversie non legittima, di per sé, l'aggiudicatario a sospendere unilateralmente l'esecuzione delle prestazioni contrattualmente dovute.

Restano ferme le ipotesi di sospensione, differimento o interruzione consentite dalla normativa vigente e dalla documentazione contrattuale.

Le parti sono tenute ad adottare, nell'ambito delle rispettive competenze, le misure necessarie a evitare che le contestazioni compromettano ingiustificatamente la continuità delle forniture e dei servizi destinati alle infrastrutture ICT della Difesa.

L'eventuale prosecuzione delle prestazioni durante la pendenza di una controversia non comporta rinuncia alle pretese o alle difese delle parti, nei limiti previsti dall'ordinamento.

Restano fermi gli obblighi di sicurezza, riservatezza e protezione delle informazioni previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto.

34.10 Riservatezza delle informazioni e documentazione del contenzioso

La gestione delle controversie deve avvenire nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione delle informazioni classificate, riservate o comunque soggette a specifici obblighi legali di tutela.

Qualora le questioni controverse riguardino infrastrutture, configurazioni, vulnerabilità, credenziali, apparati o ulteriori informazioni relative ai sistemi ICT della Difesa, le parti sono tenute a utilizzare modalità di comunicazione e gestione documentale compatibili con il livello di protezione richiesto.

La Stazione Appaltante individua, ove necessario, le misure per la protezione della documentazione tecnica, nel rispetto delle disposizioni applicabili e delle prerogative dell'autorità giudiziaria.

Le esigenze di riservatezza non possono essere invocate per sottrarre indiscriminatamente informazioni alla tutela giurisdizionale o per eludere gli obblighi di collaborazione e produzione documentale previsti dalla legge.

34.11 Disposizioni finali

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente paragrafo, trovano applicazione le disposizioni del D.Lgs. n. 104/2010, del Codice civile e del Codice di procedura civile, nonché le ulteriori norme applicabili ai contratti pubblici nei settori della difesa e della sicurezza.

Le disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023 relative agli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie trovano applicazione esclusivamente nei casi e nei limiti consentiti dal regime giuridico della presente procedura.

Restano ferme le competenze della Stazione Appaltante, dei Punti Ordinanti e degli organi dell'Amministrazione della Difesa, nonché le attribuzioni dell'Avvocatura dello Stato e delle autorità giurisdizionali competenti.

Le disposizioni del presente paragrafo non possono essere interpretate come limitative dei diritti e dei rimedi riconosciuti alle parti dalla normativa vigente.

35. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

35.1 Disciplina generale

I dati personali acquisiti nell'ambito della presente procedura di affidamento sono trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (di seguito, GDPR), del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, nonché delle ulteriori disposizioni normative applicabili.

Il trattamento avviene nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, ai sensi dell'articolo 5 del GDPR.

Per quanto applicabili alla presente procedura, sono altresì osservate le disposizioni del D.P.C.M. 12 agosto 2021, n. 148, e le ulteriori disposizioni in materia di digitalizzazione delle procedure di affidamento pubblico.

La Stazione Appaltante assicura che i trattamenti siano effettuati esclusivamente per finalità istituzionali determinate e legittime, mediante modalità e strumenti idonei a garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi.

Le informazioni rese nel presente paragrafo sono integrate, ove necessario, dall'informativa sul trattamento dei dati personali specificamente riferita alla procedura, predisposta ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR.

35.2 Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati

Per i trattamenti effettuati nell'ambito della presente procedura, le funzioni di titolare del trattamento sono esercitate dallo **Stato Maggiore della Difesa**, secondo le competenze attribuite dalle disposizioni organizzative vigenti del Ministero della Difesa.

Le attività amministrative connesse alla gestione della procedura sono svolte dallo **Stato Maggiore della Difesa – Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa**, nell'ambito delle rispettive attribuzioni.

I recapiti istituzionali per l'esercizio dei diritti degli interessati e per le comunicazioni relative al trattamento sono indicati nell'informativa specifica allegata alla documentazione di gara.

Il Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) del Ministero della Difesa può essere contattato ai seguenti indirizzi istituzionali:

- e-mail: **rpd@difesa.it**;
- posta elettronica certificata: **rpd@postacert.difesa.it**.

Restano ferme le funzioni e le attribuzioni dei soggetti competenti in materia di protezione dei dati personali, secondo gli atti organizzativi del Ministero della Difesa.

Gli eventuali ulteriori titolari autonomi o responsabili del trattamento coinvolti nella gestione digitale della procedura sono individuati secondo la normativa vigente e gli atti che disciplinano i rispettivi rapporti.

35.3 Finalità del trattamento

I dati personali sono trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività istituzionali connesse alla presente procedura e alle successive fasi contrattuali.

In particolare, il trattamento è finalizzato:

a) alla gestione della procedura di affidamento mediante il Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA ICT ID 2681);

b) all'identificazione dei concorrenti e dei soggetti legittimati a rappresentarli;

c) alla ricezione, registrazione, conservazione e valutazione della documentazione amministrativa e delle offerte;

d) alla verifica dei requisiti generali e speciali di partecipazione;

e) allo svolgimento degli accertamenti previsti dalla normativa in materia di contratti pubblici, antimafia, regolarità contributiva e fiscale;

f) alla gestione delle comunicazioni e dei provvedimenti relativi alla procedura;

g) all'aggiudicazione dei singoli lotti e alla stipulazione degli Accordi Quadro;

h) alla gestione degli adempimenti amministrativi, contabili e contrattuali;

i) alla gestione degli eventuali procedimenti di accesso agli atti;

j) all'adempimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza, controllo e rendicontazione previsti dalla legge;

k) alla prevenzione e all'accertamento di eventuali irregolarità, nonché alla gestione del contenzioso e alla tutela dei diritti dell'Amministrazione.

Il trattamento dei dati è limitato a quanto necessario per il perseguimento delle finalità sopra indicate.

35.4 Base giuridica del trattamento

Il trattamento dei dati personali è effettuato in quanto necessario all'adempimento degli obblighi legali cui è soggetta la Stazione Appaltante e all'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio dei pubblici poteri attribuiti all'Amministrazione.

La base giuridica è individuata, in particolare, nell'articolo 6, paragrafo 1, lettere c) ed e), del GDPR, in relazione alle disposizioni normative che disciplinano la procedura di affidamento e le successive attività contrattuali.

Rilevano, secondo i rispettivi ambiti di applicazione, la normativa sui contratti pubblici nei settori della difesa e della sicurezza, le disposizioni sull'ordinamento amministrativo e contabile, la normativa antimafia, gli obblighi di trasparenza e le ulteriori disposizioni pertinenti.

Il trattamento dei dati necessari alla partecipazione alla procedura non è fondato sul consenso dell'interessato.

L'eventuale trattamento di categorie particolari di dati personali o di dati relativi a condanne penali e reati avviene esclusivamente nei casi consentiti dagli articoli 9 e 10 del GDPR e dalla normativa nazionale applicabile, con le garanzie richieste.

35.5 Categorie di dati personali trattati

I dati personali trattati possono comprendere, nei limiti necessari alle finalità istituzionali:

a) dati identificativi e anagrafici dei legali rappresentanti, procuratori e ulteriori soggetti rilevanti;

b) dati di contatto, recapiti e indirizzi di posta elettronica;

c) informazioni relative ai poteri di rappresentanza e alle cariche societarie;

d) dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive, nel Documento di Gara Unico Europeo e nella documentazione amministrativa;

e) informazioni necessarie alla verifica dei requisiti di partecipazione;

f) dati relativi alla regolarità fiscale, contributiva e agli ulteriori accertamenti prescritti;

g) dati relativi a eventuali cause di esclusione, nei limiti previsti dalla legge;

h) dati relativi ai rapporti contrattuali, ai conti correnti dedicati e ai soggetti delegati a operarvi;

i) dati identificativi del personale e dei referenti degli operatori economici coinvolti nell'esecuzione contrattuale;

j) dati di accesso e di utilizzo del Sistema, inclusi quelli necessari a garantire autenticazione, integrità e tracciabilità delle operazioni.

Non sono richiesti dati personali ulteriori rispetto a quelli necessari per la gestione della procedura e per l'adempimento degli obblighi di legge.

35.6 Natura del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati personali richiesti dalla normativa e dalla documentazione di gara è necessario per consentire la partecipazione alla procedura, la verifica dei requisiti e l'eventuale aggiudicazione.

L'omessa comunicazione dei dati obbligatori può comportare l'impossibilità di completare le verifiche prescritte o le ulteriori conseguenze previste dalla normativa e dalla documentazione di gara.

Le eventuali omissioni o irregolarità sono valutate secondo la disciplina applicabile, anche con riferimento al soccorso istruttorio, nei casi consentiti.

Il conferimento di informazioni non richieste e non pertinenti rispetto alla procedura deve essere evitato.

Gli operatori economici sono tenuti a fornire informazioni corrette e aggiornate, nei limiti degli obblighi previsti dalla normativa vigente.

35.7 Modalità del trattamento e utilizzo del Sistema

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti informatici e, ove necessario, mediante documentazione analogica, con modalità organizzative e tecniche adeguate alle finalità perseguite.

La gestione digitale della procedura è effettuata mediante il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione e gli ulteriori sistemi informativi istituzionali utilizzati dall'Amministrazione.

Le operazioni di trattamento sono effettuate da personale autorizzato, nell'ambito delle rispettive competenze e secondo le istruzioni ricevute.

La Stazione Appaltante adotta misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la sicurezza dei dati personali, nel rispetto dell'articolo 32 del GDPR.

L'utilizzo del Sistema può comportare il trattamento dei dati necessari all'identificazione degli utenti, alla gestione degli accessi, alla registrazione delle operazioni e alla sicurezza delle transazioni digitali.

I ruoli e le responsabilità dei soggetti coinvolti nella gestione della piattaforma sono disciplinati secondo le rispettive attribuzioni e gli atti applicabili.

La valutazione delle offerte può avvalersi di funzionalità di calcolo e ordinamento automatico. Le determinazioni amministrative sono tuttavia assunte dagli organi competenti, secondo le regole della procedura.

Non è previsto che l'aggiudicazione derivi esclusivamente da una decisione automatizzata priva dell'intervento dei soggetti competenti della Stazione Appaltante.

35.8 Comunicazione e diffusione dei dati

I dati personali possono essere comunicati, nei limiti delle rispettive competenze e per le finalità previste dalla legge:

a) alle articolazioni della Stazione Appaltante e dell'Amministrazione della Difesa coinvolte nella procedura;

b) alle amministrazioni ed enti competenti per le verifiche dei requisiti;

c) all'Autorità Nazionale Anticorruzione e agli altri soggetti istituzionali competenti;

d) agli organi di controllo amministrativo, contabile e di legittimità;

e) alle autorità giudiziarie, nei casi previsti dalla legge;

f) ai soggetti incaricati della gestione e del funzionamento dei sistemi informativi, secondo i rispettivi ruoli in materia di protezione dei dati;

g) agli operatori economici e agli altri soggetti legittimati all'accesso agli atti, secondo la normativa applicabile.

La diffusione dei dati personali avviene esclusivamente nei casi previsti dalla legge e nel rispetto dei principi di minimizzazione, pertinenza e proporzionalità.

Le pubblicazioni obbligatorie relative alla procedura sono effettuate secondo la disciplina vigente in materia di pubblicità e trasparenza.

Non sono diffuse informazioni personali ulteriori rispetto a quelle la cui pubblicazione sia necessaria e legittima.

35.9 Accesso agli atti e protezione dei dati personali

L'esercizio del diritto di accesso alla documentazione di gara è disciplinato dal precedente paragrafo 33.

La Stazione Appaltante assicura il necessario bilanciamento tra il diritto di accesso e il diritto alla protezione dei dati personali, secondo le disposizioni applicabili.

Nei casi previsti dalla normativa, la documentazione resa disponibile può essere sottoposta a oscuramento delle informazioni personali non pertinenti o non legittimamente ostensibili.

La tutela dei dati personali non può essere invocata per impedire indiscriminatamente l'accesso alla documentazione amministrativa quando ricorrano i presupposti di legge.

Restano ferme le ulteriori tutele relative ai segreti tecnici e commerciali e alla protezione delle informazioni della Difesa.

35.10 Conservazione dei dati

I dati personali sono conservati per il periodo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati, nel rispetto degli obblighi di conservazione, archiviazione e gestione documentale previsti dalla normativa applicabile.

La durata della conservazione è determinata in relazione:

a) alla conclusione della procedura di affidamento;

b) alla durata degli Accordi Quadro e dei relativi contratti attuativi;

c) agli obblighi amministrativi, contabili e fiscali;

d) ai termini di conservazione dei fascicoli di gara e dei documenti contrattuali;

e) agli eventuali procedimenti di controllo e contenzioso;

f) alle ulteriori esigenze di archiviazione previste dalla legge.

I termini concretamente applicabili e i relativi criteri sono specificati nell'informativa sul trattamento dei dati e negli atti organizzativi del titolare, secondo la disciplina vigente.

Decorso il periodo di conservazione applicabile, i dati sono cancellati, anonimizzati o ulteriormente conservati esclusivamente nei casi consentiti dalla normativa.

35.11 Trasferimento dei dati verso Paesi terzi

Eventuali trasferimenti di dati personali verso Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo o verso organizzazioni internazionali sono effettuati esclusivamente nel rispetto del Capo V del GDPR.

Qualora le modalità di gestione della procedura o dei sistemi informativi utilizzati comportino trasferimenti di dati personali soggetti a tale disciplina, l'informativa specifica indica le relative circostanze e le garanzie applicabili.

Il presente Capitolato non autorizza autonomamente trasferimenti internazionali di dati personali né sostituisce le verifiche richieste dalla normativa.

35.12 Diritti degli interessati

Gli interessati possono esercitare, nei confronti del titolare del trattamento e nei casi previsti dal GDPR, i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento.

In particolare, possono richiedere:

a) l'accesso ai dati personali che li riguardano;

b) la rettifica dei dati inesatti;

c) la cancellazione dei dati nei casi consentiti dalla normativa;

d) la limitazione del trattamento;

e) l'opposizione al trattamento, ove ne ricorrano i presupposti;

f) gli ulteriori diritti applicabili in relazione alla natura e alla base giuridica del trattamento.

L'esercizio dei diritti avviene nei limiti e secondo le condizioni previste dal GDPR e dalla normativa nazionale.

Restano ferme le limitazioni derivanti dagli obblighi legali di conservazione, dalla tutela dell'interesse pubblico, dall'esercizio di pubblici poteri e dalle ulteriori disposizioni applicabili.

Gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo al **Garante per la protezione dei dati personali**, secondo le modalità previste dall'articolo 77 del GDPR, nonché di esercitare gli ulteriori rimedi giurisdizionali riconosciuti dall'ordinamento.

Le richieste relative all'esercizio dei diritti possono essere trasmesse al titolare attraverso i recapiti indicati nell'informativa specifica.

35.13 Trattamento dei dati personali nella fase di esecuzione contrattuale

Il trattamento dei dati personali eventualmente effettuato nell'ambito dell'esecuzione degli Accordi Quadro e dei singoli Ordinativi di Fornitura è disciplinato secondo la natura delle prestazioni concretamente affidate e i ruoli effettivamente assunti dalle parti.

La mera fornitura di apparati hardware, software, licenze o servizi di supporto non determina automaticamente l'attribuzione al fornitore della qualifica di responsabile del trattamento.

Analogamente, il mero accesso tecnico, occasionale o potenziale a sistemi e infrastrutture dell'Amministrazione non costituisce, di per sé, presupposto sufficiente per la designazione del fornitore quale responsabile del trattamento.

Qualora, invece, le prestazioni previste dal singolo Ordinativo comportino un trattamento di dati personali **per conto del titolare**, il rapporto è disciplinato mediante apposito contratto o altro atto giuridico ai sensi dell'articolo 28 del GDPR.

L'atto è predisposto dal soggetto titolare competente per il trattamento interessato e individua, nei casi pertinenti:

a) l'oggetto e la durata del trattamento;

b) la natura e le finalità del trattamento;

c) le categorie di interessati e di dati personali;

d) gli obblighi e i diritti del titolare;

e) le istruzioni documentate impartite al responsabile del trattamento;

f) le misure tecniche e organizzative di sicurezza;

g) le condizioni per il ricorso a eventuali sub-responsabili;

h) gli obblighi di riservatezza del personale autorizzato;

i) le modalità di assistenza al titolare per l'esercizio dei diritti degli interessati;

j) le modalità di gestione e comunicazione delle eventuali violazioni dei dati personali;

k) le modalità di restituzione o cancellazione dei dati al termine del trattamento;

l) le condizioni per le verifiche e gli audit previsti dalla normativa.

La designazione del responsabile del trattamento non può essere sostituita da generiche clausole di riservatezza o dalle sole prescrizioni tecniche dell'Ordinativo.

35.14 Misure di sicurezza e gestione delle violazioni dei dati personali

Qualora l'aggiudicatario tratti dati personali per conto dell'Amministrazione, è tenuto ad adottare misure tecniche e organizzative adeguate ai rischi connessi al trattamento, secondo quanto previsto dal GDPR e dall'eventuale atto di designazione.

Le misure devono essere commisurate alla natura dei dati, alle modalità operative, alle caratteristiche dei sistemi e ai rischi per i diritti e le libertà degli interessati.

L'aggiudicatario, ove designato responsabile del trattamento, è tenuto a comunicare al titolare senza ingiustificato ritardo le violazioni dei dati personali delle quali venga a conoscenza, secondo quanto previsto dall'articolo 33, paragrafo 2, del GDPR e dall'atto di designazione.

Restano ferme le specifiche disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto in materia di sicurezza informatica, gestione degli incidenti, protezione delle informazioni e continuità operativa.

Gli obblighi di comunicazione degli incidenti di sicurezza ICT previsti dal Capitolato Speciale non sostituiscono gli eventuali obblighi di notifica delle violazioni dei dati personali stabiliti dal GDPR.

La qualificazione dell'evento e l'individuazione dei conseguenti adempimenti avvengono secondo la normativa applicabile e le rispettive competenze.

35.15 Disposizioni finali

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente paragrafo, trovano applicazione il Regolamento (UE) 2016/679, il D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni, nonché le disposizioni organizzative del Ministero della Difesa in materia di protezione dei dati personali.

Restano ferme le disposizioni del Capitolato d'Oneri del Bando Istitutivo dello SDAPA ICT ID 2681, del Capitolato Speciale d'Appalto e degli eventuali atti specifici relativi ai trattamenti effettuati durante l'esecuzione contrattuale.

L'informativa specifica relativa alla presente procedura integra le informazioni contenute nel presente paragrafo e ne costituisce il riferimento operativo per l'identificazione del titolare, dei recapiti istituzionali e degli ulteriori elementi richiesti dagli articoli 13 e 14 del GDPR.

La Stazione Appaltante assicura la disponibilità dell'informativa agli interessati mediante i canali previsti dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara.

IL CAPO UFFICIO CONTRATTI f.f.

Ten. Col. t. ISSMI Walter MITOLA PETRUZZELLI